

**m ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0009839.26-04-2017**

Relativamente a quanto in oggetto, si trasmette in allegato la nota n.

12635 del 26 aprile 2017.

Cordiali saluti.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Prot. n. 12635

Roma 26-04-2017

Class. 34.19.04 / fasc. 179

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica dei "Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. - anno 2013-2014-2015"

Autorità Proponente: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Autorità Procedente: Ministero dello Sviluppo Economico.

Procedura di VAS ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e. s.m.i.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale

[ID\_VIP: 3213]

([dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it))

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS

[ID\_VIP: 3213]

([ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it))

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dei beni e delle attività  
culturali e del turismo  
([mbac-udem@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udem@mailcert.beniculturali.it))

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
([segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it))

e, p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
([dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it))

e, p.c.

TERNA S.p.A.  
([svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it))

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica dei "Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. - anno 2013-2014-2015".

Autorità Proponente: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Autorità Procedente: Ministero dello Sviluppo Economico.

Procedura di VAS ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e. s.m.i.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del

1



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

26 ottobre 1998;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

**VISTO** l'art.4, commi 3 e ss.mm.ii., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

**VISTO** il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25/03/2016 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" - Entrata in vigore - Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016 al foglio 2403, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Caterina Bon Valsassina l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.e ii.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. TE/P2016-0004969 del 01/09/2016, la **Soc. TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.** ha presentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di sottoposizione a procedura di VAS nazionale per il **Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale anno 2013 - 2014 e 2015**, dando indicazione degli indirizzi web dove poter acquisire integralmente la relativa documentazione tecnica;

[www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/pianodisviluppodellarete/pianodisviluppo.aspx](http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/pianodisviluppodellarete/pianodisviluppo.aspx)

[www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx](http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx)

[www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1590](http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1590)

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/energia-elettrica/rete-elettrica-di-trasmissione-nazionale>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/energia-elettrica/rete-elettrica-di-trasmissione-nazionale/piano-di-sviluppo>);



AB 78



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

**CONSIDERATO** che la pubblicazione dell'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., è avvenuta in data 06 settembre 2016 sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", serie generale, numero 208, parte prima;

**CONSIDERATO** che nei giorni immediatamente successivi al suddetto avviso, è stata data ampia pubblicità all'avvio della procedura di VAS del Piano, con contestuale pubblicazione di tutta la relativa documentazione, sul sito web istituzionale del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, sul sito web istituzionale del **Ministero dello Sviluppo Economico** e sul sito web di **Terna S.p.A.**;

**CONSIDERATO** che questa **Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, in data 03/10/2016, con nota prot. n. 13355, ha richiesto ai Segretariati Regionali del MIBACT e alle Soprintendenze di settore competenti per territorio, di trasmettere valutazioni, osservazioni e suggerimenti in merito alla valutazione ambientale strategica del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA anno 2013, 2014 e 2015;

**CONSIDERATO** che questa **Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, in data 18/11/2016 con nota prot. n. 18355 e con successiva nota del 03/02/2017, prot. n. 3277, ha sollecitato ai Segretariati Regionali del MIBACT e alle Soprintendenze competenti per territorio, l'invio delle valutazioni, osservazioni e suggerimenti in merito alla valutazione ambientale strategica dei PdS 2013, 2014 e 2015;

**CONSIDERATO** che oggetto del presente parere è la procedura di VAS relativa ai **Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale per le annualità 2013, 2014 e 2015** e che detti Piani, che interessano l'intero territorio nazionale, come affermato dal proponente Terna S.p.A. attraverso la documentazione prodotta, sono finalizzati al perseguimento degli **obiettivi** di seguito riportati:

Terna Rete Elettrica Nazionale SPA è il principale proprietario della rete elettrica nazionale (RTN) e fornisce al Paese il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attraverso oltre 72.000 km di linee elettriche ad alta tensione.

L'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, rappresenta il segmento della filiera elettrica che ha la funzione di trasportare sia l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche sia quella importata dall'estero verso le aree di consumo dove sarà utilizzata dopo la trasformazione a tensione più bassa. La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i paesi esteri.

Ai sensi dell'art. 1-ter, co. 2 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del DM 25/04/2005 e dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, Terna predispone annualmente il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale assoggettabile, ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 "Testo Unico dell'Ambiente" e delle successive modifiche ed integrazioni, a VAS - Valutazione Ambientale Strategica

Occorre evidenziare l'eccezionalità della procedura in corso, che in questo caso ha ad oggetto i PdS riferiti a tre successive annualità, differentemente da quanto fatto in passato, in cui ogni procedura ha riguardato un PdS di una annualità. Tale novità è dovuta alla richiesta della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM, effettuata con nota prot. DVA-2015-18954 del 20/07/2015.

Il proponente dichiara che le considerazioni e le analisi dei 3 Piani di Sviluppo sono comunque eseguite tenendo distinte le azioni di Piano per singola annualità. Fa eccezione a ciò l'analisi degli effetti cumulati che è stata eseguita non solo per singola annualità ma anche per l'insieme dei 3 anni.

In tutti i PdS sono indicati ed analizzati gli scenari di riferimento, rispetto ai quali sono individuate le esigenze di sviluppo; è per corrispondere a queste che sono pianificate le azioni funzionali a soddisfare le criticità rilevate sulla RTN; a titolo esemplificativo, tali azioni sono pensate per l'eliminazione delle congestioni di rete, per lo sviluppo dell'interconnessione con l'estero, per l'integrazione delle fonti rinnovabili.



AB 8



*Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Occorre evidenziare però che fino all'anno 2012 gli interventi inseriti nei Piani sono consistiti sia in quelli già inseriti nel precedente Piano ma non ancora realizzati, che in quelli di più recente pianificazione, mentre a partire dal 2013, in virtù del citato co. 12 dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, relativo al "Gestore dei sistemi di trasmissione", i PdS hanno iniziato ad indicare unicamente le nuove esigenze elettriche, cioè quelle non già indicate nei Piani precedenti.

**Obiettivi di Piano**

Per quanto attiene ai criteri di classificazione degli obiettivi, questi sono rappresentati da:

**A) Ambito tematico di riferimento, in relazione al quale gli obiettivi di Piano sono distinguibili in**

Obiettivi tecnici (OT), attinenti alle prestazioni offerte dalla rete / servizio di trasmissione elettrica;

Obiettivi ambientali (OA), attinenti allo Sviluppo sostenibile;

**B) Livello gerarchico nell'impianto programmatico di Piano, rispetto al quale gli obiettivi sono articolabili in:**

Obiettivi generali (OG);

Obiettivi specifici (OS);

**Obiettivi tecnici generali (OTG)**

Obiettivi concernenti le prestazioni che devono essere offerte dalla rete / servizio di trasmissione elettrica, derivanti dagli obblighi del Disciplinare di Concessione di Terna

**Obiettivi tecnici specifici (OTS)**

Obiettivi concernenti le prestazioni che devono essere offerte dalla rete / servizio di trasmissione elettrica, derivanti dalla declinazione degli Obiettivi tecnici generali (OTG) sulla base delle esigenze relative all'annualità di Piano, a loro volta desunte dall'analisi degli scenari elettrici di riferimento

**Obiettivi ambientali generali (OAG)**

Obiettivi concernenti la Sostenibilità ambientale derivanti dall'implementazione delle politiche di sostenibilità all'interno del Piano

**Obiettivi ambientali specifici (OAS)**

Declinazione degli obiettivi ambientali generali

**Tra gli obiettivi ambientali declinati da Terna per i tre PdS risultano anche:**

*Beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio*

OA<sub>G</sub>12 Tutelare, recuperare e valorizzare il paesaggio

OA<sub>S</sub>23 Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici

OA<sub>S</sub>24 Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione

OA<sub>S</sub>25 Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere

OA<sub>G</sub>13 Tutelare e valorizzare i beni culturali

OA<sub>S</sub>26 Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto e con gli elementi di cantiere

OA<sub>S</sub>27 Salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo



AB 16



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

## Esigenze di sviluppo

Le esigenze derivano dall'analisi effettuate sugli scenari di riferimento, a loro volta costruiti considerando le seguenti due tipologie di fattori endogeni, ossia indipendenti dall'azione di Terna:

### **Analisi dell'attuale situazione di rete e di mercato**

I dati e le informazioni considerate riguardano:

- Statistiche relative ai rischi di sovraccarico sul sistema di trasporto, che consentono di individuare gli elementi di rete critici dal punto di vista della sicurezza di esercizio;
- Dati sui valori di tensione, utili per evidenziare le aree di rete soggette a necessità di miglioramento dei profili di tensione;
- Statistiche di disalimentazioni e quelle che descrivono i rischi di sovraccarico su porzioni di rete di trasmissione e/o di distribuzione interessate da livelli non ottimali di qualità del servizio, determinati dall'attuale struttura di rete;
- Segnali derivanti dal funzionamento del Mercato dell'Energia e del Mercato dei Servizi

### **Previsioni sull'evoluzione futura del sistema elettrico, sempre con riferimento alla rete ed al mercato**

Le previsioni riguardano i seguenti aspetti:

- Evoluzione della domanda di energia elettrica, in termini di fabbisogno di energia, con riferimento al dato annuale della richiesta e di potenza, con riferimento alla punta annuale
- Evoluzione della generazione di generazione di tipo convenzionale, relativamente al parco produttivo termoelettrico, e rinnovabile, con riferimento alla capacità produttiva da fonte eolica/fotovoltaica, in termini di entità, localizzazione e tipologia di impianti
- Interventi di sviluppo programmati dai gestori delle reti di distribuzione e di altre reti con obbligo di connessione di terzi interoperanti con la RTN
- Richieste di interventi di sviluppo su impianti della RTN formulate dagli operatori
- Incremento della capacità di interconnessione per gli scambi di energia con gli altri Paesi
- Evoluzione dei differenziali di prezzo e del surplus di capacità disponibile per l'importazione alle frontiere nell'orizzonte di medio e lungo periodo
- Esigenze di razionalizzazione degli impianti di rete per la pianificazione territoriale e il miglioramento ambientale

## Azioni di Piano

Ai fini del processo di VAS e segnatamente nell'ambito dello sviluppo del Rapporto Ambientale, le Azioni di Piano possono essere distinte secondo due categorie, la cui definizione è discesa dall'assunzione della "natura fisica delle modificazioni della RTN" quale criterio di classificazione.

In ragione di tale criterio, le Azioni sono distinguibili nelle seguenti categorie:

**Azioni gestionali:** Azioni che si sostanziano in attività a carattere immateriale, quali ad esempio l'attivazione di tavoli finalizzati al coordinamento degli operatori, e che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente

**Azioni operative:** Azioni dalle quali discende una differente consistenza fisica della rete, in termini di sua articolazione e/o dei singoli suoi elementi costitutivi



RB B



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Partendo da tale classificazione, la categoria Azioni operative è stata ulteriormente articolata in ragione dell'entità della variazione della consistenza fisica della rete, conseguente a dette azioni.

Sulla scorta di tale sotto-criterio sono distinguibili:

**Azioni operative su asset esistenti – funzionalizzazione:** Azioni che non comportano un incremento della consistenza della rete, quanto la modifica di alcuni suoi singoli componenti

**Azioni operative su asset esistenti – demolizione:** Azioni comportanti l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali e sostituiti da altri con analoghe funzioni

**Azioni operative di nuova infrastrutturazione:** Azioni comportanti l'introduzione di nuovi elementi di rete

A chiarimento dell'articolazione proposta ed anticipando quanto nel seguito illustrato, la tipologia di azioni "Azioni operative su asset esistenti – Funzionalizzazioni" comporta, ad esempio, la sostituzione/adequamento di componenti in stazioni e/o linee e l'installazione di reattanze e/o condensatori presso stazioni esistenti. La tipologia "Azioni operative – Nuova infrastrutturazione" consiste invece in nuovi collegamenti e nuove stazioni elettriche

**La classificazione delle azioni di sviluppo ai fini delle analisi ambientali**

Per consentire un efficace disamina delle tematiche che è necessario analizzare in un processo di VAS, Tema ha deciso di operare una classificazione degli interventi di sviluppo proposti nei PdS, suddividendoli in diverse tipologie di "azioni", come di seguito illustrato:

In termini generali, le azioni di sviluppo che possono essere individuate per rispondere alle esigenze riscontrate sono distinguibili in due macro-tipologie, così definite:

**Azioni Gestionali**, intese come quelle misure (politiche di gestione della rete e azioni di adeguamento) che comportano diverse prestazioni della rete di trasmissione, senza operarne una diversa articolazione fisica;

**Azioni Operative**, intese come quelle azioni che intervengono direttamente e fisicamente sulla rete.

Al loro interno, le **Azioni Operative** sono distinte in tre tipologie in ragione della loro consistenza rispetto all'assetto della rete:

**Azioni Operative su asset esistenti – Interventi di funzionalizzazione**, con riferimento a quelle azioni che danno luogo ad interventi che consentono di migliorare la funzionalità della rete così come già esistente, quali la sostituzione di componenti;

**Azioni Operative su asset esistenti – Interventi di demolizione**, per l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali e che sono sostituiti da analoghe funzioni con altri interventi previsti dal Piano;

**Azioni Operative – Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali**, intese come quelle azioni che comportano la realizzazione ex novo di elementi infrastrutturali della rete di trasmissione.

Occorre specificare che nei documenti di Piano Tema indica le misure fisiche, materiali, operative, con il termine "interventi", ciascuno dei quali è identificato da un codice. Tali interventi possono talvolta consistere in un insieme di azioni anche di tipologia diversa, secondo la classificazione appena proposta.

La necessità di operare uno "spacchettamento" degli interventi in azioni risiede nella possibilità di meglio comprenderne le caratteristiche e dunque di studiarne i relativi effetti.

**PRESO ATTO** che il RA è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Allegato I - Le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti;
- Allegato II - La caratterizzazione ambientale;
- Allegato III - Gli indicatori di sostenibilità;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- Allegato IV - Lo studio di incidenza ambientale;
- Annesso I - Prime elaborazioni per la concertazione: applicazioni criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali;

**PRESO ATTO** inoltre che il RA è relativo a tre diverse annualità del Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale: 2013, 2014 e 2015;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tale impostazione consente di mantenere separate le analisi e considerazioni tecnico-amministrative relative ai tre Piani oggetto del presente parere, come esplicitamente richiesto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e autorizzazioni ambientali (DVA) con la nota prot. DVA-2015-13774 del 22/05/2015, in quanto ogni PdS deve essere approvato autonomamente; la Direzione ha sottolineato, infatti, la necessità di mantenere un chiaro riferimento alle singole annualità nel redigere i documenti (RP e RA) e nell'informazione al pubblico ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (nel seguito SCA) nelle fasi di consultazione; secondo la DVA ciò permette di produrre osservazioni riferendosi alle annualità ed esprimersi con un unico parere motivato, che tiene conto e si pronuncia distintamente sulle singole annualità;

**CONSIDERATO** che il Proponente imposta le Proposte di Piano, il RA ed il Piano di monitoraggio come segue:

- il Rapporto Ambientale è per grandi linee diviso in una parte conoscitiva ed in una analitica;
- più nello specifico, la parte cosiddetta di studio conoscitivo è costituita dai seguenti step:
  - ✓ definizione dell'oggetto di studio,
  - ✓ lettura dei contenuti dei PdS ai fini del processo di VAS,
  - ✓ definizione degli obiettivi,
  - ✓ classificazione delle azioni,
  - ✓ individuazione dei fattori causali,
  - ✓ disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti,
  - ✓ categorie ambientali e caratterizzazione ambientale degli ambiti potenzialmente interessati;
- le parti di studio analitico consistono in:
  - ✓ analisi delle alternative,
  - ✓ analisi di coerenza,
  - ✓ analisi degli effetti attraverso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità,
  - ✓ analisi degli effetti complessivi;
  - ✓ analisi degli effetti cumulati;
  - ✓ indicazioni per il monitoraggio;

**VISTE** le osservazioni ex art. 14 del D.Lgs. n. 15272006, inoltrate da:

- Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, con nota del 20/09/2016;
- Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia con nota del 08/11/2016 prot. n. 449567;
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, con nota prot. n. 3214 del 20/10/2016;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota prot. n. 2843 del 07/10/2016;
- Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, con nota prot. n. 11997 del 10/11/2016;
- Associazione Mediterranea per la Natura, con nota prot. n. 185 del 04/11/2016;
- ARPA Puglia con nota del 14/11/2016;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AS 2



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

**OSSERVAZIONI E CONDIZIONI DEGLI UFFICI TERRITORIALI IN FASE DI SCOPING**

Al fine di rendere più completa la presente valutazione, si riportano di seguito anche i **contributi pervenuti dagli uffici territoriali del MIBACT in fase preliminare di scoping**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che non sono stati formalizzati perché nel frattempo era già stata attivata la presente fase di consultazione pubblica ai fini della VAS:

- Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo, con note prot. n. 733 del 10/02/2016 e prot. n. 1865 del 31/03/2016;
- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 226 del 20/01/2016;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, con nota prot. n. 176 del 14/01/2016;
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ufficio Beni Archeologici, con nota prot. n. 51066 del 28/01/2016;
- Soprintendenza Pompei, con note prot. n. 712 del 18/01/2016 e prot. n. 5084 del 25/03/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Campania, con nota prot. n. 3883 del 04/03/2016;
- Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna, con note prot. n. 1165 del 02/02/2016 e prot. n. 3466 del 01/04/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 543 del 27/01/2016;
- Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, con nota prot. n. 1014 del 02/02/2016;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, con nota prot. n. 297 del 14/01/2016;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota prot. n. 2885 del 03/02/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, con nota prot. n. 2278 del 01/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Liguria, con note prot. n. 594 del 04/02/2016 e prot. n. 1585 del 25/03/2016;
- Segretariato Regionale per la Lombardia, con nota prot. n. 684 del 03/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia delle Marche, con note prot. n. 278 del 14/01/2016 e prot. n. 2164 del 24/03/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 2928 del 23/02/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 2504 del 05/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con nota prot. n. 883 del 04/02/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con note prot. n. 709 del 19/01/2016; prot. n. 4499 del 25/03/2016 e prot. n. 5156 del 07/04/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Puglia, con nota prot. n. 1229 del 05/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con nota prot. n. 2156 del 21/01/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con nota n. 1157 del 04/02/2016;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, con note prot. n. 955 del 09/02/2016;
- Segretariato Regionale per la Toscana, con note prot. n. 362 del 14/01/2016 e prot. n. 7537 del 22/06/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota prot. n. 2045 del 03/02/2016;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC – Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AS R



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con nota prot. n. 1501 del 12/02/2016;
- Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota prot. n. 10597 del 08/07/2016;
- Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, con note, prot. n. 119109 del 08/03/2016 e prot. n. 154004 del 24/03/2016;
- Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, con nota prot. n. 297 del 14/01/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna, con nota prot. n. 1395 del 04/02/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 115 del 04/01/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 2241 del 02/02/2016;

**REGIONE ABRUZZO**

La **Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. prot. n. 733 del 10/02/2016 e prot. n. 1865 del 31/03/2016), ha comunicato quanto segue: < In riferimento all'oggetto, l'esame della relativa documentazione ha consentito di verificare che l'intervento riguardante l'Abruzzo interesserà la linea a 132 kV "Alba Adriatica - Giulianova - Roseto - Pineto", in relazione alla "rimozione di limitazioni" e al miglioramento della funzionalità esistente.

Negli elaborati pervenuti (pag. 93) non si riscontra il riferimento all'avvenuta ratifica della Convenzione de La Valletta con l. 57/2015, che prevede la figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione territoriale.

Sono inoltre assenti i riferimenti alla normativa relativa all'archeologia preventiva, così come disciplinato dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 e successivo Regolamento DPR 207/2010.

Questa Soprintendenza si riserva pertanto di attivare le relative procedure di competenza sulla base di una progettazione che contenga riferimenti puntuali e la relazione archeologica preliminare, al fine di poter formulare osservazioni sull'eventuale impatto sul potenziale archeologico presente negli ambiti di riferimento. >

< Con la nota acquisita con prot. n. 1735 del 23/03/2016 (Ci. 34 19.04/17.21), la società TERNA ha fatto richiesta di quanto in oggetto in merito al Piano di Sviluppo - anno 2013 per n.6 interventi di cui nessuno in Abruzzo e al Piano di Sviluppo - anno 2014 per n.2 interventi di cui nessuno in Abruzzo.

Pertanto, in attesa di future richieste di dati per i rapporti ambientali relative ad eventuali interventi in aree ricadenti in Abruzzo, si comunica che non si ha nulla da segnalare e trasmettere >

La **Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 226 del 20/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< **VISTO** il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**IN RISCONTRO** alla nota prot. n. 32337 del 31.12.2015, con la quale codesta Direzione Generale ha invitato questa Soprintendenza a far pervenire eventuali osservazioni, pervenuta a questo Ufficio in data 4.1.2016



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbae-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbae-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 18



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

ed acquisita in data 18.1.2016, prot. n. 158:

**ESAMINATO** il Rapporto Preliminare Ambientale (ex art. 13 co. 1. d.lgs. 152/2006) nel quale non risultano essere previsti specifici progetti ricadenti nel territorio tutelato da questa Soprintendenza;

questa Soprintendenza ritiene di non dover inviare alcuna osservazione in merito e, pertanto, la presente viene trasmessa per il seguito di competenza. >

## REGIONE BASILICATA

La **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 176 del 14/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto sopra specificato ed a riscontro della richiesta n. 32337 fase. 129 del 31/12/2015, acquisita al protocollo di questo ufficio con il n. 006 del 04/01/2016, si rappresenta che la Regione Basilicata rappresenta un territorio mediamente Malto rischio archeologico, sia per l'accertata presenza di alti sottoposti a provvedimenti di tutela, ivi compresi quelli connessi alla reti dei Tratturi, sia per la presenza di aree individuate come d'interesse archeologico; pertanto, solo sulla base delle singole progettazioni sarà possibile valutare la compatibilità delle opere previste con la salvaguardia del patrimonio culturale, attivando le procedure di verifica dell'impatto archeologico ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto di competenza, si segnala fin d'ora l'opportunità che eventuali opere a farsi evitino fin dalle fasi preliminari della progettazione le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo o già indiziate archeologicamente. >

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

L'Ufficio **Beni Archeologici**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 51066 del 28/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla lettera del 21.10.2015 citata in oggetto, ricordiamo che, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 163/106 ss.mm.ii. art. 95, e allegati XXI e XXII), la stazione appaltante è tenuta ad incaricare un archeologo specializzato per la realizzazione del documento VIARCI-I (Valutazione Impatto archeologico). Questo deve essere inserito nella fase di progetto preliminare ai lavori e deve essere consegnato e approvato dalla Soprintendenza di competenza. Ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.L. 22.01.2004, Nr. 42), ogni movimento terra dovrà essere preventivamente concordato con questo Ufficio. Aree potenzialmente archeologiche dovranno essere preventivamente sondate ed eventualmente scavate in modo sistematico. Tempistica e modalità degli interventi che comportino sbancamenti vanno comunicati con congruo anticipo e pianificati congiuntamente con questo Ufficio. >

## REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Pompei**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 0712 del 18/01/2016 e prot. n. 5084 del 25/03/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota 32337 del 31.12.2015 acquisita agli atti con prot. 50 del 05.01.2016, visti i Piani di Sviluppo 2013, 2014 e 2015 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, proponente TERNA S.p.A - Direzione Sviluppo, disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si comunica che questo Ufficio non è al momento interessato dalle azioni previste dal Piano. >

< In riferimento alla nota 1618 del 17.03.2016 acquisita agli atti con prot. 4956 del 23.03.2016, si comunica che le aree interessate dagli interventi elencati non sono di competenza di questo Ufficio che non è al momento interessato dalle azioni previste dal Piano. >



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailecrt.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailecrt.beniculturali.it

RB 18



*Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

La **Soprintendenza Archeologia della Campania**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3883 del 04/03/2016), ha comunicato quanto segue:

< A riscontro della nota di cui in oggetto, la Scrivente comunica la propria competenza ai sensi della vigente normativa, subordinando altresì il proprio specifico parere all'esito delle procedure previste in sede di legislazione sull'Archeologia Preventiva (ex D.lgs. 163/2006 artt.95-96).>

### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. del n. 1165 del 02/02/2016 e prot. n. 3466 del 01/04/2016) ha comunicato quanto segue:

< In relazione alla procedura in oggetto, di cui alla nota della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3233 del 31.12.2015 questo Segretariato ritiene utile formulare le seguenti osservazioni.

1. Si prende atto positivamente che il Rapporto evidenzia a p. 80 che "Dall'analisi delle tipologie e della numerosità delle azioni previste nei tre PdS in esame si evince come si sia evoluto l'approccio alla pianificazione; nella tabella seguente, infatti, nella quale si riporta il numero di azioni previste, si nota come nell'arco temporale in esame il numero di azioni relative alla realizzazione di nuove infrastrutture, potenzialmente generatrici di significativi effetti sull'ambiente si sia ridotto, fino ad arrivare all'anno 2015, per il quale non è prevista nessuna azione appartenente a tale tipologia". Nel dettaglio per quanto riguarda il territorio

2. generazione si denota che in Emilia - Romagna è presente un eccessivo impegno delle linee AT, in particolare nelle aree di Reggio-Emilia, Modena e Ravenna e, nel contempo, delle esistenti trasformazioni AAT/AT nelle aree di Bologna, Ferrara e Parma", è presente una sola previsione di realizzazione di nuove infrastrutture, legata al piano di sviluppo 2014 e localizzata nell'area della Bassa Romagna, individuata a p. 112 e caratterizzata a partire da p. 157. In tale caratterizzazione si fa riferimento al patrimonio archeologico e paesaggistico (pp. 160 e ss), mentre manca una presa in considerazione del patrimonio architettonico. A tale proposito si rileva che esso è individuato, caratterizzato e georeferenziato in nodo univoco ed affidabile all'interno del portale cartografico (WebGIS) [www.patrimonioculturale-er.it](http://www.patrimonioculturale-er.it) sviluppato da questo Segretariato e comprendente tutti i beni architettonici tutelati con uno specifico provvedimento presenti in Emilia-Romagna e una parte in costante crescita del patrimonio tutelato *ope legis*, per un totale di circa 8000 beni architettonici. Per l'analisi dell'elevato valore paesaggistico dell'area, del suo patrimonio culturale, della potenziali criticità di interventi che possano interessarla e della necessità che nuove linee elettriche siano prevalentemente del tipo interrato e che eventuali opere in elevazione non interferiscano con le visuali dell'eccezionale contesto circostante si richiama quanto già espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 297 del 14 gennaio 2016.

3. Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale a livello nazionale (Tabella 2-4) si osserva che essa non risulta aggiornata a valle della riorganizzazione di questo Ministero disposta dal D.P.C.M n. 171 del 29 agosto 2014.

4. Per quanto riguarda il quadro tracciato dal *Rapporto* (pp. 96 e ss.) in merito alla Pianificazione a livello regionale, con specifico riferimento alla pianificazione emiliano-romagnolo si osserva che il piano paesaggistico di riferimento è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993 e come modificato e integrato da parte di: PTCP di Rimini approvato con la DGR 11/5/1999, n. 656; PTCP di Forlì-Cesena approvato con la DGR

11



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailecrt.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailecrt.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailecrt.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailecrt.beniculturali.it)

AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

31/7/2001 n. 1595; varianti al PTCP di Rimini, approvare con le DGR 12/11/2001, n. 2377 e DPC 23/10/2008, n. 61, e variante al PTCP di Poni-Cesena approvata con la DGR 23/7/2007, n.1109. Di tale piano paesaggistico è in corso l'adeguamento al D.Lgs. 42/2004, come sancito dall'intesa siglata tra questo Segretariato e la Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2015.

5. Per quanto riguarda l'individuazione degli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali (Allegato, pp. 183 e ss.) si rileva che:

A) Non appare chiara l'articolazione degli indicatori dedicati al rispetto del patrimonio culturale e del paesaggio. L'indicatore 3.7 *Ist07 Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico* non appare chiaro nel suo oggetto, in quanto il valore al numeratore "indica le aree ad elevato valore culturale e paesaggistico. [siti UNESCO, aree a vincolo paesaggistico ex art. 136 (1497/39) e 142 (1089/39) D.Lgs. 42/2004]. In particolare appare errata (forse frutto di un refuso) l'individuazione delle "aree a vincolo paesaggistico ex art. 142" con quelle derivanti dalla legge 1089/39, avente ad oggetto la tutela dei beni culturali. Non si evince in modo netto quindi se questo indicatore sia volto alla valutazione dei soli impatti sul patrimonio UNESCO e sui beni paesaggistici, mentre ai beni culturali faccia riferimento il successivo indicatore Ist.09.

B) Proprio in merito all'indicatore Ist09 - *Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge*, si rileva che esso non viene adeguatamente definito nei riferimenti normativi, né nei criteri di definizione dei buffer, né nella differenza di oggetto rispetto al precedente. Inoltre un criterio di occupazione areale dei beni culturali rispetto all'area complessiva dell'intervento non appare particolarmente significativo per giudicare l'impatto delle previsioni sui beni culturali stessi. Si ritiene che potrebbe essere più significativo un criterio che analizzi la distanza media dal patrimonio culturale delle previsioni, analoga a quella delineata dall'indicatore Ist19 per la distanza dall'edificato (p. 212). Tale criterio andrebbe eventualmente mediato, nei successivi approfondimenti, da un'adeguata individuazione delle condizioni di intervisibilità.

C) Non viene esplicitato il peso dei vari indicatori all'interno della valutazione complessiva. Ad esempio gli indicatori Ist07 e Ist08, che misurano rispettivamente la percentuale di aree di valore culturale e paesaggistico il primo e di aree di riqualificazione paesaggistica il secondo, vengono calcolati con la medesima metodologia (superficie di aree di valore o di riqualificazione rispetto al totale dell'area interessata dall'intervento) e oscillano entrambi tra i valori di zero ed uno, ma l'indicatore della presenza di aree di valore deve avere all'interno della valutazione un peso assai maggiore di quello di aree da destinare a riqualificazione.

D) Per quanto riguarda l'indicatore Ist10 - *Tutela delle aree a rischio paesaggistico*, già in sede di osservazioni al PdS 2012 si era segnalato che "la mappatura della Carta del Rischio non evidenzia il "rischio paesaggistico", come enunciato nell'obiettivo, ma il rischio corso dai beni culturali (e non paesaggistici) ad opera di fattori esterni quali la vulnerabilità sismica. Le classi "Alto" e Molto Alto" quindi non possono essere utilizzate come significative di una maggiore criticità di un impatto visivo/paesaggistico di un impianto, posto nella prossimità di un bene appartenente tali classi rispetto ad un bene classificato meno vulnerabile, ad esempio perché posto in zona a basso rischio sismico." >

< In relazione alla procedura in oggetto e alla richiesta di dati formulata da codesta società con nota TE /P2016 0001618 DEI. 1773/2016, si segnala che il patrimonio architettonico oggetto di tutela in Emilia Romagna, come già evidenziato nella nota 1165/2016 di questo Segretariato, è individuato, caratterizzato e georeferenziato, in modo univoco ed affidabile all'interno del portale cartografico (WebGJS) [www.patrimonioculturale-er.it](http://www.patrimonioculturale-er.it) sviluppato da questo Segretariato e comprendente tutti i beni architettonici tutelati con uno specifico provvedimento presenti in Emilia-Romagna e una parte in costante crescita del patrimonio tutelato *ope legis*, per un totale di circa 8000 beni architettonici. Si sottolinea che la perimetrazione non è esaustiva dei beni architettonici presenti sul territorio, ma finalizzata ad una individuazione preliminare dei medesimi. Essa presenta tuttavia i dati più aggiornati e completi a

12



RB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

disposizione di questo Segretariato.

Il WebGIS è consultabile sul sito [www.patrimonioculturale-er.it](http://www.patrimonioculturale-er.it) e i dati sui beni architettonici sono anche utilizzabili tramite i servizi WMS e WFS all'interno dei propri sistemi informativi caricandoli con il sistema di riferimento desiderato. In particolare il servizio WFS garantisce la stessa operabilità del formato shapefile e contemporaneamente l'utilizzo di dati costantemente aggiornati. >

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 543 del 27/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento ai piani in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. DG/BEAP/34.19.04/129/32337 del 31.12.2015, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente i piani in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 171/2014, formula pertanto le seguenti valutazioni e osservazioni.

I piani in oggetto, visti i livelli di approfondimento della fase di scoping, tengono conto delle istanze conservative dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi e dello stretto rapporto intercorrente tra questi ultimi e le azioni di piano. Tuttavia, si deve segnalare come tra le fonti di reperimento dei dati, con particolare riferimento ai beni oggetto di tutela paesaggistica, venga più volte citato il sito internet SITAP di questo Ministero. Sebbene lo strumento sia di indubbia utilità, si deve richiamare la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: *"In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito potenzialmente interferente con i piani in oggetto, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del *Codice*, tradotta nel *Webgis dei patrimonio culturale dell'Emilia Romagna*, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiBACT. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati *ope legis*, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Infine, per quanto riguarda le misure previste nei Piani di Sviluppo e alle generiche indicazioni circa le esigenze che coinvolgeranno i territori provinciali di Parma e Piacenza (cfr. Rapporto ambientale, paragrafo 3.4, p. 57), con potenziale coinvolgimento di beni tutelati - sia con riferimento alla Parte II del *Codice*, sia con riferimento alla Parte III del medesimo *Codice* - si renderanno necessari ulteriori specifici approfondimenti, si rimanda pertanto ogni eventuale indicazione alle successive fasi di valutazione. >

La **Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1014 del 02/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< In relazione al procedimento in oggetto ed esaminata la documentazione resa disponibile, questa Soprintendenza rileva che l'area della bassa Romagna (così come indicato nel paragrafo 6.7.1.2 del Rapporto Preliminare Ambientale) è caratterizzata da una presenza diffusa di testimonianze archeologiche riconducibili a diverse epoche

13



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

(con particolare riferimento all'epoca romana e medievale) e da alcuni importanti insediamenti protostorici conosciuti, quali San Giovanni in Galilea (Comune di Borghi - FC) e Verucchio (RN). In merito all'inquadramento del patrimonio culturale e paesaggistico si segnala che sono riportati in tabella i soli vincoli paesaggistici, mentre non vengono indicati i vincoli archeologici, che ricadono nei territori comunali di Verucchio (RN) e di Borghi-Ripa Calbana (FC).

Considerato che lo strumento di pianificazione definisce in merito alle azioni operative, linee di indirizzo e strategie di carattere generale, questa Soprintendenza rileva che, per quanto di propria competenza, ossia per ciò che attiene alla tutela del patrimonio archeologico, una effettiva valutazione degli impatti possibili del progetto in argomento all'interno del territorio di competenza di questo Ufficio sarà possibile solo sulla base di una successiva elaborazione di interventi e progetti di maggiore dettaglio.

Infine, si ribadisce che gli interventi in programma dovranno tenere conto delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale predisposti, in collaborazione con questo Ufficio, da Province e Comuni nell'ambito della programmazione regionale (PTPR, PTCP, PSC/PRG).>

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, (parere endoprocedimentale di competenza note prot. n. 297 del 14/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Il piano in oggetto colloca le proposte ad un livello strategico e pertanto si ritiene opportuno premettere che per i singoli interventi un parere definitivo potrà essere espresso quando saranno le zone di insediamento e le caratteristiche delle opere da realizzare.

La descrizione delle emergenze tutelate evidenziano una evidente criticità con il territorio. Pertanto Le funzioni amministrative assegnate a questo Istituto ai fini della tutela coinvolgono le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, un territorio variegato da un punto di vista paesaggistico (zone umide e/o zone Ramsar, pianura, collina e montagna, ampie aree boscate, fiumi, costa adriatica) articolato da emergenze storiche di eccezionale interesse.

Il contesto delineato dovrebbe rendere più comprensibile quanto sottolineato in premessa. Dall'esame della documentazione pervenuta in data 04.01.2016, risulterebbe che l'intervento strategicamente più significativo che interesserà il territorio di competenza di questa Soprintendenza riguarda il potenziamento della rete 132KV tra San Martino in XX e le direttrici afferenti il nodo di Talamello, nella provincia di Rimini, incrementando la magliatura della rete.

L'area interessata dall'intervento è la Valle del fiume Marecchia di elevato valore paesaggistico. Oltre al fiume ed alle aree boscate si citano anche i seguenti provvedimenti di tutela paesaggistica specifici: zona di monte Perticara e del monte Aquilone, nel Comune di Novafeltria (D.M. 05.05.1969); la Rupe di Pietrasanta, nel Comune di San Leo (D.M. 18.01.1969); valle fiumi Marecchia e Uso, centri di Torriana, Montebello e Madonna di Saiano nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana (D.M. 18.09.1996); abitato del Comune di Verucchio (D.M. 26.03.1970), ampliamento area di tutela dell'abitato del comune di Verucchio (D.G.R. Emilia Romagna n. 2547 del 21.12.1999).

Sono presenti emergenze architettoniche di interesse culturale come il castello di Montebello, Scorticata di Torriana, il centro storico di Verucchio, il santuario di Saiano e altre opere di carattere religioso e civile.

Si ritiene necessario che nuove linee elettriche siano prevalentemente del tipo interrato e eventuali opere in elevazione non dovranno interferire con le visuali del particolare contesto paesaggistico ed architettonico. Opere in elevazione dovranno prevedere forme, materiali e sistemi di mascheramento che consentano di articolare le opere con l'eccezionale contesto circostante.

Ovviamente valutazioni definitive non potranno che essere formulate sulla base delle specifiche proposte progettuali. >



AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo**, (parere endoprocedimentale di competenza note prot. n. 2885 del 03/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Questa Soprintendenza, esaminati gli atti consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, verificando di essere competente territorialmente su quella che viene definita "l'Area di Roma", limitatamente al territorio ricadente al di fuori del Comune di Roma, nel valutare le implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel rapporto preliminare potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, ritiene sia indispensabile un quadro conoscitivo completo;

in tal senso, il riferimento ai PTPR è condivisibile, per quanto riguarda il PTPR della Regione Lazio, la cartografia può dare indicazioni su:

- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a);
- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b);
- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c);

mentre non sono individuati puntualmente:

tutti i beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e 12, e le aree soggette a tutela indiretta (art.45).

Bisogna segnalare inoltre, che mentre è possibile individuare tutti i beni sottoposti a tutela con specifico provvedimento di vincolo, non è possibile individuare tutti quei beni vincolati *ope legis*, non esistendo elenchi di tutti i beni immobili, di proprietà pubblica, che abbiano più di 70 anni.

Inoltre si ritiene che sia necessario prevedere che gli interventi previsti per il riassetto della rete Area Sud di Roma:

- Siano coerenti con quanto disposto dalle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio;
- Evitino la vicinanza a immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- Evitino il più possibile, che, a causa della realizzazione di una infrastruttura elettrica, si crei una e ora in un paesaggio caratterizzato da elementi di continuità;

Particolare attenzione, inoltre in generale, deve essere posta nella possibile localizzazione di fonti di energia derivanti da rinnovabili, in quanto tali impianti, sia eolici che fotovoltaici, possono essere fortemente impattanti sul paesaggio. >

REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2278 del 01/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Confermando le valutazioni espresse nei precedenti pareri di scoping circa l'inevitabile commessione che le ipotesi revisionali delle "fasce di fattibilità" possono avere con il contesto regionale caratterizzato da un'alta densità di vincoli paesaggistici (basti considerare che il territorio regionale è vincolato per 5101.91 kmq su una superficie totale di 5535.46 kmq), dalla cospicua presenza di edifici vincolati sotto ai sensi del titolo 11 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004, di emergenze storicoarcheologiche, di parchi e aree protette, nonché di nuclei storici e testimonianze del paesaggio agrario.

Per la ricognizione del patrimonio paesaggistico e monumentale tutelato di possibile suscettibilità si rimanda alla consultazione delle banche dati regionali e ministeriali (il sito [www.liguriavincoli.it](http://www.liguriavincoli.it), l'elenco dei beni sottoposti a tutela della soprintendenza [www.shapge.liguria.beniculturali.it/static/004A-vincoli-web-tab.pdf](http://www.shapge.liguria.beniculturali.it/static/004A-vincoli-web-tab.pdf), il sito [www.cartografia.regione.liguria.it/home.asp](http://www.cartografia.regione.liguria.it/home.asp) per la consultazione del PTCP, i siti [www.provincia.genova.it](http://www.provincia.genova.it) e



AB 7



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

[www.provincia.imperia.it](http://www.provincia.imperia.it), per la consultazione degli elaborati dei Piani Territoriali Provinciali delle province di Genova ed Imperia, per la consultazione delle normative paesistiche puntuali dei diversi piani urbanistici comunali si fa riferimento ai siti dedicati ed in particolare per il Comune di Genova a [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it).

Si ricorda che il complesso dei beni tutelati comprende le i beni di interesse monumentale tutelati a norma dell'art. 10 del citato D.lgs. n.42/2004 e i beni paesaggistici cui all'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004.

In considerazione di quanto sopra, si auspica il coinvolgimento della scrivente Soprintendenza nella valutazione di maggior dettaglio dei singoli interventi del PDS riguardanti l'area ligure e si evidenzia la necessità che siano forniti dettagli cartografici relativi alle reti che permettano di valutare il raffronto tra la situazione autorizzata e quella oggetto di valutazione. >

La **Soprintendenza Archeologia della Liguria**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 594 del 04/02/2016 e prot. n. 1585 del 25/03/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, presa visione degli elaborati relativi, si segnala quanto segue.

Poiché tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale vi è la garanzia della *conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale storico, architettonico e archeologico e la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo*, si segnala la necessità che le azioni in difesa del patrimonio archeologico vadano predisposte con la scrivente Soprintendenza Archeologia, che dovrebbe essere coinvolta sin dalla fase prodromica.

A livello generale si auspica, dunque, un coordinamento amministrativo al fine di garantire una semplificazione delle procedure e si rimanda alla consultazione delle banche dati ministeriali per la ricognizione delle emergenze. Si indica, inoltre, a livello regionale, la mappatura elaborata attraverso il sistema informativo [www.liguriavincoli.it](http://www.liguriavincoli.it), che permette la consultazione dei vincoli archeologici, architettonici e paesaggistici sulla planimetria dell'intero territorio ligure.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'ambito ligure, il Piano segnala, tra le aree critiche, *la rete di trasmissione che alimenta la città di Genova, che non garantisce in prospettiva un adeguato livello di continuità e affidabilità del servizio, principalmente a causa di un'insufficiente magliatura e capacità di trasporto*: tale criticità dovrà necessariamente prevedere interventi sia puntuali, sia di carattere più generale in aree di possibile interesse archeologico. Si ricorda a questo proposito che per ogni singolo intervento pubblico o di pubblica utilità dovrà essere acquisito il parere autorizzatorio dello scrivente Ufficio ai sensi degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 attraverso l'Istituto della Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si raccomanda, infine, la necessità di contemplare le direttive della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico 16.l.1992, recentemente ratificata con L. 57/2015. >

< In merito alla vostra nota prot. n. 1678 del 16/03/2016 pervenuta a questo Ufficio e assunta agli atti con prot. n. 1494 del 22/03/2016, si forniscono i seguenti link diretti alle pagine per il download dei vari tematismi in Shapefile dal Repertorio cartografico della Regione Liguria:

- P.T.C.P. Assetto Insediativo e Aree Carsiche sc.1:25000

<http://geoportale.regione.liguria.it/geoservices/download/index.html?CodiceCatalogo=1461>

- Carta del Patrimonio Archeologico, Architettonico e Storico-Ambientale Ligure - PAASAL sc. 1:10000

<http://geoportale.regione.liguria.it/geoservices/download/index.html?CodiceCatalogo=51>

- Vincoli architettonici, archeologici, paesaggistici

<http://geoportale.regione.liguria.it/geoservices/download/index.html?CodiceCatalogo=1646>

Si segnala inoltre il sito a cura della Regione Liguria e del Segretariato Regionale del MiBACT per la Liguria:

[www.liguriavincoli.it](http://www.liguriavincoli.it)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Infine si rimanda al servizio WMS della banca dati Vincoli in Rete a cura del MiBACT che non permette il download ma solo la visualizzazione e l'interrogazione tramite software GIS:  
[http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/geoserver/topp/v\\_geo\\_anagrafica\\_beni/wms?REQUEST=getCapabilities](http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/geoserver/topp/v_geo_anagrafica_beni/wms?REQUEST=getCapabilities) >

REGIONE LOMBARDIA

Il **Segretariato Regionale per la Lombardia**, (parere endoprocedimentale di competenza con nota prot. n. 684 del 03/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento ai Piani in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 32337 del 31 dicembre 2015, trasmessa in data 4 gennaio 2016 ed assunta agli atti con prot. n. 357 del 21 gennaio 2016, questo Segretariato Regionale ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale messo a disposizione.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questo Segretariato Regionale, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, di carattere generale, sulla scorta delle informazioni riportate nel documento analizzato:

- **si ritiene non completamente esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; se per quanto riguarda gli obiettivi del piano, infatti, è possibile affermarne la chiarezza, in relazione al rapporto con altri strumenti di pianificazione territoriale, e in generale si possa constatare, rispetto ai Piani di Sviluppo precedentemente valutati, una maggiore completezza degli strumenti di pianificazione territoriale citati come materiale di riferimento, tuttavia ancora manca il riferimento alla Pianificazione territoriale di Coordinamento Provinciale, alla Pianificazione territoriale di Coordinamento dei Parchi e alla pianificazione comunale (si veda pag. 102 del RAP, paragrafo 5.2.3 Pianificazione a livello sub regionale). Fondamentale è altresì l'inserimento, in sede di Rapporto Ambientale, per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità ambientale, nell'elenco delle fonti/banche dati disponibili, del sistema Vincoli in Rete (unitamente al citato SITAP) e del Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) consultabile presso il sito istituzionale regionale, oltre al sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it) (sempre a cura di Regione Lombardia) dove sono riportati i beni censiti dal SirBec (elementi di interesse storico o storico artistico non necessariamente tutelati ma meritevoli di attenzione);

- **si ritiene non completamente esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano di Sviluppo: il piano sottopone a VAS sia interventi di razionalizzazione di reti e snodi esistenti, sia i nuovi interventi che modificano l'assetto di rete. Per quanto riguarda Regione Lombardia sono presentati, molto genericamente, solo interventi della prima natura, mentre non sono previste proposte di nuova realizzazione. Sulla casistica che riguarda la Regione Lombardia non risultano presenti analisi di caratterizzazione del contesto. Pur considerando che tali proposte sono poi oggetto di specifica valutazione ed eventuale autorizzazione da parte degli organi periferici di tutela, tuttavia sarebbe opportuno un inquadramento più specifico anche per gli interventi di sola razionalizzazione che nella maggior parte dei casi coinvolgono ambiti dove sono già presenti infrastrutture elettriche. In particolar modo andrebbero definite nel dettaglio come si articolano le operazioni di razionalizzazione, atteso che al momento le stesse sono genericamente definite come "rimozione delle limitazioni", "funzionalizzazione" o "lavori di adeguamento".

A margine di queste considerazioni di massima, pare opportuno ricordare ancora che:

- ai sensi dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, approvato da Regione Lombardia il 19 gennaio 2010, l'intero territorio regionale viene considerato di valenza paesaggistica.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Pertanto anche per le aree non soggette a specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico è prevista comunque (artt. 35 - 39 della Normativa di Piano) l'esame di impatto paesistico del progetto, sulla base delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario ai n. 47);

- nelle more di quelle che saranno le considerazioni specifiche relative ad ogni singolo procedimento avviato dalla società, in relazione alla natura dello stesso ed alla natura dei beni culturali e/o paesaggistici coinvolti, pare utile rimandare, già in questa fase di valutazione, alcune indicazioni di massima relative alla progettazione generale di interventi infrastrutturali del tipo in questione riportate nelle "Linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" (pagg. da 13 a 21) e nei "Quaderni illustrativi delle linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" (Sezione I - pagg. da 61 a 95), parte integrante della sezione Normativa e Documenti di indirizzo del Piano Paesaggistico Regionale.

A puro titolo informativo si segnala, ai fini di una migliore circolazione delle informazioni e dei documenti, che i Soggetti con Competenza Ambientale a scala regionale individuati dal documento (pag. 39 del RPA paragrafo 2.4 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale) risultano ancora riportati secondo le precedenti denominazioni (Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici invece di Segretariati Regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) con una indicazione di riferimento per la Posta Elettronica Certificata non più corretto (nel caso della Lombardia [mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it) anziché [mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it)).

Questo Segretariato Regionale si riserva ulteriori osservazioni nell'ambito della valutazione del Rapporto Ambientale, nel quale le analisi sono riportate in maniera più approfondita. >

## REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia delle Marche**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 278 del 14/01/2016 e prot. n. 2164 del 24/03/2016), ha comunicato quanto segue:

< Facendo seguito alla nota prot. n. 32337 del 31/12/2015 di codesta Direzione Generale, visto il "Rapporto Preliminare Ambientale" redatto dalla proponente TERNA S.p.a., si inviano le proprie considerazioni in merito al piano in esame.

Per quanto di competenza, si osserva che il livello di formulazione delle azioni previste dal Piano non consente, in questa fase, di delinearne l'impatto effettivo sul territorio, mentre diverse di esse - legate alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete o alla demolizione delle infrastrutture esistenti - potrebbero avere conseguenze dirette sulla conservazione del record archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo.

Si ritiene pertanto che, sin dalla fase degli specifici interventi, sia necessario procedere alla cartografazione dei territori "a rischio archeologico" interessati dal Piano, anche laddove non insista vincolo ex D.lgs 42/2004 o non vi siano specifici provvedimenti di tutela degli strumenti di pianificazione paesistica, e alla redazione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree effettivamente coinvolte dagli interventi di sviluppo della rete elettrica.

Si nota infine che per i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che deriveranno dal Piano di Sviluppo in oggetto, per il proprio ambito di competenza territoriale, questa Soprintendenza potrà rendere parere specifico solo al momento della sottoposizione dei singoli progetti preliminari corredati, secondo quanto disposto dall'art. 95 D.Lgs 163/2006, di un documento di verifica preventiva del rischio archeologico. >

< Ricevuta la nota prot. n. 1618 del 17/03/2016 della Società Terna, con la quale si chiede a tutte le Soprintendenze territoriali di inviare i "dati culturali in loro possesso, con particolare riferimento a quelli

18



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 18



*Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

archeologici e monumentali" negli ambiti provinciali segnalati dal Piano, "preferibilmente in formato shape e possibilmente entro il 31 Marzo p.v.", per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Come già osservato in precedenza in merito allo stesso Piano di Sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche i progetti preliminari devono essere corredati di uno specifico dossier volto a valutare preventivamente, per quanto noto dagli strumenti di pianificazione paesistica, dai dati bibliografici e dalle fonti di archivio, l'interesse archeologico dell'area interessata dall'intervento (art. 95 D.Lgs. 163/2006), anche laddove non insista vincolo ex D.lgs 42/2004 o non vi siano altri specifici provvedimenti di tutela.

A norma dello stesso articolo di legge l'onere di redigere tale studio e di cartografare i territori "a rischio archeologico" interessati dal Piano, è posto in capo al Committente che per raccogliere e elaborare i dati da valutare si deve avvalere di soggetti idonei e qualificati (art 95 comma 2).

Infine, si fa nuovamente osservare che l'assenza di una precisa localizzazione dell'area delle aree effettivamente coinvolte dagli interventi di sviluppo della rete elettrica (nel territorio di competenza di questo Ufficio è genericamente indicata la "Provincia di Pesaro e Urbino") potrebbe rendere inutilmente gravoso il lavoro di ricerca e di verifica preventiva dell'interesse archeologico. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2928 del 23/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riscontro alla richiesta pervenuta il 04/01/2016 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 11/01/2016 al n. 364, si comunicano le seguenti osservazioni in merito al contenuto del Rapporto Preliminare Ambientale riguardante i Piani di Sviluppo 2013-2014-2015 delle Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale.

Il Piano di Sviluppo 2014 prevede, fra le altre, l'azione di potenziamento della "Rete 132 kV - area della bassa Romagna", nel territorio marchigiano è interessata la provincia di Pesaro-Urbino, in particolare i comuni di Montecopiolo, (parte del cui territorio è situato all'interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello), Monte Grimano Terme e Sassofeltrio.

La genericità delle previsioni e l'inadeguatezza della documentazione grafica non consentono all'Ufficio Serivente una valutazione dell'incidenza dell'azione di cui sopra la quale, pur non interessando nuovo territorio in quanto trattasi di potenziamento di linee esistenti potrebbe avere conseguenze negative sul paesaggio per via dell'aumento dimensionale o numerico degli elementi facenti parte della rete.

Il Rapporto Ambientale dovrà quindi contenere un'idonea documentazione cartografica che permetta di identificare con chiarezza gli interventi proposti (ivi comprese opere di mitigazione) e i dati conoscitivi delle aree oggetto dell'intervento. In particolare, considerata la morfologia del territorio nelle fasi successive saranno necessarie simulazioni grafiche/fotografiche che illustrino l'inserimento delle nuove opere nel paesaggio e che permettano una valutazione dell'interferenza visiva delle stesse "da" e "con" centri storici, beni culturali diffusi sul territorio, punti panoramici. >

**REGIONE PIEMONTE**

la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2504 del 05/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla nota inviata con PEC il 04/01/2016 da codesta Direzione Generale prot. 32337 del 31/12/2015, assunta agli atti con prot. 838 del 13/01/2016 questo Ufficio, esaminata la documentazione relativa al Rapporto preliminare ambientale, osserva quanto segue:



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6725.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Il Piano di Sviluppo 2013-2014-2015 definisce il quadro generale della Rete Elettrica Nazionale ed è soggetto a valutazione in quanto potenzialmente vi possono essere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

- dal Rapporto Preliminare emerge che il Piemonte è interessato solo marginalmente dalle "azioni operative" riassunte a p. 69, in quanto vengono soltanto rimosse le limitazioni di tre elettrodotti esistenti e non vi sono previsioni di nuovi corridoi;

- si condividono gli obiettivi generali sui beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio -da p. 62 in avanti;

- si rileva che a p. 99 non è citato il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte (P.P.R.), svolto in copianificazione dalla Regione Piemonte e da questo Ministero, riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 pubblicata sul bollettino Ufficiale n. 20 del 21/05/2015, disponibile sul sito della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.html> a cui si rimanda, anche per le prescrizioni immediatamente cogenti (articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici);

- per quanto riguarda le fonti di informazioni disponibili per il Piemonte si segnala altresì l'applicazione webgis unica del P.P.R. [http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr\\_storymap\\_webapp](http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp) e per i beni culturali, più in generale, il data-base "Vincoli in rete" dell'ICCD disponibile all'indirizzo web <http://www.vincolinrete.beniculturali.it> >

La **Soprintendenza Archeologia del Piemonte**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 883 del 04/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< In esito alla richiesta prot. n. 32337 del 31.12.2015, acquisita agli atti con prot. n. 27 del 04.01.2016, presa visione del Rapporto Preliminare Ambientale a cura di Terna s.p.a. (dicembre 2015), messo a disposizione sul sito del MATTM, si comunicano per via endoprocedimentale le seguenti osservazioni di competenza:

- tra gli interventi previsti dai Piani di Sviluppo in oggetto non risultano (RP, § 4.2) azioni operative che comportino nuove realizzazioni sul territorio della regione Piemonte; sono infatti elencati unicamente interventi di funzionalizzazione di elettrodotti e stazioni elettriche già esistenti;
- tali interventi consistono dichiaratamente (RP, § 7.2) nella sostituzione o inserimento di componenti su linee o in stazioni esistenti e non comportano dunque impatti significativi sul territorio di competenza;
- dal punto di vista generale, si osserva in ogni caso come nell'elenco degli strumenti normativi (RP, § S. I, p. 93) non sia stata inserita la Legge 29 aprile 2015, n. 57, di ratifica della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta 1992), così come non sia compreso (p. 99) il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, adottato con D.G.R. a 20-1442 del 18 maggio 2015;
- sempre in generale, non risulta presente nel Rapporto Preliminare un programma di individuazione delle aree a potenziale rischio archeologico, né di conseguenza definito un indicatore di sostenibilità territoriale relativo a tale problematica.

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 709 del 19/01/2016, prot. n. 4499 del 25/03/2016 e prot. n. 5156 del 07/04/2016), ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla richiesta di parere avanzata con la nota che si riscontra, acquisita agli atti della Scrivente in data 14.01.2016 prot. 513, questa Soprintendenza comunica che la Valutazione Ambientale Strategica non interessa territori di propria competenza. >

< In riferimento alla richiesta avanzata con la nota che si riscontra, acquisita agli atti della Scrivente in data

20



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.heap.beniculturali.it](http://www.heap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

23.03.2016 prot. 4351, questa Soprintendenza comunica che la Valutazione Ambientale Strategica in oggetto non interessa territori di propria competenza. >

< In riferimento alla richiesta avanzata con la mail del 31/03/2016, acquisita agli atti della Scrivente in data 01.04.2016 prot. 4837, questa Soprintendenza comunica che i dati richiesti non sono disponibili in formato shape richiesto.

Si comunica, inoltre, che la documentazione richiesta, in parte, è disponibile sul sito della Regione Puglia relativo al PPTR approvato sottoscritto anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Paesaggio, al seguente indirizzo:

<http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/l6-downloads/227-6-il-sistemadelle-tutele-file-vettoriali2015.html>. >

La Soprintendenza Archeologia della Puglia, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1229 del 05/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Servizio III n. 32337 del 31.12.2015 (ns. prot. n. 74 del 05.01.2016), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale inerente ai Piani in argomento disponibile al link:  
<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1590/2627>.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questo Ufficio, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19.03.2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni ed osservazioni.

A) **Si ritiene nel complesso esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali dei piani in esame e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; tuttavia si rileva, per quanto di competenza, la necessità di approfondire, nel Rapporto Ambientale, il rapporto di tali obiettivi con quelli di qualità paesaggistica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia attualmente vigente.

B) **Si ritiene poco esaustiva**, per quanto di competenza, la considerazione dello stato attuale del patrimonio culturale. Si rileva, in proposito, che la scelta delle aree per cui effettuare la caratterizzazione ambientale è stata effettuata sulla base delle azioni operative previste dai piani, e in particolare quelle relative ad interventi per la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali: questi ultimi, per quanto riguarda il territorio di competenza di questa Soprintendenza, consistono nella realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 KV Mesagne-Brindisi Sud.

C) **Si ritiene poco esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, come indicate al punto precedente.

L'analisi conoscitiva effettuata nel Rapporto Ambientale Preliminare (p.153) appare lacunosa e generica, pur condividendone in linea generale la scelta per quanto concerne l'ampiezza e la conformazione dell'area di studio in rapporto alle finalità dell'azione di piano. In primo luogo si deve evidenziare che nel nucleo urbano antico dell'abitato di Mesagne insiste un'area archeologica vincolata con declaratoria del 04.03.1999 ai sensi della L. 1089/1939, non indicata nell'analisi conoscitiva. Tale vincolo attesta come l'attuale centro abitato si sia sviluppato su un insediamento messapico che ha condizionato in modo significativo l'articolazione del territorio circostante.

La considerazione delle caratteristiche culturali di tale contesto risulta riduttiva, in relazione al patrimonio culturale, se non vengono prese in considerazione anche le tutele previste nel PPTR per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici - Testimonianze della stratificazione insediativa, nonché le segnalazioni archeologiche cartografate nella tav. 3 del PTCP della provincia di Brindisi, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 6.02.2013. In particolare, si fa presente che la suddetta tavola del PTCP attesta che la porzione



AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

nord-occidentale dell'area di studio è interessata dal tracciato della via Appia, casi come ipotizzato sulla base di recenti studi e di ricognizioni sistematiche, su cui gravitano numerosi e significativi siti noti in bibliografia anche se non oggetto di specifici provvedimenti di tutela (cfr., da ultima, G. CERA, Il territorio di Mesagne dalla preistoria alla Tarda antichità. Carta archeologica d'Italia, Puglia, Foggia 2015). Tali dati possono costituire un utile elemento di conoscenza per orientare le scelte future legate all'attuazione dei piani, in considerazione della notevole valenza archeologica del territorio in esame.

D) **Si ritiene solo in parte esaustiva**, in ragione delle osservazioni esposte al punto precedente, la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente ai piani in oggetto, con riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale e paesaggistica.

E) **Si ritiene nel complesso esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti ai piani in esame. Si segnala, in proposito, che la Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico (16/01/1992), citata nel Rapporto Ambientale Preliminare, è stata ratificata con L.R. 52 del 29/04/2015 (pubblicata sulla G.U. del 12/05/2015).

F) **Si ritiene poco esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico in rapporto ad azioni dei piani in esame che comportino interventi di escavazione. In proposito si sottolinea il carattere di irreversibilità di tali impatti: gli interventi descritti, possono infatti comportare la distruzione di depositi e/o strutture archeologiche, la cui presenza può essere rilevata solo a seguito della redazione, nella fase di progettazione preliminare dei singoli interventi, di un documento di valutazione preventiva del rischio archeologico.

G) **Si ritiene non esaustiva**, per quanto di competenza, la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sui beni culturali conseguenti all'attuazione dei piani. In proposito si ritiene opportuno inserire nel Rapporto Ambientale un esplicito riferimento, per le successive fasi attuative, alle procedure dell'archeologia preventiva (ai sensi dell'art. 95-96 del D. Lgs. 163/2006).

H) **Si ritiene esaustiva**, seppure in linea molto generale, la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano. Si suggerisce di inserire tra gli indicatori relativi alle misure di mitigazione degli impatti anche quelli relativi ad eventuali ulteriori beni archeologici noti a seguito di procedure di VIARCH relative alle fasi attuative del Piano. >

**REGIONE SARDEGNA**

La **Soprintendenza Archeologia della Sardegna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2156 del 21/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< In relazione alla nota della Dir. Gen. Belle Arti e Paesaggio n. 32337 del 31.12.15 (prot. di questo Ufficio n. 109 del 8.1.16) si comunica che, dato lo stato del tutto preliminare della progettazione, questo Ufficio non è in grado di esprimere valutazioni inerenti la tutela dei beni archeologici, che sarà possibile formulare su stadi più avanzati dell'iter una volta note con precisione le porzioni di territorio coinvolte da lavori.

Sul piano generale non può che richiamarsi, nella stesura dei singoli progetti preliminari delle opere, il dettato dell'art. 95 del D. Lgs. 163/2006, come previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il MiBACT e TERNA il 28.04.2011. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1157 del 04/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento ai Piani di Sviluppo in oggetto, esaminata la documentazione prodotta, si esprime parere favorevole di massima sui contenuti preliminari dei Piani, con riserva di esprimere il parere di competenza per gli

22



RB 3



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

specifici interventi in fase di progettazione definitiva.

A tale proposito si segnala che nelle linee programmatiche per le azioni operative e nelle indicazioni ancora molto generali dei documenti messi a disposizione per la VAS si rilevano vari aspetti di competenza di questo Ministero, sia per quanto riguarda gli interventi su asset esistenti per la sostituzione o demolizione di componenti sulle reti urbane (in particolare quando interessino centri storici ed immobili monumentali, spazi urbani di interesse storico-artistico, interventi che comprendano rimozioni anche parziali di pavimentazioni storiche, ecc. tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, o ambiti sottoposti a tutela paesaggistica in aree urbane ed extraurbane) sia per la realizzazione di nuovi elementi quando siano interessate le aree o gli immobili sopra elencati.

Particolare rilievo assumono, alla luce della situazione attualmente rilevabile nelle aree di competenza, le azioni finalizzate alla demolizione degli elementi di rete non più funzionali che ancora insistono su molte facciate di edifici monumentali e spesso ne impediscono anche il completo recupero, e per la cui rimozione sia questo Ufficio sia i privati e gli Enti locali incontrano forti difficoltà.

Per quanto riguarda gli interventi all'interno dei centri abitati, soprattutto per gli ambiti urbani che presentano aspetti di interesse culturale, si dovranno individuare sistemi di distribuzione e di sviluppo che non incidano sui prospetti degli edifici con la installazione di cavi, centraline, ecc. siano integrabili con le pavimentazioni storiche e garantiscano la necessaria flessibilità per interventi di manutenzione e/o sostituzione e integrazione.

Nelle fasi attuative dovrà essere comunque sviluppata e approfondita l'analisi delle specificità territoriali, con individuazione di sistemi a basso impatto costituiti da componenti adeguati, per materiali e disegno, alle caratteristiche paesaggistiche del contesto, tenendo in particolare conto gli ambiti rurali scarsamente antropizzati e non ancora serviti dalla rete elettrica, quanto mai estesi e diffusi in Sardegna. In considerazione di tali problematiche, oltre che della morfologia del terreno caratterizzata prevalentemente da rilievi e della ridotta rete stradale, dovranno essere studiati con particolare attenzione i tracciati dei cavidotti di distribuzione, aerei o interrati, individuando prioritariamente tracciati a bassa percettibilità visuale e alto grado di assorbimento visivo anche se di maggiore estensione, evitando crinali e aree di valore.

Questo Ufficio si riserva di esprimere puntuali valutazioni in fase di presentazione degli interventi di attuazione del Piano. >

**REGIONE SICILIA**

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 955 del 09/02/2016), ha comunicato quanto segue:

<A riscontro della nota in riferimento trasmessa da codesta Direzione, esaminato il Rapporto Preliminare relativo all'oggetto, si riportano le seguenti osservazioni.

In relazione al tema del paesaggio contenuto al punto 5.2.2 (pianificazione a livello regionale) del documento, all'interno degli elenchi che riassumono i Piani Paesaggistici di livello regionale non compaiono i Piani adottati, come ad esempio quello che, in Sicilia, riguarda la Provincia di Messina e denominato P.T.P. Ambito 9, anche se, tuttavia, lo stesso Piano è menzionato al punto 6.6.3.2 del Rapporto Preliminare.

Tra le aree individuate nel PdS, in Sicilia risulta quella denominata area di Milazzo (punto 6.3.3), che comprende 19 Comuni, e dove, nell'ottica del potenziamento del collegamento tra il nodo della rete di Sorgente 2 e quello di Villafranca (ME), si prevede la necessità di un collegamento mediante nuovo elettrodotto a 380 Kv, per una distanza di circa 25 Km. fra i due nodi interessati.

La suddetta area riguarda il territorio dei Monti Peloritani, che nel citato Piano Ambito 9, adottato con D.D.G. n. 8470 del 04/12/09, è soggetta a variegati vincoli di diversa natura e diverso peso in

23



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 38



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

relazione ai numerosi beni culturali ivi contenuti e meritevoli di tutela. Tali beni sono riassunti ai punti 6.6.3.1 e 6.6.3.2 del Rapporto Preliminare, ma che comunque non esauriscono la casistica degli stessi, essendo lo stesso Piano in fase di completamento per l'approvazione finale.

Infine, sottolineando l'importanza anche dei P.T.P. adottati, ancorché non ancora approvati, si ritiene utile che nelle successive fasi di approfondimento della procedura VAS sia approntata una casistica contenente anche gli strumenti di tutela paesaggistica semplicemente adottati, come il citato Piano Paesaggistico Ambito 9. >

**REGIONE TOSCANA**

Il **Segretariato Regionale per la Toscana**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 362 del 14/01/2016 e prot. n. 7537 del 22706/2016), ha comunicato quanto segue.

< In riferimento all'oggetto, e facendo seguito alla nota prot. n.32337 del 31.12.2015 (ns. prot. n. 94 del 07.01.2016), relativa al procedimento di valutazione ambientale strategica in oggetto, inviata dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, Servizio III, con la quale è stato comunicato l'avvio delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale,

considerato che la relativa documentazione tecnica è scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal sito di TERNA S.p.A., agli indirizzi indicati nella nota sopra citata,

vista la nota prot. n. 275413 del 23.12.2015 (ns. prot. n. 13437 del 28.12.2015), inviata dal Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica della Regione Toscana,

si richiedono a codeste Soprintendenze di settore in indirizzo, le proprie osservazioni e contributi sul Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale Terna 2013-2014-2015 in oggetto.

I suddetti pareri dovranno essere inviati, entro il **5 febbraio p.v.**, contestualmente al Servizio III della D.G. del MiBACT a mezzo PEC all'indirizzo: [mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it), al Settore Nurv della Regione Toscana, al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria-nurv@regione.toscana.it](mailto:segreteria-nurv@regione.toscana.it), e a questo Segretariato regionale. >

< In riferimento al procedimento di valutazione ambientale strategica in oggetto,

facendo seguito alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 10.06.2016 (ns. prot. n. 7168 del 13.06.2016), con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la Relazione integrativa al Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale Terna 2013-2014-2015 in argomento,

vista la nota prot. n. 249694 del 16.06.2016 (ns. prot. n. 7451 del 20.06.2016), con la quale il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica della Regione Toscana, ha trasmesso la suddetta documentazione tecnica integrativa e ha richiesto l'espressione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale,

considerato che la citata documentazione tecnica è anche scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare agli indirizzi indicati nelle note sopra riportate,

si invitano le Soprintendenze di settore in indirizzo a trasmettere o confermare e/o aggiornare, alla luce delle integrazioni pervenute, le proprie osservazioni e contributi sul Rapporto Preliminare in oggetto, inviandone copia alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio di questo Ministero, di cui si segnala il non inoltro delle suddette note, agli Uffici richiedenti in indirizzo e a questo Segretariato regionale. >

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2045 del 03/02/2016), ha comunicato quanto segue.

24



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 76



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

< In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota inviata da codesta Direzione Generale il 31/12/2015 prot. n. 32337 (ns. prot. n. 0000278 del 05/01/2016) con la quale comunica l'avvio della fase di consultazione preliminare (fase di scoping) da parte dell'Autorità Proponente e richiede le osservazioni ai Soggetti con Competenze Ambientali sul rapporto preliminare relativo ai Piani di Sviluppo 2013, 2014 e 2015 della Rete Elettrica Nazionale;

Questa Soprintendenza - in qualità di soggetto con competenze ambientali, esaminato il Rapporto preliminare e considerato che gli obiettivi principali e strategici del Piano possono determinare significativi effetti, sia positivi che negativi per il patrimonio culturale - ritiene che tali obiettivi sono piuttosto approfonditi anche in considerazione delle indicazioni vincolistiche e delle tutele presenti sul territorio ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.>

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1501 del 12/02/2016), ha comunicato quanto segue.

< In riferimento alle note, pervenute 05/01/2016 ns. prot. 84 e 18/01/2016 ns. prot. 479 si forniscono di seguito i contributi sul Rapporto Preliminare Ambientale allegato alla stessa contributo che riguarda i territori dei Comuni in oggetto indicati siti in provincia di Pisa.

Il piano di sviluppo presentato propone di risolvere criticità dirette e a questi fini sono presentati oltre che nuovi elementi strutturali anche particolari interventi di miglioramento per una serie di linee anche ad AT esistenti, (principale obiettivo della sviluppo della rete, sezioni critiche nella rete primaria 380Kv) nonché realizzazione e potenziamento di elementi puntuali (stazioni)

Questo ufficio pertanto non si esprime in ordine alle motivazioni generali che promuovono il piano, al contempo ritiene però che visto il vigente PIT (piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica) approvato con Delibera del Consiglio Regione Toscana n. 37 del 27/03/15 debbano essere introdotti altresì nel processo di valutazione preliminare gli obiettivi e le azioni rispetto al vigente Piano di indirizzo, così come implementato dei contenuti di carattere paesaggistico derivanti dalla disciplina di Piano, dalle schede d'ambito paesaggistico e dal sistema delle Invarianti strutturali. In particolare si richiede l'introduzione di specifica valutazione per le aree e gli immobili di cui all'articolo 134, 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004. >

La **Soprintendenza Archeologia della Toscana**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10597 del 08/07/2016), ha comunicato quanto segue.

< Con riferimento al piano/programma in argomento) viste le note della Regione Toscana, prot. 249964, 249696, 249703 del 16.06.2016 (ns. prot. num. 9414 del 20.06.2016, ci. 34.19.04/214), considerata la comunicazione del Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, ns. prot. 9956/2016, stante l'assenza, nella documentazione pervenuta, di elementi di novità riguardanti la componente di competenza di questo Ufficio, si conferma quanto già espresso con parere endoprocedimentale, prot. num. 1374 del 27.01.2016, ci. 34.19.04/214.

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

La **Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 119109 del 08/03/2016 e prot. n. 154004 del 24/03/2016), ha comunicato quanto segue:

< Facendo riferimento alla vs. nota prot. n. TE/P20150006312 di data 10 dicembre 2015 con la quale è stato comunicato l'avvio della fase di consultazione, di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sul Rapporto Preliminare relativo ai Piani di Sviluppo (PdS) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2013, 2014 e 2015, si

25



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**Servizio V-Tutela del Paesaggio**

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.bcsp.beniculturali.it](http://www.bcsp.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

comunica quanto segue.

Premesso che la Provincia di Trento partecipa ai procedimenti di VAS di competenza statale o sovraprovinciale avvalendosi dello scrivente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali (SAVA) che cura l'acquisizione ed il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, si informa che i contributi utilizzati per l'elaborazione della presente nota sono stati formulati dai seguenti soggetti:

- Soprintendenza per i beni culturali (prot. n. 81498 dd. 18/02/2016);
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (prot. n. 74448 dd. 15/02/2016).

Secondo quanto emerge dalla documentazione, il Rapporto Preliminare è stato eccezionalmente redatto in riferimento a tre annualità (2013, 2014 e 2015) rimaste in sospeso a causa dei ritardi procedurali accumulati, allo scopo di riallineare le valutazioni inerenti i Piani di Sviluppo al tempo presente. Inoltre, diversamente dai piani precedenti, i PdS in oggetto riportano esclusivamente i nuovi interventi, non inserendo nella trattazione le azioni già pianificate anche se non ancora realizzate.

Le azioni di sviluppo per le tre annualità di riferimento si distinguono in azioni gestionali, ossia politiche di gestione della rete e azioni di adeguamento tecnologico che comportano diverse prestazioni della rete senza operare una diversa articolazione fisica, e azioni operative, che invece intervengono direttamente e fisicamente sulla rete e possono quindi generare impatti ambientali significativi. Posto che nel Rapporto Preliminare la caratterizzazione ambientale e l'analisi dei potenziali effetti sono incentrate unicamente sulle aree interessate dalle azioni operative relative alla realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali, si osserva che sul territorio della provincia di Trento non sono previsti interventi di funzionalizzazione, demolizione o di nuova realizzazione, ascrivibili alle azioni di sviluppo di carattere operativo.

Preme tuttavia evidenziare come, qualora subentrino modifiche pianificatorie interessanti la provincia di Trento, il proponente dovrà integrare la documentazione di piano, approfondendo il quadro ambientale afferente al territorio provinciale e procedendo ad una disamina degli impatti relativi ai nuovi interventi prospettati.

Per quanto concerne il paragrafo 2.1 "Inquadramento normativo della Valutazione Ambientale Strategica" del Rapporto preliminare che elenca gli strumenti normativi in materia di VAS, articolati per Regione o Provincia Autonoma, si riportano alcune osservazioni.

Relativamente alla Provincia di Trento, si puntualizza che le disposizioni inerenti il regolamento per l'applicazione nel territorio provinciale della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, sono riportate all'art. 11, commi 1 e 6 della L. P. 15 dicembre 2004, n. 10.

Si ricorda inoltre che il 12 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge provinciale per il governo del territorio (L. P. 4 agosto 2015, n. 15) che abroga, ad eccezione di alcuni articoli enumerati all'art. 124 comma 2 lettera a) della legge medesima, la legge urbanistica provinciale 2008 (L. P. 4 marzo 2008, n. 1).

Si ritiene opportuno citare anche l'art. 17 della Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 (L.P. 17 settembre 2013, n. 19) che ai commi 3 e 4 disciplina il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti in caso di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica che rientrino al contempo tra le categorie per le quali sono proscritte le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.

A integrazione di quanto menzionato al paragrafo 5.2.2 in merito alla pianificazione a livello regionale e provinciale in materia di rifiuti, si elencano di seguito gli atti pianificatori vigenti in Provincia di Trento:

- 40 Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani;
- Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione;
- Piano stralcio provinciale di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Si fa inoltre presente che in data 17 dicembre 2015 sono stati adottati dai rispettivi Comitati istituzionali il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque e il Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto

26



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

idrografico delle Alpi Orientali e del distretto idrografico del fiume Pa. >

< A seguito della Vostra richiesta di cui in oggetto, si comunica che gli shape-files dello strumento pianificatore riconducibili al P.U.P. - Piano Urbanistico Provinciale, costantemente aggiornati, sono recuperabili agli indirizzi internet seguenti.

- per consultazione e scaricamento cartografia del P.U.P. - Piano Urbanistico Provinciale:

[http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano\\_urbanistico\\_provinciale/cartografia/pagina98.html](http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/cartografia/pagina98.html)

dalla pagina per scaricare la cartella zip contenente tutti gli shape del PUP

Download cartella contenente tutti gli shape del PUP (132 MB)

REGIONE UMBRIA

La **Soprintendenza Archeologia dell'Umbria**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 297 del 14/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota prot. 32337 del 31.12.2015, relativa all'oggetto, considerato il carattere preliminare del documento, si fa presente, per quanto di competenza, la necessità che sia adottata ogni misura per garantire la salvaguardia delle aree e dei siti archeologici presenti nell'ambito regionale.

La conoscenza dei siti archeologici e della viabilità antica (già sottoposti a vincolo archeologico ed in fase istruttoria) costituiscono infatti la base fondamentale per la tutela del territorio.

In caso di esecuzione di qualunque tipo di opera pubblica, si ritiene necessaria l'integrazione della documentazione di progetto con l'esito di una verifica preventiva dell'interesse archeologico commissionata dal soggetto proponente secondo quanto previsto dall'art. 95 del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), con eventuale esecuzione di saggi di seavo.

Tale documentazione dovrà, come previsto, essere realizzata da archeologi accreditati con oneri a carico del committente.>

REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 1395 del 04/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento rapporto preliminare ambientale redatto ai sensi dell'art. 13, c. 1 del d.lgs 152/06 e s.m.i, si evidenzia che le zone di competenza di questa Soprintendenza, già interessate dal Piano di Sviluppo di Tenia del 2012, non risulterebbero interessate anche dai Piani di Sviluppo 2013-2014-2015

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 115 del 04/01/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla procedura in argomento, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto preliminare inerente al suddetto programma. Considerato che il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti osservazioni:

la valutazione delle implicazioni generabili sui beni paesaggistici e culturali coinvolti dovrà essere e rapportata all'implementazione e contestualizzazione degli obiettivi di programma, al fine di focalizzare l'analisi degli ambiti territoriali interessati, per la verifica di compatibilità del Piano proposto, con gli strumenti di pianificazione paesaggistica già attivi o in corso di redazione, nel territorio di competenza dell'Ufficio scrivente.

Nel constatare, altresì, che i dati registrati manifestano una progressiva tendenza alla riduzione del numero di

27



AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

azioni relative alla realizzazione di nuove infrastrutture, potenzialmente generatrici di significativi effetti sull'ambiente, si auspica che sia incluso tra gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale finalizzati a tutelare, recuperare e valorizzare il paesaggio e i beni culturali, anche azioni di riqualificazione, mediante interrimento delle tratte aeree esistenti su aree di particolare valore culturale e paesaggistico, compatibilmente con le esigenze di conservazione del patrimonio archeologico. >

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, (parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2241 del 02/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 32337 del 31-12-2015, (qui pervenuta in data 04-01-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 28 RE del 04-01-2016) con cui questo Ufficio veniva a conoscenza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1590/2627>), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del Piano come evidenziati dal Rapporto Preliminare,

- A) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione degli obiettivi principali del Piano e l'illustrazione delle relazioni con altri pertinenti piani o programmi e con la pianificazione sovraordinata, anche se si ravvisa l'opportunità di precisare, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, che l'attuale livello di pianificazione paesaggistica che interessa la Regione Veneto supera quanto descritto nello schema di pag. 99. Con D.G.R. 11.372 in data 17.02.2009, infatti, è Stato adottato il nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto* e in data 15.07.2009 è stato siglato il *Protocollo d'intesa per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico regionale fra Regione del Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, con l'obiettivo di dare 'validazione' paesaggistica al suddetto Piano territoriale, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio. Si ritiene, pertanto, auspicabile che i Piani di Sviluppo 2013-2014-2015 si raccordino con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo P.T.R.C.
- B) per quanto di competenza di questo Istituto, **si ritiene non valutabile la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente** e sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del piano, in quanto le azioni di sviluppo di tipo operativo individuate nei Piani non interessano né ricadono sul territorio di competenza di questa Soprintendenza.
- C) per la stessa ragione, **si ritiene non valutabile la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche** delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli scenari di piano, perché le Azioni Operative che intervengono direttamente sulla rete, introducendo nuove infrastrutture e/o modifiche agli impianti esistenti tali da poter generare interferenze con il contesto e con i valori paesaggistici espressi dal territorio interessano ambiti non di pertinenza di questo Istituto.
- D) **si ritiene, pertanto, non valutabile la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente** di competenza, in quanto nel territorio di riferimento dello scrivente Ufficio non si dà attuazione ad azioni operative ma a misure di carattere gestionale che non si concretizzano in una diversa articolazione fisica delle reti di trasmissione (RTN). Ciononostante, si ritiene utile indicare dei criteri generali di indirizzo volti a minimizzare le interferenze delle opere infrastrutturali, al fine sia garantita la massima salvaguardia degli



AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

elementi costitutivi e morfologici di beni paesaggistici e culturali. Si auspica, pertanto, siano perseguite e individuate soluzioni che mirino a limitare la visibilità degli impianti, privilegiando, anche per quelli ad alta e altissima tensione, laddove fosse ritenuto possibile, l'impiego di cavidotti interrati in luogo degli elettrodotti aeree, le cui intrinseche caratteristiche - vista la consistenza, l'altezza e continuità sul territorio dei tralicci - generano inevitabili alterazioni dei rapporti prospettici e dei cono di aperta visuale, incidendo sostanzialmente sulla qualità dei paesaggi, specialmente montani e collinari, e sul contesto di siti di interesse monumentale e archeologico. Si considera, inoltre, necessario e auspicabile che gli obiettivi di efficientamento e potenziamento della Rete di Trasmissione Nazionale muovano nella direzione di prediligere azioni operative volte ad integrare e potenziare infrastrutture e tracciati esistenti, riducendo il più possibile l'innesto di nuovi impianti, il cui inserimento sul territorio implica inevitabili ricadute paesaggistiche, a totale o parziale detrimento della qualità dei luoghi. Un'ultima considerazione concerne le cosiddette FRNP (fonti rinnovabili non programmabili) che, in base a quanto si evince nel RPA, hanno «contribuito, negli ultimi anni, ad un sensibile aumento delle difficoltà di gestione e dei rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (p. 58). Si impone, quindi, una riflessione in merito alla necessità di dettare linee strategiche e di indirizzo che limitino la frammentazione generata da dislocazioni puntuali di piccoli impianti produttivi, tali da determinare modifiche diffuse ed eterogenee sul territorio, avviando politiche che mirino alla concentrazione degli stessi, di effettiva rilevanza produttiva e dimensionale, con evidenti vantaggi in termini di preservazione e salvaguardia del paesaggio e di efficienza energetica.

- F) **si ritiene non valutabile la coerenza tra la strategia e le attività di tutela del paesaggio storico**, in quanto, come già enunciato, non sono previste azioni operative nel territorio di competenza di questo Ufficio.
- F) **si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio** e al controllo degli impatti ambientali significativi. Non sono state adeguatamente specificate le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano. In particolare, gli indicatori relativi alla tutela e alla qualità paesaggistica (Ist07, Ist08, Ist09, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15), si basano su modalità di calcolo esclusivamente aritmetiche, tali da restituire valori acritici e quantitativi, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di piano, soprattutto nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. Nella fase attuativa del piano, le azioni previste saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso APQ - Accordi di Programma Quadro, o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT. >

**OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI, in fase di scoping-VAS, dell'allora Direzione Generale Archeologia**

L'allora Direzione Generale Archeologia, (parere di competenza prot. n. 2348 del 09/03/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Si fa seguito alla nota 32337 del 31 dicembre 2015, acquisita agli atti con prot. 41 del 4.01.16, con la quale codesta Direzione Generale sollecitava l'invio dei pareri da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare.

Questa Direzione Generale, escludendo la Regione Sicilia, ha raccolto le valutazioni delle seguenti Soprintendenze Archeologia competenti:



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.bcsp.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

RS 15



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

- nota prot. 368 del 14.01.16, acquisita agli atti con prot. 368 del 19.01.16, della Soprintendenza Archeologia delle Marche;
- nota prot. 2156 del 21.01.16, acquisita agli atti con prot. 446 del 22.01.16, della Soprintendenza Archeologia della Sardegna;
- nota prot. 712 del 18.01.16, acquisita agli atti con prot. 510 del 25.01.16, della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia;
- nota prot. 1014 del 2.02.16, acquisita agli atti con prot. 1065 dell'8.02.16, della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna;
- nota prot. 1121 del 2.02.16 acquisita agli atti con prot. 1062 dell'8.02.16, della Soprintendenza Archeologia del Veneto;
- nota prot. 594 del 4.02.16, acquisita agli atti con prot. 1058 dell'8.02.16, della Soprintendenza Archeologia della Liguria;
- nota prot. 883 del 4.02.16, acquisita agli atti con prot. 1061 dell'8.02.16, della Soprintendenza Archeologia del Piemonte;
- nota prot. 1229 del 5.02.16, acquisita agli atti con prot. 1067 dell'8.02.16, della Soprintendenza Archeologia della Puglia;
- nota prot. 733 del 10.10.16, acquisita agli atti con prot. 1180 dell'11.02.16 della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo;
- nota prot. 3883 del 4.03.16, acquisita agli atti con prot. 2194 del 7.03.16, della Soprintendenza Archeologia della Campania;
- oltre alla nota prot. 684 del 2.02.16, acquisita agli atti con prot. 1060 dell'8.02.16, del Segretariato Regionale della Lombardia, e alle note:
  - prot. 176 del 14.01.16, della Soprintendenza Archeologia della Basilicata;
  - prot. 297 del 14.01.16, della Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, acquisite per le vie brevi.

Nelle note sopra citate sono state evidenziate diverse criticità che possono essere così sintetizzate:

- è stato fatto presente *«lo stato del tutto preliminare della progettazione»*;
  - è stata sottolineata da più parti la necessità di valutare il rischio archeologico dei territori interessati da Piano, «anche laddove non insista vincolo archeologico ex DLgs. 42/2004 o non vi siano specifici provvedimenti di tutela degli strumenti di pianificazione paesistica»;
  - è stato infatti notato che *«sono riportati in tabella i soli vincoli paesaggistici, mentre non vengono indicati i vincoli archeologici»*, e ciò risulta particolarmente grave nelle aree in cui si registra un'altissima densità di siti archeologici come per esempio quella di Mesagne (BR), erede di *«un insediamento messapico che ha condizionato in modo significativo l'articolazione del territorio circostante»*;
  - si è rilevato da più parti come il Rapporto Preliminare Ambientale non prenda in considerazione le Carte Archeologiche elaborate da numerose Soprintendenze, e neppure gli strumenti di pianificazione territoriale (per es. i Piani Paesaggistici Regionali o i Piani Regolatori comunali) nei quali sono segnalati i siti non oggetto di vincolo ma che comunque si configurano come "aree a rischio archeologico".
- Considerato quanto sopra descritto e il livello di progettazione delle opere a farsi, si segnala pertanto l'opportunità di evitare *«fin dalle fasi preliminari della progettazione le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo o già indiziate archeologicamente»* e di eseguire degli studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.

Rammentando che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera



RB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che fin dalle fasi di programmazione strategica deve ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio, si ricorda infine la necessità di assoggettare al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico e/o paleontologico giusta Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) tutti i progetti che deriveranno dall'attuazione del Piano. >

**TENUTO CONTO** delle valutazioni espresse dal Servizio **II-Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico** di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e dagli Uffici territoriali del MiBACT sottoelencati:

- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 2147 del 15/11/2016;
- Segretariato Regionale per la Basilicata, con nota prot. n. 251 del 03/02/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con nota prot. n. 1538 del 07/02/2017 e allegato, prot. n. 2113 del 14/02/2013;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con nota prot. n. 10505 del 21/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 1728 del 07/02/2017;
- Soprintendenza Pompei, con note prot. n. 2006 del 09/02/2017;
- Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna, con note prot. n. 10374 del 03/11/2016 e prot. n. 10623 del 10/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 9202 del 07/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 4242 del 11/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, con nota prot. n. 4263 del 02/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 6614 del 16/11/2016;
- Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 4885 del 21/10/2016 e prot. n. 10623 del 10/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 4442 del 28/02/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, con nota 4609 del 08/03/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, con nota prot. n. 2630 del 14/12/2016;
- Segretariato Regionale per la Liguria, con nota prot. n. 555 del 08/02/2017;
- Segretariato Regionale per la Lombardia, con nota prot. n. 780 del 08/02/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con note prot. n. 5235 del 04/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con note prot. n. 2063 del 08/11/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 5418 del 04/11/2016;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 6211 del 07/11/2016,

31



AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

- Segretariato Regionale per il Piemonte, con nota prot. n. 4859 del 21/10/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 5718 del 14/11/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 6238 del 07/11/2016;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra con nota prot. n. 16860 del 03/11/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con nota n. 1992 del 07/02/2017;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, con note prot. n. 3369 del 05/04/2017;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, con note prot. n. 2242 del 07/02/2017;
- Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con note prot. n. 3464 del 05/12/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con nota prot. n. 1661 del 09/02/2017;
- Regione Autonoma valle d'Aosta, con nota prot. 7575 del 09/09/2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 26212 del 31/10/2016;
- Segretariato Regionale per il Veneto, con nota prot. n. 1234 del 06/02/2017;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 26475 del 18/11/2016;
- Servizio II-Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti, Paesaggio, con nota prot. n. 7534 del 10/03/2017

**OSSERVAZIONI E CONDIZIONI DEGLI UFFICI TERRITORIALI IN FASE DI VAS**

Si riportano, di seguito, le principali criticità, in relazione alle esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, evidenziate dagli uffici territoriali del MIBACT, nelle note sopraccitate:

**REGIONE ABRUZZO**

La **Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere**, (pareri di competenza prot. n. 2147 del 15/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

IN RISCONTRO alla nota prot. n. 3377 del 6.2.2017, con la quale codesta Direzione Generale ha invitato questa Soprintendenza a far pervenire eventuali valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni, pervenuta a questo Ufficio a mezzo p.e.c. in data 7.2.2017 ed acquisita in pari data con prot. n. 626;

ESAMINATO il Rapporto Preliminare Ambientale (ex art. 13 co. 1 d.lgs. 152/2006) e gli allegati;

questa Soprintendenza ritiene di non dover inviare alcuna osservazione in merito e, pertanto, la presente viene trasmessa per il seguito di competenza. >



AB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

**REGIONE BASILICATA**

Il **Segretariato Regionale della Basilicata**, (pareri di competenza prot. n. 251 del 03/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Si segnala la scadenza del 9 febbraio p.v. quale termine ultimo per fornire riscontro alla Direzione Generale ABAP sulla richiesta di cui all'oggetto, che, per completezza, Si allega alla presente, attraverso l'adozione degli atti e dei pareri tecnici di competenza. >

**REGIONE CALABRIA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone**, (pareri di competenza prot. n. 1538 del 07/02/2017 e prot. n. 2113 del 14/02/2013), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento alla nota di codesto Superiore Ministero indicata in oggetto concernente la procedura VAS, visti gli atti d'ufficio e esaminata la documentazione consultabile dal sito del Ministero dell'Ambiente questa Soprintendenza fa presente quanto segue:

Nei Piani di sviluppo per gli anni 2013-2014-2015 della Rete Elettrica Nazionale non risultano inseriti interventi ricadenti nell'ambito della Provincia di Cosenza Catanzaro e Crotone - Regione Calabria - per cui non risulta a carico di questo Ufficio la competenza sul rilascio di alcun parere.

Tuttavia presso gli archivi - se può servire - di quest'Ufficio risulta un parere espresso nel 2013 per il Piano di sviluppo Terna 2012 precedentemente inviata da questa Soprintendenza recante n°2113 del 14/02/2013 che si allega (*un estratto*).

Nella stessa, infatti, vengono illustrati tutti gli aspetti legati ad uno attento studio di compatibilità paesaggistica in stretto rapporto con le opere previste, coniugando in un giusto equilibrio le opere da realizzare con il paesaggio naturale/antropico designato dalle trasformazioni che la rete richiede fino al suo completamento. Pertanto possano ad oggi ritenersi utili e valide tutte le osservazioni di carattere generale elencate e contenute nella nota.

Inoltre per futuri programmi d'intervento la progettazione dovrà uniformarsi al QTRP approvato dalla Regione Calabria adottato dal C.R. con D.C.R. n°300 del 22 Aprile 2013 e approvato in via definitiva con delibera del 03 Agosto 2016 dal CR.- [Pubblicazione BURC n°84 del 05-08-2016-All. Tomo, IV]. >

< A riscontro della nota di codesta Direzione Regionale indicata a margine ed afferente alla procedura VAS segnata in oggetto questa Soprintendenza, esaminati gli atti consultabili dal sito [www.terna.it](http://www.terna.it), ritiene di premettere, in linea generale, quanto segue:

- L'esame degli elaborati prodotti da Terna Spa fa emergere che in più punti del rapporto e degli atti preparatori viene evidenziata la mancanza, in Calabria, di un piano paesaggistico Regionale; tale circostanza, ovvero quella della mancanza di un piano paesaggistico, fa sì che a livello delle analisi finora prodotte dal richiedente si inneschi l'idea che le opere di cui è in corso la valutazione vadano ad interessare in maniera relativa, porzioni di territorio di valore paesaggistico (anche rispetto ad altre regioni) e che quindi vi siano minori verifiche da effettuare.

- In attesa della prossima definitiva adozione del piano paesaggistico regionale assume un valore particolare la ricognizione preliminare, relativamente alle aree interessate, di tutti i vincoli operanti ai sensi del D.L.vo 42/2004 (anche di quelli non immediatamente identificabili come quelli dell'articolo 142 lettera h), nonché la ricognizione di tutti i valori paesaggistici, non solo di carattere naturale, che caratterizzano il territorio. Si auspica, in tal senso, che le scelte progettuali che si andranno ad effettuare tengano conto della presenza anche dei paesaggi agrari storicizzati, di particolari culture uniche e di pregio (anche se non riconosciute ufficialmente come

33



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@maileert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@maileert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@maileert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@maileert.beniculturali.it)

AB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

tali), di particolari condizioni orografiche, della vicinanza di contesti urbani storicizzati, ecc..

- In considerazione del fatto che, così come evince anche dallo stesso rapporto della Tema Spa, la Calabria presenta un surplus di produzione di energia e che la stessa Regione è attraversata da dorsali ad alta tensione nord-sud i cui segni sono ben visibili sul territorio, si auspica che le opere ed i nuovi collegamenti da eseguire siano limitati e che, dove possibile, ci si avvalga di linee esistenti per affiancamenti e/o sovrapposizioni nonché per le opere ed i manufatti di stoccaggio di energia in sovrapproduzione, della vicinanza di opere già esistenti e, meglio ancora, di tipologie di tipo rimovibile, o che almeno, possano percepirsi come tali.

- Per quanto attiene alle successive fasi di progettazione delle opere, soprattutto per gli elettrodotti, si ritiene che particolare cura debba essere riservata all'individuazione di una serie di tracciati alternativi da sottoporre alla procedura VIA ivi compresa la possibilità, in alcune aree particolarmente sensibili, di ricorrere a linee interrate. Nella scelta dei tracciati e delle soluzioni tecniche dovranno essere evitati (per quanto possibile) sostegni di altezza tale da interferire con le norme riferite alla navigazione aerea che, per tale motivo, dovranno essere realizzati con tinteggiature a contrasto (bianco- rosse). Si ritiene, inoltre, che, ai fine di un migliore e generalizzato inserimento paesaggistico, per le linee aeree debbano essere utilizzati i sostegni di ultima generazione (monostelo, traliccio tipo Foster o RosentalDutton) e ciò partendo dalla considerazione che - soprattutto nelle tensioni del 380 mila volt e del 150 mila volt - ogni inserimento paesaggistico è, nei fatti, una forzatura che potrebbe essere resa più accettabile con una migliore qualità architettonica dei manufatti impiegati.

- Per quanto attiene alla previsione progettuale di installare sistemi di accumulo diffuso dell'energia elettrica in surplus si ritiene che la scelta dei siti debba essere effettuata tenendo presente la necessità di ridurre al minimo indispensabile la creazione di nuove linee. Il posizionamento dei siti stoccaggio non dovrà interessare aree vincolate o di pregio e le opere dovranno presentare carattere di reversibilità evitando, per quanto possibile, la realizzazione di superfici continue in c.a. e strade asfaltate dovendosi preferire soluzioni di tipo naturalistico. Per un migliore inserimento dei manufatti, si ritenebbe opportuna la creazione, lungo il perimetro, di dune, artificiali da mantenere, a verde con soprastanti recinzioni anch'esse rifinite a verde (con siepi ed arbusti) ed anche con piantumazioni di alberature già adulte. Si ritiene, inoltre, che il posizionamento delle batterie di accumulo debba presentare carattere di reversibilità che non sia solo possibile ma anche percepibile (appoggi sopraelevati e non cementati, tinteggiature di tipo mimetizzante ecc.). Si ritiene, peraltro, necessario che le opere di mitigazione siano oggetto di autonomi atti progettuali e studi specifici così come di tecnici e architetti paesaggisti per la formulazione di "piani del verde".

- Particolare attenzione dovrà, infine, essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà, di legge, necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D.L.vo 42/2004 e s.m.i.. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze. (...)

## REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino**, (pareri di competenza prot. n. 10505 del 21/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Questa Soprintendenza riscontra la nota con prot. n. 13355/2016 di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V evidenziando quanto nel seguito esplicitato in merito alla consultazione, ai sensi degli artt. 11, artt. 13 - 18 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dei Pds 2013 — 2014 — 20 15 della Soc. Terna— Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (cfr. G.U. n. 208 del 6/9/2016). La citata nota ministeriale con

34



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

prot. n. 13355/2016 precisa che "la valutazione richiesta viene effettuata su uno strumento di programmazione (Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2013, 2014, 2015) che per sua natura definisce linee di indirizzo e strategie di intervento e non singoli progetti già elaborati" ed indica quali aspetti approfondire per l'espressione delle considerazioni di competenza.

La procedura VAS in questione comprende, perciò, le tre annualità in sospeso dei Piani di Sviluppo (2013, 2014, 2015).

## Piano di Sviluppo per l'annualità 2013

Il PdS 2013 riporta una tabella "Opere in realizzazione autorizzate ai sensi del D.Lgs. 387/03 per le connessioni relative a stazioni elettriche" indica che:

- l'elettrodotto ("BL 150 KV") "Goletto - Castelnuovo" ricade, erroneamente, in Puglia e non in Campania;
- la "Stazione 220/150 KV Montesano sulla Marcellana" è ubicata, non correttamente, in Basilicata e non in Campania.

Nella tabella "Principali opere con iter autorizzativo avviato prima del 2012" evidenzia, invece, il potenziamento dell'elettrodotto AT 150 KV s.t. "Buccino Contursi" (codice «BL - 174/2009») la cui progettazione non consta che sia stata, tuttora, definita e rispetto al quale questa Soprintendenza ha espresso già dei provvedimenti sul Progetto Definitivo indicando precise prescrizioni.

Relativamente sia all'elettrodotto 150 KV "Goletto - Castelnuovo", sia alla "Stazione 220/150 KV Montesano sulla Marcellana" la documentazione a riguardo predisposta, oltre a non contenere un adeguato quadro conoscitivo come anche un'approfondita verifica della sostenibilità di entrambe le opere rispetto alla loro sostenibilità paesaggistica e conciliabilità con la tutela dei beni culturali ovvero la coerenza con la pianificazione di vario livello, non rileva neppure né gli atti autorizzativi in merito rilasciati, né lo stato di realizzazione, né le serie problematiche che la loro esecuzione ha determinato sfociate anche in procedimenti giudiziari e/o in contenziosi amministrativi ancora in itinere.

Inoltre, prima della presentazione della Proposta di Variante "Stazione elettrica 220/150 KV di Montesano e raccordi aereo/cavo per la connessione alla RTN" solo del 2015 (codice di riferimento "EL 351") relativamente alla quale, sempre dalla Soc. Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., è stata attivata presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA tale Stazione Elettrica di Trasformazione era di classe 380/150 KV e non di 220/150 KV.

## Piano di Sviluppo per l'annualità 2014

Il PdS 2014 riporta una tabella "Opere di sviluppo in realizzazione autorizzate ai sensi del D.Lgs 387/03 per le connessioni relative a stazioni elettriche di trasformazione (nuove stazioni elettriche ed ampliamenti di trasformazioni esistenti) e nuove stazioni di smistamento" (tabella 6) indica che:

- l'elettrodotto ("BL 150 KV") "Goletto - Castelnuovo" ricade ancora, erroneamente, in Puglia e non in Campania;
- la "Stazione 220/150 KV Montesano sulla Marcellana" ora è ubicata in Campania, ma sempre con la classe sbagliata (220/150 KV e non 380/150 KV).

Permangono le gravi carenze ed omissioni già sopra segnalate.

Si inserisce tra loro, nella tabella "Principali opere in realizzazione con iter autorizzativo 239/04 conseguito negli anni precedenti al 2013" il potenziamento dell'elettrodotto 380 KV "Foggia - Benevento II" (codice "EL - 779" senza specificarne, neanche in linea di massima, il tracciato e le interferenze con gli altri elettrodotti esistenti e/o in fase di realizzazione).

35



AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

## Piano di Sviluppo per l'annualità 2015

Il PdS 2015 riporta una tabella "Opere di sviluppo in realizzazione autorizzate ai sensi del D.Lgs. 387/03 per le connessioni relative a stazioni elettriche di trasformazione (nuove stazioni elettriche ed ampliamenti di trasformazioni esistenti) e nuove stazioni di smistamento" indica che:

- l'elettrodotto (BL 150 KV) "Goletto - Castelnuovo" continua ad essere collocato, erroneamente, in Puglia e non in Campania;
- la "Stazione 220/150 KV Montesano sulla Marcellana" è posta in Campania, ma sempre con la

classe sbagliata (220/150KV e non 380/150 KV).

Permangono, ugualmente, le gravi carenze ed omissioni già sopra segnalate in riferimento al PdS 2013.

Nel PdS 2015 si inserisce nella tabella "Principali interventi per favorire la produzione da fonti rinnovabili", per la prima volta, l'elettrodotto 380 KV "Deliceto - Bisaccia" (codice "505 - P") considerato tra gli "interventi prioritari in iter autorizzativo" ed un'infrastruttura chiave. Pure in questo caso la documentazione a riguardo esibita, non specifica né, in linea di massima, il tracciato, né le interferenze con gli altri elettrodotti esistenti e/o in fase di realizzazione.

## Considerazioni e valutazioni complessive sui Piani di Sviluppo 2013 - 2014 - 2015

La "Stazione 220/150 KV Montesano sulla Marcellana" (o meglio "380/150 KV") e l'elettrodotto "Goletto - Castelnuovo" già, quantomeno parzialmente, realizzati non possono essere valutati come interventi in previsione rispetto ai quali poter, ad esempio, suggerire eventuali misure correttive o scegliere la soluzione meno invasiva tra più ipotesi o opzioni. Entrambi non hanno avuto provvedimenti autorizzativi espressamente espressi da questa Soprintendenza che ora, di fatto, li dovrebbe valutare "a sanatoria" contrariamente alle stesse finalità ed al contenuto del procedimento di VIA e/o di VAS.

Le errate localizzazioni degli interventi in esame (addirittura di regione) hanno potuto indurre in errore i vari soggetti competenti da coinvolgere nel procedimento come anche la sola indicazione del dato conoscitiva nei Piani di Sviluppo 2013, 2014 e 2015 (sprovvisti di documentazione adeguata anche per gli aspetti di competenza di cui al D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i.) non consente alcuna valutazione appropriata.

L'elettrodotto "Goletto - Castelnuovo" interferisce negativamente, tra l'altro, con l'Abbazia del Goletto di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), sottoposta con le disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del Codice dei beni culturali e paesaggistici, oltre che con un vasto contesto territoriale della valle dell'Ofanto in alta Irpinia.

La Stazione Elettrica di Montesano sulla Marcellana rientra, invece, in una zona tutelata paesaggisticamente in base all'art. 142 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i..

La realizzazione, già parzialmente avvenuta, della Stazione Elettrica 380/150 KV della società TERNA in località Tempa San Pietro a Montesano Scalo, fraz. di Montesano sulla Marcellana, ha presentato problematiche molto serie, tuttora irrisolte, e che hanno determinato negli ultimi anni vari contenziosi amministrativi in parte definiti ed in parte ancora aperti.

Relativamente a detta Stazione, i cui lavori iniziati nell'estate 2011 sono stati sospesi nello stesso anno e di conseguenza non conclusi.

A tale riguardo, si resta dell'avviso che la realizzazione delle opere "autorizzate" e parzialmente eseguite siano frutto di procedimenti confusi ed anomali, tanto da essere ancora subjudice ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 152/2006 s.m.i. attivato dal Settore Tutela dell'Ambiente (oggi U.O.D. Valutazioni Ambientali) della Regione Campania. In merito a ciò si richiama e si condivide quanto rappresentato dalla Regione Campania, D.G. per l'Ambiente e Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 653198 del 6/10/2016 (all. n. 1).

Quest'Ufficio rileva che l'ubicazione della Stazione Elettrica di qua è, di fatto, non più pertinente al funzionamento degli Impianti Eolici che in origine, per quanto sostenuto dalla stessa Società, ne avevano determinato la necessità e l'ubicazione nel territorio tenuto conto che l'impianto eolico di 140 MW proposto dalla Soc. Essebisse Power s.r.l.

36



AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

per Casalbuono/Montesano sulla Marcellana ormai non è più attuabile non essendo iniziati i relativi lavori nel tempo utile concesso dall'apposito DD. regionale, mentre l'istanza dell'impianto eolico di 51 MW (poi ridotto a 33MW) progettato, per il solo territorio di Montesano sulla Marcellana, dalla Soc. Ravano Green Power s.r.l. (sul quale questa Soprintendenza ha espresso parere contrario con prot. n. 35396 del 18/12/2012 in sede di Conferenza dei Servizi) non consta essere stato ancora definito dalla Regione Campania.

Nel dicembre 2015 il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha attivato, su istanza della Società proponente, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto "EL 351: Stazione elettrica 220/150 KV di Montesano e raccordi aereo/cavo per la connessione alla RTN" in merito alla quale questa Soprintendenza ha esplicitato ampiamente le proprie spiegazioni e valutazioni con gli atti, allegati alla presente, ai quali rimanda sostanzialmente e cioè alle comunicazioni con protocollo mi. 638 del 12/1/2016 (alle. n. 2) e 9445 del 21/4/2016 (all. n. 3) nonché alla NOTA TECNICA del 30/5/2016 (all. n. 4).

Per quanto concerne la coerenza con la pianificazione territoriale, provinciale e comunale "non risulta effettuata l'analisi di coerenza esterna dell'opera con gli strumenti di tutela piani, quali Piano del Parco, P.T.C., P.T.C.P., ecc." come sostenuto dal Comune di Montesano sulla Marcellana nelle proprie osservazioni sull'oggetto (all. n. 5).

Preoccupa, al contempo rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica e dei beni culturali, la nuova previsione dell'elettrodotto 380 KV "Deliceto - Bisaccia" (codice "505 - P") rispetto al quale, per la mancanza sempre di descrizione e per l'assenza di ipotesi alternative, non se ne riesce a comprendere il contenuto.

**Per quanto sopra esposto questa Soprintendenza è dell'avviso che vada reso parere contrario in merito alla VAS di cui in epigrafe almeno per quanto concerne le opere previste nel territorio di competenza. >**

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento**, (pareri di competenza prot. n. 1728 del 07/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento alla pregressa nota di Codesta Direzione Generale, riguardante la richiesta di parere relativo alla Valutazione Strategica sul Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in oggetto e alla successiva nota di sollecito, acquisita con riferimento MiBACT-SABAP-CE PROTOC 0001601 06/02/2017, questa Soprintendenza comunica che a tutt'oggi non risultano pervenute le integrazioni chieste alla Soc. Terna con nota MiBACT-SBEAP-ARCHIVIO 0007453 07/06/2016, riguardante l'individuazione del tracciato relativo all'intervento della stazione 380 kV di S.Maria Capua Vetere (CE).

Si segnala, inoltre, che i contenuti della documentazione presentata da Terna appaiano del tutto inidonei a consentire qualsivoglia valutazione degli interventi previsti e delle possibili interferenze con le aree e i beni protetti ai sensi del Codice dei Beni Culturali. >

**La Soprintendenza Pompei**, (pareri di competenza prot. n. 2005 del 09/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In riferimento alla nota 3277 del 03.02.2017 acquisita agli atti con prot. 1717 del 06.02.2017, si ribadisce quanto già comunicato con note Ns prot. 712 del 18.01.2016.2016 e prot. 5084 del 25.03.2016, che le aree interessate dagli interventi in oggetto non sono di competenza di questo Ufficio che non è al momento interessato dalle azioni previste dal Piano. >

## **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Il Segretariato Regionale dell'Emilia Romagna**, (pareri di competenza prot. n. 10374 del 03/11/2017 e prot. n.10263 del 10/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In riferimento alla nota Prot. 13355 del 03.10.2016 di codesta Direzione Generale, con la presente questo Segretariato formula il proprio contributo ai fini della Valutazione Ambientale Strategica sul Piano in oggetto e sul

37



AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

relativo Rapporto Ambientale, ad integrazione ed in coerenza con quanto già espresso con nota prot. 1165 del 02.02.2016 in fase di consultazione preliminare.

In merito alla completezza del quadro conoscitivo, per gli aspetti di competenza di questo Ministero, si ribadisce la necessità di una ricognizione dei beni tutelati sul territorio previsti dalla Parte II e Parte III del Codice dei Beni Culturali, dalla Convenzione sul patrimonio culturale dell'Unesco e dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

A tal fine, per quanto concerne la regione Emilia-Romagna si rimanda alle seguenti fonti: le banche dati SITAP, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e il Piano Territoriale Paesistico Regionale, rispetto al quale in data 04 dicembre 2015 è stata sottoscritta l'intesa tra il Segretariato e la Regione per l'adeguamento del piano al Codice dei Beni Culturali; si fa presente, altresì, che l'intero patrimonio culturale architettonico e archeologico regionale tutelato dalla Parte II del Codice è georeferenziato e consultabile sul sito [www.patrimonioculturale-er.it](http://www.patrimonioculturale-er.it).

In riferimento all'Allegato III - "Gli indicatori di sostenibilità" si specifica che devono essere considerati tutti i beni immobili tutelati dalla Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e i siti UNESCO, pertanto, non è ammissibile la limitazione ai soli beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. così come previsto all'ist. 09-Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge.

Tale riferimento limita di molto il raggio d'individuazione delle aree d'interesse paesaggistico cui si fa riferimento, senza che si chiariscano i motivi dell'esclusione di tutte le altre aree tutelate ai sensi della parte III del Codice.

All'interno del Rapporto Ambientale occorre che i medesimi indicatori su menzionati siano oggetto del monitoraggio del Piano, da effettuarsi con la partecipazione di questo Ministero.

In merito alla coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e paesaggistici in relazione alle strategie d'intervento, risulta indispensabile una puntuale localizzazione dei singoli interventi rispetto alle tutele che insistono sul territorio, ma anche rispetto ai valori paesaggistici che possono essere individuati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che considera il paesaggio un bene della collettività che va salvaguardato indipendentemente dalla presenza o meno di zone di pregio. In questa complessa valutazione del paesaggio diventa fondamentale elevare il grado di consapevolezza attraverso forme partecipative che possano garantire un adeguato livello di qualità e di compatibilità paesaggistica degli interventi.

Per quanto attiene i principi che dovranno essere assunti anche come riferimento per la valutazione delle scelte e delle priorità degli interventi che incidono sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale, si dovrà far necessariamente riferimento a quanto enunciato nel Codice dei Beni Culturali, alla Convenzione sul patrimonio culturale dell'Unesco e, non ultimo, quelli espressi nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Ogni "ambito paesaggistico" è unico e complesso, il che rende difficile, per non dire impossibile, individuare delle componenti paesaggistiche e culturali univoche a cui attribuire "pesi" secondo criteri che non possono che essere soggettivi. Per questa ragione, anche relativamente ad altri procedimenti, questo Segretariato ha più volte espresso forti perplessità sulla validità del metodo di verifica della sostenibilità di un piano fondato sull'applicazione di una formula matematica da cui far derivare un risultato automatico. Si auspica, quindi, che le valutazioni paesaggistiche dei puntuali interventi si possano effettuare, per quanto possibile, "caso per caso", in riferimento al patrimonio culturale presente nel contesto, considerato su una adeguata scala territoriale.

Riguardo l'esito degli impatti degli interventi infrastrutturali, si ritiene opportuno ribadire che, per quanto concerne gli interventi che interesseranno i beni culturali e il paesaggio tutelati dal Codice, ci si dovrà attenere al principio fondamentale della compatibilità paesaggistica che si fonda sulla qualità intrinseca dell'intervento e il conseguente miglioramento del contesto paesaggistico in cui si inserisce (anche per quanto concerne la valorizzazione), superando definitivamente il ricorso ad opere di mitigazione o ancora peggio di compensazione paesaggistica (v. recente Sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI n.3652/2015). >



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, (pareri di competenza prot. n. 9202 del 07/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< A riscontro della nota citata a margine, verificato che i Piani in oggetto non riguardano territori di competenza di questa Soprintendenza, si comunica che l'Ufficio scrivente non ha osservazioni da fare sull'argomento. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**, (pareri di competenza prot. n. 19294 del 11/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento alla consultazione in oggetto, esaminata la documentazione disponibile online, questa Soprintendenza comunica che gli interventi previsti dal PdS nelle annualità indicate non ricadono in territori di competenza di questo ufficio.

Si ritiene utile evidenziare che questo ufficio, pur concordando il linea generale con i metodi di analisi e di valutazione degli impatti proposti da Terna nel Rapporto Preliminare di cui trattasi, rileva che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico) (già artt. 95-95 D.Lgs. 163/2006, ora in D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 1) riguardante l'esecuzione di opere pubbliche, I progetti preliminari devono essere corredati di uno specifico dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi, esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.

Secondo la normativa citata, l'onere di redigere tale studio preliminare è a carico della committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati, secondo l'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (già art. 95.1-2 D.Lgs. 163/2006). >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini** (pareri di competenza prot. n. 4263 del 02/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Il piano in oggetto colloca le proposte ad un livello strategico preliminare e pertanto si ritiene opportuno premettere che per i singoli interventi un parere definitivo potrà essere espresso quando saranno note le specifiche aree di insediamento e le caratteristiche delle opere da realizzare.

Le funzioni amministrative assegnate a questo Istituto ai fini della tutela coinvolgono le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, un territorio, da un punto di vista paesaggistico, variegato e complessivamente di notevole suggestione (al cui interno si collocano un cospicuo numero di aree dichiarate di rilevante interesse pubblico) articolato da emergenze storiche di eccezionale interesse.

Gli interventi ipotizzati prevedono la rimozione delle limitazioni sulla direttrice 132 kV «Faenza - Modigliana - Predappio - I. Ridracoli —Quarto Talamello» e incremento della magliatura di rete tra San Martino in XX e il nodo di Talamello.

Il tratto Faenza- Modigliana - Predappio —I. Ridracoli —Quarto - Talamello interessa tre province di competenza della Soprintendenza e cioè Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e nel tratto del crinale appenninico Emiliano-Romagnolo al confine con la Toscana.

Da quanto si può rilevare dalla documentazione pervenuta, le limitazioni sulla direttrice sopra richiamata non comporterebbero modifiche significative sul territorio in quanto si tratterebbe di adeguamenti tecnici di preesistenti tracciati.

E bene ricordare, qualora fossero previsti interventi di modifica dello stato dei luoghi, l'ampia area soggetta a tutela paesaggistica del comune di Brisighella di cui ai D.M. 24.10.1968; D.M. 20.09.1974; D.M. 12.09.1975; D.D.R.

39



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RS



*Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

07.11.2013 ( G.U. n 288 del 09.12.2013), relativo ad un ampia area in località Monte Romano: D.M. 30.07.1975 che oltre al territorio di Brisighella interessa i comuni di Rioto Tenne e Casola Valsenio; a questi vanno aggiunti aree soggette a tutela nella provincia di Forlì-Cesena come i centri storici di Bagno e San Piero in Bagno e del rilievo sulla Vallata del Savio in zona S. Piero in Bagno e Bagno di Romagna, compresa l'emergenza di Corzano (D.M. 30.10.1996).

L'intervento strategicamente più significativo riguarderebbe l'incremento della magliatura della rete dal nodo di Talamello a San Martino in XX.

L'area interessata dall'intervento comprende paesaggi ed emergenze architettoniche di elevato interesse collocati nelle vallate definite dal fiume Marecchia e, in un contesto più limitato, i parte dei territori attraversati dal fiume Uso e torrente Marano.

Oltre ai fiumi ed alle aree boscate si citano anche i seguenti specifici provvedimenti di tutela: area Montetiffi e alta valle Marecchia ( D.M.14.11.199; G.U. n. 41 del 19.02.1997); Colle Le Grazie ( D.M. 22.11.1924); Santarcangelo di Romagna- centro storico e zona panoramica (D.M. 26.03.1970; C.U. n 122 del 18.05.1970); Colli di San Martino, Montelabbate e San Lorenzo in Correggiano D.M. 03.01.1996; G.U. n 144 del 21.06.1996); Montefiore Conca- centro storico e area collinare ( D.M. 12.06.1997) : zona di monte Perticara e del monte Aquilone, nel Comune di Novafeltria (D.M. 05.05.1969); Rupe di San Leo (D.M. 12.03.1952; G.U. n 77.31.03.1952); la Rupe di Pietracuta, nel Comune di San Leo (D.M. 18.01.1969; G.U. n 132 del 26.05.1969); Covignano nel comune di Rimini (verbale del 23.04.1997; affisso il 02.03.1998); valli fiumi Marecchia e Uso, centri di Torriana, Montebello e Madonna di Saiano nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana (D.M. 18.09.1996); abitato del Comune di Verucchio (D.M. 26.03.1970), ampliamento area di tutela dell'abitato del comune di Verucchio (D.G.R. Emilia - Romagna n. 2547 del 21.12.1999).

Sono presenti emergenze architettoniche d'interesse culturale come il castello di Montebello, Scorticata di Torriana, il centro storico di Verucchio, il santuario di Saiano, i castelli di Montefiore Conca e San Leo e altre opere di carattere religioso e civile.

La descrizione delle emergenze tutelate evidenziano una lampante criticità con il territorio.

Il piano di sviluppo proposto da TERNA s.p.a. ha indicato l'estensione della ricognizione e la caratterizzazione dei luoghi introducendo delle aree di studio individuate come una porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione. Il piano specifica anche che: "La puntuale individuazione dei punti da collegare sarà effettuata da Terna nel corso degli approfondimenti progettuali. L'area di studio è espressione non di un Silo d'intervento o di un canale di infrastrutturazione, quanto invece dello spazio di attuazione di un'azione di Piano che, nella successiva fase progettuale, potrà concretizzarsi attraverso "n" possibili soluzioni di tracciato".

Considerato il delicato contesto dell'area appare evidente che l'ambito di studio è funzionale ad un primo sommario approccio per una stima delle possibili variabili coinvolte nella fattibilità di un intervento di massima.

L'area coinvolta, intesa come modifica o interferenza della sensibilità percettiva, nella realtà dovrà tenere conto delle molteplici e variegate articolazioni del territorio (fondo valle, crinali, pendii, emergenze architettoniche, estensione delle valli, ecc.). Da una prima valutazione di massima si ritiene che siano da privilegiare linee elettriche non in elevazione, fatta salva la salvaguardia di reperti archeologici. Nello stesso tempo, considerata la caratterizzazione dei luoghi, è già prevedibile che l'attività progettuale ed esecutiva dovrà perseguire soluzioni per le opere edilizie (per esempio cabine e io centrali) che emettano elementi seriali sistematicamente ripetitivi (di produzione industriale) senza tenere conto delle necessarie articolazioni richieste dallo specifico contesto in cui saranno collocate. Si ritengono opportune e utili tali indicazioni in quanto in quanto elementi importanti nella valutazione della stima delle variabili coinvolte già in fase preliminare.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, si sottolinea che una effettiva valutazione degli impatti possibili del progetto in argomento all'interno del territorio di competenza sarà possibile solo sulla base di una

40



AB 8



# Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

successiva elaborazione di interventi e progetti di maggiore dettaglio, in cui siano definite le operazioni di scavo e quindi gli impatti nel sottosuolo.

Sulla base dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 i progetti dovranno essere corredati di una relazione archeologica preliminare che permetta di inquadrare meglio le potenzialità archeologiche del settore della Romagna interessato dagli interventi, in quanto caratterizzato da una presenza diffusa di testimonianze archeologiche riconducibili a diverse fasi cronologiche (fase pre-protostorica ed epoca romano-medievale).

In merito alla stesura di tali relazioni archeologiche, si ritiene opportuno un coinvolgimento di questa Soprintendenza per meglio definire le modalità di recupero dei dati, in quanto alcuni territori comunali sono stati interessati in passato da indagini e ricognizioni di superficie e si sta procedendo con l'elaborazione di carte di potenzialità archeologica in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale (PSC), che possono aiutare nel predisporre l'inquadramento generale delle aree. >

## REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, (parere di competenza prot. n. 6614 del 16/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In risposta alla nota di codesto Servizio V Tutela del Paesaggio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio evidenziata al margine (in data 3 ottobre 2016 prot. n. 13355 pervenuta il 3 ottobre 2016 ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 11 ottobre con il prot. n. 4559);

esaminati i documenti trasmessi tanto generali che relativi allo specifico territorio di competenza di questa Soprintendenza, che è quello della regione Friuli Venezia Giulia, ed in particolare il Rapporto Ambientale (RA) previsto dall'art. 13 *Redazione del rapporto ambientale* e successivi del D. Lgs. 152/2006 (cosiddetto "Codice dell'Ambiente") e ai riferimenti in esso contenuto al Monitoraggio previsto dall'art. 18 *Monitoraggio* del Codice; questa Soprintendenza in quanto autorità con competenza ambientale (ACA) relativa ai beni tutelati dalla Parte II *Beni culturali* e dalla Parte III *Beni paesaggistici* del D. Lgs. 42/2004 (il cosiddetto "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio") trasmette le seguenti osservazioni per gli aspetti ambientali di stretta competenza:

Premesso che, come osservato da diverse autorità competenti quali ISPRA (con nota di trasmissione del 4 novembre 2016) e dalla Provincia Autonoma di Trento (con nota di trasmissione dell' 8 marzo 2016),

- il RA è stato redatto invece che annualmente, come di norma, con riferimento a tre anni, 2013, 2014, 2015;
- il RA riguarda esclusivamente i nuovi interventi, escludendo dalla trattazione le azioni già pianificate ante 2013 anche se eventualmente non realizzate;

### 1. Esigenza di chiarimenti su tipo e consistenza delle previste azioni di "rimozione delle limitazioni alla funzionalità della rete.

Infatti, come da RA pp 339-345, gli unici interventi nella Regione FVG riguardano il PdS 2013, interessano esclusivamente la Rete AT nell'area a nord di Udine e rientrano tutti nel tipo "Azioni di funzionalizzazione", vale a dire "azioni operative su assett esistenti" che, come sintetizzato nella Figura 4-9 *Caratteristiche tecniche e ambientali delle tipologie di azioni proposte per la classificazione* a p. 71 del RA, a differenza delle "Azioni operative di nuova infrastrutturazione", che consistono invece in nuovi collegamenti e nuove stazioni elettriche, "non comportano un incremento della consistenza della rete" ma piuttosto "la modifica di alcuni suoi singoli componenti". Tali azioni (1) consentono di eliminare criticità funzionali mediante la

<sup>1</sup> Nel territorio di competenza si tratta dei seguenti interventi:

2A Rimozione limitazioni dell'elettrodotto 132 kV Tarvisio - Chiusaforte

2B Rimozione limitazioni dell'elettrodotto 132 kV Chiusaforte - Tolmezzo



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

sostituzione/adeguamento di elementi sia in stazioni o sulle linee, oppure tramite l'installazione di componenti, quali reattanze e condensatori, nelle stazioni elettriche esistenti."(RA p.65 e p. 81).

Per questo tipo di azione quindi, secondo la citata classificazione a p.71 della RA, "le modifiche alla consistenza della rete sono non rilevanti, perché le azioni comportano solo modifiche di scala locale" e pertanto "gli effetti ambientali sono non rilevanti, perché le azioni non comportano interessamento di nuovo territorio e hanno l'obiettivo di ottimizzare le funzionalità esistenti". In coerenza con questo assunto il RA non ha preso in considerazione le interazioni con il patrimonio culturale e paesaggistico. Ed inoltre, premesso che l'individuazione dell'Area studio per interventi di funzionalizzazione con effetti territorializzabili (pp. 84-86) si basa sulla correlazione tra tipo di azione e effetti ambientali potenzialmente generati da ciascuna di tali azioni, nel RA non sono stati previsti indicatori di sostenibilità per le azioni di funzionalizzazione in relazione ai beni culturali e paesaggistici (p. 92) ed analogamente nello specifico piano annuale 2013 (PdS 2013: aree intervento e analisi p. 155).

Premesso inoltre che non è chiara la natura e la localizzazione degli interventi di funzionalizzazione aventi effetti territorializzabili, nell'analisi dell'area a nord di Udine (pp. 161-166, PdS 2013, 7.2.2 Area a nord di Udine), non è fatto cenno – nemmeno in negativo – ad una avvenuta valutazione delle potenziali interferenze con beni monumentali, e specificamente archeologici, salvo l'assenza di siti UNESCO (pp. 162, 165, 166).

Tuttavia, come già rilevato da ARPA FVG nella sua comunicazione in data 20 ottobre 2016 per quanto riguarda le citate azioni di funzionalizzazione della Rete AT dell'area nord di Udine (qui elencate alla nota 1) non è chiaro in che cosa consistano esattamente le "rimozioni di limitazioni" e le relative modifiche sia pure alla scala locale. Per cui, considerata la natura anche puntuale dei beni oggetto di tutela culturale e paesaggistica, questa Soprintendenza non è in grado di escludere, senza il richiesto chiarimento sul tipo e la consistenza di tali interventi, che la rimozione degli elementi limitanti possa

avere un impatto negativo sui tali beni, in particolare paesaggistici ed archeologici eventualmente insistenti nel sito oggetto di intervento, come evidenziato anche nella parte della comunicazione della Regione FVG in data 7 marzo 2016 di competenza del Servizio Paesaggio e Biodiversità.

Considerato infatti che l'analisi riguarda un tracciato lungo 75,5 chilometri (39+26,5+10 km), che attraversa dieci (10) comuni della provincia di Udine, lungo un asse interessato dalla viabilità di età romana, su precedenti tracciati protostorici e con continuità in epoche successive, si valuta necessaria un'analisi delle potenziali interferenze. In conseguenza dell'assenza di Indicatori di sostenibilità territoriale per i beni culturali e paesaggistici, l'Analisi degli effetti ambientali dell'intervento "Area a nord di Udine" (pp. 338-345) non offre elementi utili alla valutazione delle ricadute positive o negative sui beni stessi. Analogamente, l'utilizzo del solo indicatore "Variazione della qualità di vita dei cittadini" per la stima degli effetti ambientali cumulati (pp. 440-441) non rileva per la materia di competenza.

Va inoltre rilevato che (Rapporto ambientale pp. 68) fra le fonti prese in considerazione per i Beni monumentali mancano i vincoli ex Codice dei Beni culturali: si fa infatti riferimento ai vincoli solo per i beni paesaggistici, mentre si rinvia alla sola Carta del rischio ICR per i beni monumentali; al contrario, per i beni monumentali e archeologici andrebbero previste anche le fonti utilizzate per i primi, ovvero i provvedimenti di vincolo ex Codice espliciti od ope legis ed anche le previsioni di tutela negli strumenti di pianificazione territoriale (casistica molto frequente nel caso dei beni archeologici).

**Si conclude pertanto che per gli ambiti del territorio della Regione FVG interessati dal PdS 2013 il Rapporto Ambientale non offra alcun elemento di valutazione dell'impatto di tali interventi di funzionalizzazione sui beni di competenza. Per quanto attiene specificamente i beni archeologici, stante la**

2C Rimozione limitazioni dell'elettrodotto 132 kV Tolmezzo – Somplago

2D Rimozione limitazioni presso CP Tolmezzo di proprietà Enel Distribuzione.

42



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.bcnp.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 2



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

carenza di valutazione del rischio sulla base di quanto sopra espresso, e considerata comunque la natura spesso puntuale dei resti archeologici, anche non emergenti, potenzialmente interessati dagli interventi – pur limitati – di funzionalizzazione, si chiede comunque che sia inserito il richiamo alla vigente normativa riguardo alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 D.Lgs. 50/2016 (ex artt. 95-96 D.Lgs. 163/2006), ove applicabile, per i singoli progetti di intervento e ci si riserva pertanto di esprimere in tale sede lo specifico parere di competenza, valutando di volta in volta i possibili impatti negativi sul patrimonio sia terrestre che subacqueo.

2. **Esigenza di prevedere misure di mitigazione per l'Elettrodotto 380 kV "SE Udine Ovest (UD) – SE Redipuglia (GO) già oggetto di VIA statale.**

Per quanto riguarda l'elettrodotto 380 kV "SE Udine Ovest (UD) – SE Redipuglia (GO) esso viene ripetutamente richiamato nel RA, nel PdS 2014 (alle pp. 5, 70, 71, 76, 154, 194) e nel PdS 2015 (alle pp. 6, 92, 70, 94, 98) e tale richiamo è sempre accompagnato dalla valutazione positiva del suo contributo di sviluppo della rete<sup>2</sup>, in accordo con la comunicazione della Regione FVG in data 7 marzo 2016 che considera questo elettrodotto "fondamentale per la riduzione dei vicoli sulla sezione di rete a valle del nodo Redipuglia, che attualmente limita gli scambi con la frontiera slovena e condiziona l'utilizzo delle risorse di produzione locale", ma senza alcun riferimento invece a possibili mitigazioni e/o compensazioni del danno paesaggistico accertato da questa Soprintendenza.

Premesso infatti che in merito a questo elettrodotto questa Soprintendenza ha espletato per la parte archeologica tutte le misure di archeologia preventiva con esito negativo, mentre invece per la parte paesaggistica e relativa ai beni culturali non archeologici ha espresso un parere (endoprocedimentale) di compatibilità paesaggistica **negativo** - per la sua interferenza visiva con specifici beni paesaggistici tutelati ed anche con scenari di pregio trattati dalla relazione paesaggistica ma non ancora riconosciuti per l'assenza di un aggiornato Piano Paesaggistico Regionale<sup>3</sup> attualmente ancora in itinere - pur considerando invece positivamente la connessa demolizione di linee elettriche;

si richiede che, in considerazione degli effetti ambientali di competenza di questa Soprintendenza trattati nel RA quali specificamente "interazione con aree di valore per il patrimonio naturale" o "interazione con beni appartenenti al patrimonio culturale e paesaggistico", ove non sia stato possibile evitare o limitare tali interferenze con questi beni e dove pertanto "ove le caratteristiche morfologiche e di uso di suolo non permettano un buono assorbimento visivo" (quale è appunto il caso dell'elettrodotto Udine-Redipuglia qui considerato), come previsto nel RA alla p.465, come "strategia di miglioramento", nelle successive fasi di progettazione si dovrà "prevedere (...) l'inserimento di idonee soluzioni volte a garantire il mascheramento dei nuovi elementi infrastrutturali (es. quinte vegetazionali)".

A partire da tale giudizio negativo, sarebbe pertanto opportuna l'introduzione di misure di mitigazione finalizzate a ridurre l'impatto ambientale dell'elettrodotto grazie alla introduzione e/o ricreazione di schermi visivi vegetazionali che proteggano la visuale da e di: una pieve campestre, di un borgo storico, di un cimitero, che sia frutto di una vera e propria progettazione paesaggistica basata sulla individuazione dei bacini di intervisibilità da accompagnare a serie verifiche sul campo, come pure di misure di compensazione del mancato miglioramento o

<sup>2</sup> Con riferimento, in particolare, alla sicurezza della rete primaria nel Nord Est del Paese, alla riduzione dei vincoli di capacità produttiva sulla sezione a valle del nodo di Redipuglia, che attualmente limita gli scambi con la frontiera slovena e condiziona l'utilizzo delle risorse di produzione locale, al rinforzo della rete AAT con interventi principali per la riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli alla capacità produttiva (riduzione perdite, incremento affidabilità e diminuzione della probabilità di energia non fornita, aumento TTC, mancato ricorso a MSD).

<sup>3</sup> Il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) cui è stata riconosciuta una valenza paesaggistica risale infatti al 1978.



RB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

almeno della mancata non-riduzione della qualità paesaggistica richiesti ad un intervento paesaggisticamente compatibile dal DCPM 12 dicembre 2005, di fronte al grave processo di destrutturazione ed impoverimento paesaggistico del territorio campestre della pianura friulana.

**3. Esigenza di chiarimento sull'attuale status dell'Elettrodotto Udine Ovest (IT) – Okroglo (SL).**

Per quanto riguarda invece la realizzazione dell'elettrodotto transfrontaliero Italia-Slovenia Udine Ovest (IT) – Okroglo (SL) dalla comunicazione ARPA FVG del 10 marzo 2011 nel PER si evince che *“La regione è contraria alla costruzione dell'elettrodotto Udine Ovest (IT) – Okroglo (SL) che andrebbe a attraversare una delle più belle e incontaminate zone del Friuli Venezia Giulia – le Valli del Natisone – e un territorio vincolato ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che comprende un sitp protetto dall'UNESCO”*, valutazione che questa Soprintendenza tendenzialmente condivide.

Nel P di S 2014 lo stesso elettrodotto viene presentato (al par .7 *Risultati attesi* a p. 81) come *“nuovo elettrodotto 380 kV “Udine – Okroglo” sulla frontiera slovena”*.

Nel P di S 2015 lo stesso elettrodotto viene descritto, nella tabella 11 *Principali interventi di sviluppo in valutazione*, come una *“nuova linea di interconnessione 380 kV tra la futura stazione di Udine Sud (IT) ed Okroglo (SL)”* con la motivazione di *“Variazione di scenario e di fattibilità”*. Si chiedono chiarimenti sul non chiaro status di tale elettrodotto per le sue prevedibili e gravi interferenze negative con i delicati beni paesaggistici oggetto di tutela che attraverserà.

**4. Per quanto riguarda la valutazione della completezza del quadro conoscitivo**

Pur non entrando al momento nel merito dell'adeguatezza del metodo di analisi dei contesti territoriali, si rileva che:

– fra gli strumenti normativi sul tema Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico manca la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 2005 (firmata dall'Italia il 27/2/2013).>

Il **Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, (pareri di competenza prot. n. 4885 del 21/10/2016 e prot. n. 10623 del 10/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento ai piani in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio n. DG/ABAP/34.19.04/n.13355, del 3 ottobre 2016, questo Segretariato Regionale ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano/programma.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Segretariato Regionale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

a) si ritiene **non esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

Si comunica che nell'ambito del Comitato tecnico per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico sono state validate le zone archeologiche art. 142 comma 1 lett m) D.lgs 42/2004 , e ulteriori contesti relativi art. 143 comma 1 lett. e) D.lgs 42/2004.

Nell'ambito dei lavori il Comitato ha espresso le seguenti valutazioni in merito alle zone archeologiche (verbale seduta 19 aprile 2016): *“ Il Comitato indica per le norme sito-specifiche - in generale per tutti i siti - il divieto di realizzare volumi, manufatti ed elementi tecnologici e ogni altra alterazione che comprometta la percezione del sito, l'assetto morfologico. Per le edificazioni esistenti si propongono valutazioni sito*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

specifiche per le medesime finalità. Dovranno essere poste indicazioni per la valorizzazione e fruibilità dei siti

Si suggerisce alla luce delle valutazioni del Comitato la classificazione delle aree suddette quali di aree Esclusione (aree nelle quali ogni realizzazione è preclusa) anziché di Repulsione (aree che è preferibile non siano interessate da azioni, se non in assenza di alternative o in presenza di sole alternative a minore compatibilità ambientale) sottocriterio R1 per le zone archeologiche e sottocriterio R3 ulteriori contesti come indicato dall'**Annexo I - prime elaborazioni per la concertazione: applicazione dei criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali (pag 14)**.

Si ritiene opportuno che siano acquisiti i dati georeferenziati presso la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di valutare l'eventuale interferenza con le Aree indicate nei Piani di Sviluppo (PDS).

Si propone altresì la classificazione dei beni paesaggistici D.Lgs. 42/2004 art. 136, comma 1, lett. d) (panorami e belvedere) quali aree di Esclusione in analogia agli - **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004**, art. 136, comma 1, lett. a), b) e c) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) (**Annexo I - prime elaborazioni per la concertazione: applicazione dei criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali pag 13**).

Si rileva che per quanto attiene alle aree di esclusione sottocriterio E2 *Vincoli di esclusione stabiliti mediante accordo*, in quanto la normativa non ne esclude l'utilizzo per impianti elettrici non viene specificata la modalità dell'accordo.

b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano/programma

Con riferimento all'**allegato I: le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti**, si suggerisce, in applicazione della Raccomandazione Rec (2004)3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, che ha riconosciuto il valore intrinseco del paesaggio e del patrimonio geologico degno di tutela e conservazione, di valutare nell'ambito degli indicatori di sostenibilità ambientale, di cui all'**allegato III**, l'impatto delle opere con la presenza di geositi e aree carsiche.

Il Friuli Venezia Giulia vanta un patrimonio geologico rilevante sia per numero di geositi sia per l'importanza che questi rivestono a livello internazionale.

Un primo censimento è stato realizzato dal Servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia che ha reso disponibili i relativi shapefile al seguente indirizzo:

<http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/Geodiversita.xml>

A livello nazionale è disponibile l'inventario nazionale dei Geositi a cura dell'ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/tutela-del-patrimonio-geologico-parchi-geominerari-geoparchi-e-geositi/il-censimento-nazionale-dei-geositi>

L'indicatore potrebbe ricalcare la metodologia adottata per la tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico (**Allegato III: Gli indicatori di sostenibilità pag 17**) al fine di misurare la frazione dell'area di indagine non occupata da geositi/aree carsiche:

$Ist\ geo = 1 - S. Siti / S\ indagine$

Dove:

S siti: indica la Superficie dei siti ad elevato valore del patrimonio geologico (geositi di interesse sovranazionale, nazionale, regionale, aree carsiche);

S indagine: indica la superficie complessiva dell'area di indagine.

L'indicatore assumerà valore 0 (interferenza massima) quando l'area di indagine è interamente occupata da Geositi/aree Carsiche e valore pari ad 1 (nessuna interferenza) quando nessuna di tale tipologia di aree ricade all'interno dell'area di indagine

45



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AS 18



*Ministero dei Beni Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

e) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali –

Nel Rapporto Ambientale non si fa riferimento alla normativa vigente relativa alla tutela preventiva del patrimonio archeologico. Gli interventi che potranno prevedere scavi dovranno essere assoggettati alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D.lgs 163/2006 e smi.

Gli interventi che riguardano il territorio di competenza sono:  
( Rapporto ambientale pag 142 e pag 161-166)

Interventi di sviluppo da lettura PDS (2013)

Azioni Operative

2 Rete AT area Nord di Udine	La porzione di rete 132 kV nella Val Canale immediatamente al confine con l'Austria, allo stato attuale alimenta in antenna gli impianti di Chiusaforte, Tarvisio e Valbruna RFI. In relazione alla connessione di una iniziativa Merchant Line presso l'impianto di Tarvisio, è emersa l'opportunità di rimuovere le limitazioni sulla direttrice 132 kV che dalla stazione 220/132 kV di Somplago alimenta la cabina primaria di Tarvisio, garantendo anche nel lungo periodo benefici per il sistema elettrico in termini di sicurezza, affidabilità ed economicità di approvvigionamento sul sistema interconnesso. Verranno altresì rimossi gli elementi limitanti presso la cabina primaria di Tolmezzo di proprietà Enel Distribuzione.	2A Rimozione limitazioni dell'elettrodotto 132 kV Tarvisio – Chiusaforte 2B Rimozione limitazioni dell'elettrodotto 132 kV Chiusaforte – Tolmezzo 2C Rimozione limitazioni dell'elettrodotto 132 kV Tolmezzo – Somplago 2D Rimozione limitazioni presso CP Tolmezzo di proprietà Enel Distribuzione
------------------------------	--	--

*"Il PdS 2015 non prevede nessuna azione operativa, ma solo alcune misure che si sostanziano in politiche gestionali che comportano diverse prestazioni della rete di trasmissione, senza operarne una diversa articolazione fisica"* (Rapporto ambientale pag. 152).

Le azioni vengono classificate quali azioni operative su asset esistenti – Interventi di funzionalizzazione (Rapporto ambientale pag. 146).

Gli interventi riguardano i bacini del fiume Tagliamento e del Fella per i quali in fase di attuazione degli interventi, considerato il rischio e l'elevata pericolosità idraulica e geomorfologica (in particolar modo per gli interventi ricadenti nel Bacino del Fella), dovranno essere presi in considerazione i seguenti Piani:

- Piano di Stralcio dell'assetto idrogeologico del bacino del Fella (approvato con DPCM 13/11/2015): [http://pai.adbve.it/PAI\\_Fella/index\\_fella.html](http://pai.adbve.it/PAI_Fella/index_fella.html)
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (approvato con DPCM 21/11/2013): [http://pai.adbve.it/PAI\\_4B\\_2012/geo\\_tagliamento.html](http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/geo_tagliamento.html)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

d) si ritiene **non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto

Si evidenzia che nella fase attuativa del piano **soltanto i nuovi elementi infrastrutturali** saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate (**Annexo I - prime elaborazioni per la concertazione: applicazione dei criteri erpa per i nuovi elementi infrastrutturali pag 9**).

Nulla è previsto relativamente al coinvolgimento degli uffici territoriali del Mbact per quanto concerne gli interventi di funzionalizzazione previsti.

Gli indicatori di sostenibilità territoriale previsti per "Interazione aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici" e "Interazione aree di valore per il patrimonio naturale" **non vengono analizzati** per gli interventi suddetti (**Sintesi non tecnica del RA Pag 103**).

Gli Indicatori di sostenibilità ambientale territoriale valutati per le Azioni Operative di funzionalizzazione sono i seguenti (**sintesi non tecnica del RA pag 105**):

Cod.	Nome	Contenuti
Ist18	Ripartizione della pressione territoriale	Misura la porzione delle aree comunali coinvolte nell'intervento rispetto all'area complessiva di tali comuni
Ist19	Rispetto delle aree urbanizzate	Misura la frazione dell'area in esame non occupata da tessuto edificato
Ist20	Limitazione dell'esposizione ai CEM	Misura la frazione dell'area di indagine idonea ai sensi del rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 µT, fissato dal DPCM 8 luglio 2003
Ist21	Promozione distanza dall'edificato	Fornisce informazioni sulla presenza dell'edificato nell'area di indagine

Per le motivazioni di cui al punto e) (rischio idraulico e geomorfologico dell'area) andrebbe incluso, nell'analisi degli effetti, tra gli indicatori di sostenibilità territoriale, l'indicatore Ist16 Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica.

Si ritiene necessario chiarire meglio la natura degli interventi *azioni operative su asset esistenti - Interventi di funzionalizzazione*, poiché come indicato sono esclusi da valutazione in quanto viene dichiarato non suscettibili di produrre effetti ambientali significativi.

Viene considerata e indicata nel Rapporto Ambientale la periodicità annuale della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti (**Rapporto Ambientale Pag 489**)

<sup>1</sup> Le azioni operative di funzionalizzazione di asset esistenti, sono rivolte ad eliminare criticità funzionali e trovano attuazione nella sostituzione/adeguamento di elementi sia in stazioni o sulle linee, oppure tramite l'installazione di componenti, quali reattanze e condensatori, nelle stazioni elettriche esistenti. (**Rapporto Ambientale Pag 81**)



RB 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

Non è specificato se il Rapporto conterrà le misure correttive da adottare e le modalità di informazione degli Uffici del Mbact. >

**REGIONE LAZIO**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e L'Etruria Meridionale**, (parere di competenza prot. n. 4442 del 28/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In relazione alla procedura in oggetto, si conferma, per quanto di competenza, il parere già espresso dalla ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con la nota prot. 2885 del 03/02/2016 che per comodità si allega in copia.

Nel sottolineare nuovamente che nella documentazione consultata sul sito indicato non sono individuati i Beni di cui all'art. 10 e 12 del D. Lgs. 42/04 sia di carattere monumentale che archeologico, si indicano le seguenti ulteriori precisazioni di carattere prescrittivo

- non potranno essere realizzate strutture in elevazione (tralicci e simili) o altri manufatti nelle vicinanze di Beni tutelati ai sensi del Titolo II del Codice dei beni Culturali;

- le stesse strutture non potranno essere realizzate in aree di sostanziale inedificabilità, di cui all'art. 142 dello stesso D. Lgs. 42/04 o nelle zone individuate come inedificabili dalla normativa urbanistica e paesaggistica locale (PRG, piani paesaggistici);

- nei caso di cavidotti, dovranno comunque essere preventivamente eseguiti, ai sensi dell'art. 28 del O. lgs. 42/04, scavi preventivi di natura archeologica anche per movimenti di terra di lieve entità;

- dovranno essere comunque preferiti impianti interrati a quelli aerei, specialmente laddove il percorso previsto per detti impianti attraversi aree paesaggistiche canie ben conservate o lungo percorsi di ampia visibilità o sulla sommità di colline o montagne. >

La **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo**, (parere endoprocedimentale di competenza note prot. n. 2885 del 03/02/2016), ha comunicato quanto segue:

< Questa Soprintendenza, esaminati gli atti consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, verificando di essere competente territorialmente su quella che viene definita "l'Area di Roma", limitatamente al territorio ricadente al di fuori del Comune di Roma, nel valutare le implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel rapporto preliminare potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, ritiene sia indispensabile un quadro conoscitivo completo;

in tal senso, il riferimento ai PTPR è condivisibile, per quanto riguarda il PTPR della Regione Lazio, la cartografia può dare indicazioni su:

- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a);
- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b);
- Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c);

mentre non sono individuati puntualmente:

tutti i beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e 12, e le aree soggette a tutela indiretta (art.45).

Bisogna segnalare inoltre, che mentre è possibile individuare tutti i beni sottoposti a tutela con specifico provvedimento di vincolo, non è possibile individuare tutti quei beni vincolati ope legis, non esistendo elenchi di tutti i beni immobili, di proprietà pubblica, che abbiano più di 70 anni.

Inoltre si ritiene che sia necessario prevedere che gli interventi previsti per il riassetto della rete Area Sud di Roma:



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 26



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

- Siano coerenti con quanto disposto dalle N.T.A. del P.T.P.R. della Regione Lazio;
- Evitino la vicinanza a immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- Evitino il più possibile, che, a causa della realizzazione di una infrastruttura elettrica, si crei una e ora in un paesaggio caratterizzato da elementi di continuità;

Particolare attenzione, inoltre in generale, deve essere posta nella possibile localizzazione di fonti di energia derivanti da rinnovabili, in quanto tali impianti, sia eolici che fotovoltaici, possono essere fortemente impattanti sul paesaggio. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma**, (parere di competenza prot. n. 4609 del 08/03/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

**< Premessa**

Questo Ufficio, in relazione al RA sul Piano Elettrico di Trasmissione Nazionale 2013, 2014, 2015, rileva quanto segue, in relazione all'analisi degli effetti delle sensibilità sul patrimonio culturale e paesaggistico riguardante l'area romana, e alla correlazione tra obiettivi azioni/effetti/ambientali che il Programma stabilisce. Le osservazioni della SABA.P Roma hanno origine dalla considerazione della complessità delle prospettive del piano terna: tenendo conto che il fine è la razionalizzazione generale delle risorse energetiche attraverso una programmazione gestionale e funzionale che controlli nel corso del tempo il rapporto di transizione tra risorse rinnovabili e non individuando i metodi di coordinamento tra strategie di localizzazione territoriale, obiettivi di sostenibilità e norme di applicazione monitorando sia la concertazione, sia ciò che è stato intrapreso e ciò che è stato concluso. Si prende atto inoltre del fatto che il piano concerne obiettivi di lungo termine, legati ad accordi transnazionali, non solo a scala del bacino mediterraneo -inclusi i paesi africani che vi si prospettano- ma che investe anche gli scambi energetici con le regioni baltiche.

Si rileva pertanto che l'analisi degli indicatori di sostenibilità e lo studio delle interferenze tra programmi e componenti ambientali debbano essere effettuate attraverso un esame dinamico dei dati, non solo registrando gli elementi costitutivi del territorio, ma anche caratterizzandone le di arse componenti, mettendo in risalto le interferenze tra i punti di singolarità e le areali di densificazione dei valori paesaggistici rintracciando le interrelazioni tra le componenti ecosistemiche, paesaggistiche e culturali, in modo da costruire un quadro in grado di valutare i fenomeni di evoluzione dei luoghi in modo da rendere efficaci gli indicatori ambientali e confrontabili le informazioni, in modo che nel monitoraggio si verifichino in relazione alla variabile temporale le scelte alternative, mediante un'interpretazione attendibile dei fattori di rischio e delle conseguenze indirette degli interventi.

**Analisi delle componenti ambientali**

I PDS 2013, 2014, 2015 insistono in aree di rilevante paesaggistico e culturale, che hanno subito nel corso degli ultimi decenni sostanziali trasformazioni: se si riscontra la perdita di territori naturali e semi-naturali legata al consumo del suolo provocato dalla crescita dell'edificato, vi è, pur in misura marginale, per i fenomeni di abbandono un incremento del livello di naturalità di aree agricole o artigianali non più produttive.

Si ritiene che sia indispensabile integrare le "Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS" predisposte da MATTM e ISPRA nell'ottobre 2012, con lo studio diacronico delle cartografie tematiche che fanno riferimento al Geoportale nazionale. Il confronto temporale delle carte che monitorano l'idrografia, le componenti geologiche, i diversi rischi ambientali e soprattutto la carta Corine sull'uso del suolo, accompagnato dalla informazioni -ricavate dall'interpretazione delle foto aeree, potrebbe costituire il fondamento per una lettura attendibile degli indicatori di sostenibilità ambientale non solo per quelli legati alla biodiversità e al patrimonio naturale (Ist 01/06) ma anche all'interazione con il patrimonio paesaggistico e culturale (Ist.



RB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

07/12). Nella caratterizzazione ambientale romana, assumono ad esempio particolare rilievo (Ist 03, Ist 04, Ist 06) la presenza dei prati pascoli, che hanno valenze non solo di connessione della rete ecologica, ma anche culturale, per rappresentare un fattore di plurisecolare sedimentazione e permanenza di uso del suolo.

La lettura diacronica della rappresentazione geografica storica del territorio con le foto aeree potrebbe fornire un ulteriore contributo alla conoscenza della permanenza dei beni culturali (tutelati ex art 10, c. 1) del dlgs 42/04). Si ritiene inoltre di particolare utilità, per il censimento dei beni culturali, l'utilizzo della carta dell'Agro Romano prodotta dal Comune di Roma.

Il raffronto delle foto aeree permette inoltre la verifica della consistenza e della mutazione dei lineamenti del territorio: da una parte aree boschive, reticolo idrografico, geomorfologia, in rapporto al peso dell'urbanizzazione.

La valutazione dei dati è finalizzata in questo modo all'identificazione dell'impatto in divenire delle trasformazioni negli usi del territorio, segnalandone le conseguenze sulle situazioni di singolarità (aree con particolare densificazione dei beni, rarità di specie flora faunistiche, confluente di corsi d'acqua, caratteri culturali agricoli specifici, punti panoramici notevoli, relazioni particolari tra caratteristiche naturali e culturali dei luoghi), per costruire un quadro di informazioni che rendano possibili azioni concrete di ripristino, di mitigazione e di compensazione ambientale degli interventi, sia in caso di dismissione, sia in caso di nuove realizzazioni.

Per quanto riguarda le carenze dell'analisi del RA (si veda l'Allegato II sulle caratterizzazioni ambientali) si segnalano i seguenti aspetti.

L'analisi sui beni culturali necessita un approfondimento sostanziale identificando le diverse categorie dei beni presenti (torri, casali, chiese, complessi fortificati e insediamenti legati alle bonifiche, ecc), le peculiarità degli agglomerati storici e delle presenze monumentali archeologiche all'interno di aree degradate.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, si ritiene che l'analisi non restituisca le criticità che scaturiscono nelle zone in cui vi è una densificazione di presenze culturali e paesaggistiche.

Il RA, infatti, si sofferma prevalentemente sulle tematiche legate ai parchi regionali e agli aspetti ambientali.

In particolare, è carente nella registrazione della presenza di geositi e case storiche, insistenti in tutti i siti interessati dai PdS nel territorio romano nella lettura delle interferenze tra architetture e infrastrutture tradizionali con il reticolo idrografico; nel considerare la consistenza del patrimonio rurale, anch'esso oggetto, oltre alla città storica, delle Raccomandazioni UNESCO.

Inoltre il piano non tiene conto della dichiarazione di interesse ex art. 136 del dlgs 42/04 che dal 2013 riguarda la località LaBareaccia.

Per quanto concerne le tematiche legate alle componenti visuali del piano, si evidenzia che non è stata presa in considerazione la componente storicizzata dei quadri panoramici, legata alla presenza delle strade consolari, ai tracciati archeologici e alle vedute storicamente consolidate, tutelate nei dispositivi paesaggistici ex art. 136 del dlgs 42/04. Ciò è particolarmente evidente nel PdS 2013, che riguarda l'installazione di un banco di reattanze da 285MVAr presso l'impianto 30 kv di Roma sud, situata in area di grande pregio, vincolata ex art. 136 del dlgs 42/04, con DDR 25/01/2010, per la natura identitaria dei luoghi, per la presenza di un assetto rurale consolidato, per gli aspetti scenici dei siti e delle strade, per un reticolo idrografico articolato e per componenti insediative di rilievo.

Il PdS affronta questi temi in maniera schematica, ne offre indicazioni sulle opere di mitigazione e compensazione per un migliore inserimento delle opere, sul grado di irreversibilità dell'intervento sulle misure di monitoraggio da adottarsi.

Il RA, riguardo all'individuazione nei PdS di possibili indirizzi di riqualificazione paesaggistica legate alle problematiche ambientali generate dalla rete Terna attuale, non offre informazioni sostanziali, ma si limita a prendere atto dell'esistente.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

## Relazioni tra fonti di energia tradizionale e fonti di energia rinnovabile

Riguardo alle energie rinnovabili e alla connessione tra gli impianti Terna si ritiene insufficiente il quadro delle prospettazioni. Le reti legate alle fonti rinnovabili, quando siano prive di una strategia gerarchica di localizzazione possono indurre criticità legate sia al consumo di suolo e a perdita di fertilità (fotovoltaico e eolico) sia alla alterazione morfologica e artificializzazione degli alvei dei corsi d'acqua (centrali idroelettriche di piccola scala).

## Criteri ERPA e alternative di localizzazione

Per quanto concerne i criteri ERPA per definire la gamma delle alternative possibili (Annesso 1), riguardo la realizzazione dei raccordi 150 kV Ciampino-Cinecittà-CP/Banca d'Italia e l'incremento magliatura 150 kV SE Roma sud e la direttrice 150 kV tra la SE Valmontone e la CP Cinecittà, si ritiene che le valutazioni riguardanti i criteri di attrazione e di repulsione degli ambiti areali interessati dal piano contemplano esclusivamente le problematiche legate ai PdS: Si sottolineano i rischi legati alla densità edilizia e alla presenza dell'aeroporto, ma non effettuano una stima delle criticità generali, riguardanti il rapporto della rete esistente con il contesto ambientale e paesaggistico attuale in una zona in cui la crescita della conurbazione costituisce un fattore di compromissione rispetto alle aree naturali, il reticolo idrografico, gli agglomerati rurali, gli insediamenti monumentali e le zone archeologiche di pregio.

Si sottolinea che i limiti e le lacune già evidenziati nell'analisi delle caratterizzazioni degli indicatori ambientali, non permettono di rappresentare, nel definire le differenti opzioni di localizzazione degli interventi le discriminanti concernenti gli aspetti paesaggistici e culturali

In particolare, essendo tutte le zone individuate dai PdS, di accentuata valenza panoramica, si evidenzia che i parametri presi in considerazione siano astratti, non essendo state fornite indicazioni concrete riguardo ai controlli effettuati sulla stima delle componenti visuali per individuare areali che corrispondano al requisito del miglior assorbimento visivo.

A questa lettura schematica si aggiunge il fatto che la rappresentazione dei luoghi è effettuata su una dimensione di macroscala, mentre sarebbe stato indispensabile, per la particolare stratificazione e sedimentazione dei luoghi che coinvolge il Parco dell'Appia Antica e il Parco di Malafede, precisare ulteriormente gli indicatori territoriali ambientali e i criteri di attrazione e di repulsione, utilizzando planimetrie dettagliate con allegate fotografie del territorio, comprese quelle a volo d'uccello anche stereometriche. >

## REGIONE LIGURIA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, (parere di competenza prot. n. 2630 del 14/12/2016;), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Cori riferimento all'avvio della consultazione ai sensi degli art. 13 3 IS del D.lgs 52/smi, questa Soprintendenza evidenzia, richiamando i pareri e le relative richieste di approfondimento espressi in fase di scoping dall'allora Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria con nota n.prot. 2778 del 01/10/2016 e dall'allora Soprintendenza Archeologia della Liguria con nota n.prot.594 del 4/10/2016, per quanto riguarda l'analisi di competenza delle zone interessate da interventi, il non coinvolgimento del territorio figure.>



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

Il **Segretariato Regionale per la Liguria**, (parere di competenza prot. n. 555 del 08/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento alle note della direzione Generale Archeologia belle Arti e Paesaggio prot 3277 del 0310212017, in cui viene chiesto a questo Istituto un parere in merito all'oggetto;

Tenuto conto che per effetto della riorganizzazione del Ministero di cui al DPCM n. 171/2014 e del successivo D.M.23. 1.2016., in Liguria la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Genova e Le Province di Imperia, La Spezia e Savona è divenuta l'unico organo territoriale preposto alla tutela del Ministero scrivente, per effetto della fusione delle tre preesistenti Soprintendenze ( Beni Architettonici, Beni Storici e Archeologica).

Considerato anche che la nota n.32843 del 18.11. 2016 dell'Ufficio Legislativo, che ha stabilito come la competenza dei Segretariati regionali a partecipare alle conferenze dei servizi per interventi di ambito regionale, in materia latti sensu paesaggistica, è rimasta solo nelle Regioni nel cui territorio siano presenti più Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio; caso che non si presenta in Liguria.

Ad avviso di questo Segretariato anche nell'ambito interregionale il Segretariato regionale, ove sia presente una sola Soprintendenza, non sarebbe più tenuto agli adempimenti in parola.

Risulta infine che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Genova e Le Province di Imperia, La Spezia e Savona abbia espresso il suo parere con nota n. 2630 del 14 dicembre 2016, indirizzata a Codesto istituto..>

## **REGIONE LOMBARDIA**

Il **Segretariato Regionale per la Lombardia**, (parere di competenza prot. n. 780 del 08/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento ai Piani in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 3277 del 3 febbraio 2017, trasmessa in pari data ed assunta agli atti con prot. n. 767 del 7 febbraio 2017, questo Segretariato Regionale ha esaminato il Rapporto Ambientale messo a disposizione e la documentazione ad esso allegata.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questo Segretariato Regionale, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PBAAC, osserva quanto segue.

Per quanto concerne il territorio lombardo, acquisite per le vie brevi le valutazioni delle Soprintendenze territoriali, laddove formulate, non si rilevano attività che possano interagire con il patrimonio culturale, sia architettonico-paesaggistico, sia archeologico, così come già verificato in sede di fase di consultazione.

Gli interventi previsti per la regione (elettocondotto a 380 KV "Lacchiarella - Chignolo Po", elettocondotto a 132 KV "Cedrate - Casorate", elettocondotto a 132 KV "Cesano Boscone - Corsico", elettocondotto a 132 KV "Ciserano - Dalmine", direttrice a 132 KV "Stazzona - Verderio"), infatti, consistono unicamente nella "rimozione delle limitazioni" delle portate energetiche delle strutture, finalizzate allo sfruttamento della piena potenza delle linee, lasciando intendere che tali operazioni non comportino né modifiche territoriali (ampliamenti e/o modifiche di tracciato e/o demolizione di strutture esistenti), né creazione di nuovi insediamenti. Per quanto non siano definite nello specifico le operazioni di "rimozione delle limitazioni", le analisi e delle caratterizzazioni di contesto in riferimento ai tracciati e agli insediamenti lombardi, per quanto generiche, inducono a ritenere le stesse non rilevanti ai fini delle possibili conseguenze sul patrimonio culturale e paesaggistico, considerato che intervengono

52



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

in situazioni esistenti e consolidate sul territorio.

A titolo di osservazione generale si ribadiscono le considerazioni già formulate nella nota prot. n. 684 del 3 febbraio 2016 di questo Segretariato Regionale, inerte la fase di consultazione..>

## REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, (parere di competenza prot. n. 5235 del 04/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Facendo seguito alla comunicazione inviata da codesta Direzione con nota n. 13355 del 03/10/2016, presa visione della documentazione tecnica reperibile sul sito del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1590>), per quanto di competenza si ribadiscono i pareri già espressi in fase di scoping.

Si prende atto degli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui a pag. 20 della Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, ma come già precedentemente espresso, la genericità delle previsioni, e l'inadeguatezza della documentazione grafica non consentono all'Ufficio Scrivente una valutazione dell'incidenza delle azioni previste.

Per quanto riguarda la tutela monumentale e paesaggistica si richiama il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 2928 del 23/02/2016.

In particolare per quanto attiene la tutela archeologica si richiamano quindi i pareri della Soprintendenza Archeologia delle Marche prot. n. 4830 del 06/07/2016 e prot. n. 2164 del 24/03/2016: si ribadisce quindi che secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs 50/2016 art. 25) i progetti preliminari di un'opera pubblica devono essere corredati di uno specifico dossier volto a valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area interessata dall'intervento, anche laddove non insistano vincoli ex D.Lgs 42/2004 o non vi siano altri specifici provvedimenti di tutela. A norma dello stesso succitato articolo, l'onere di redigere tale studio e di cartografare quindi i territori "a rischio archeologico" interessati dal progetto è posto in capo al Committente che, per raccogliere e valutare correttamente i dati e gli indicatori archeologici si dovrà avvalere di soggetti idonei e qualificati. La Soprintendenza potrà quindi rilasciare il proprio parere di competenza solo dopo avere acquisito questa documentazione.

Infine, si sottolinea nuovamente come l'assenza di una precisa localizzazione dell'area effettivamente interessata dalle opere renda inutilmente gravoso il lavoro di ricerca volto a valutare il rischio archeologico del Piano di Sviluppo..>

## REGIONE MOLISE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise**(parere di competenza prot. n. 2063 del 08/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento alla VAS in argomento, vista la documentazione relativa ai "Piani di Sviluppo della Rete Elettrica Trasmissione nazionale 2013,2014,2015" vista la nota di Codesta Direzione Generale n. 13355 del 03.10.2016 (ed assunta al protocollo con il n. 443 del 04.10.2016), questa Soprintendenza verificato che nel Piano è previsto un interessamento marginale del territorio Molisano, e che gli ambiti individuati sono di notevole pregio sotto il profilo culturale e paesaggistico, chiede che in dette aree, ove siano previste opere di scavo quali rimozione di tralicci esistenti o la realizzazione di nuove infrastrutture, siano esse puntuali che estensive, vengano effettuati preventivi saggi archeologici alla presenza di personale qualificato (archeologo).



AB 76



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

Nella Regione Molise inoltre sono vigenti n. 8 Piani Paesaggistici ed ulteriori disposizioni di legge che tutelano vasti comprensori e che in totale comportano una superficie regionale vincolata pari al 72,5 %, da ciò si evince che qualsiasi intervento da effettuarsi in detti ambiti deve necessariamente acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, secondo la ormai consolidata procedura. >

**REGIONE PIEMONTE**

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, (parere di competenza prot. n. 5418 del 04/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In esito al processo di riorganizzazione del Ministero disposto con D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli assume le competenze in precedenza attribuite alla Sbeap AL e alla Soprintendenza Archeologia del Piemonte limitatamente al territorio di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica messa a disposizione sul sito web indicato nella nota di codesta superiore Direzione Generale, ovvero i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2013-2014-2015, e la Relazione integrativa al Rapporto Preliminare Ambientale (17105/2016), ai sensi dell'art. 13 c. 1 del d.lgs. 152/106 e s.m.i.,

quest'Ufficio condivide le linee generali e metodologiche di valutazione degli indicatori di sostenibilità territoriale, sia per quanto riguarda gli aspetti di tutela paesaggistica e archeologica, applicate alle diverse caratteristiche di intervento evidenziate nella suddetta relazione integrativa (azioni di funzionalizzazione, demolizione e nuova infrastrutturazione).

Per quanto ricadente nello specifico territorio di competenza si prende atto delle valutazioni parziali dell'intervento intrazonale elettrodotto 380 KV "Trino - Lacchiarella" (entrato in esercizio nel 2014).

Si segnalano, inoltre, le persistenti problematiche di natura paesaggistica connesse al progetto "Razionalizzazione della rete AT nella Vai Formazza" (VB) e Interconnector Italia - Svizzera denominato "All'Acqua-Palilanzeno-Baggio", dal confine di Stato alla S.E. di Baggio (Settimo Milanese - MI).

Si ritiene di confermare sostanzialmente le osservazioni generali già effettuate in fase di scoping con nota prot. n. 2504 del 05/02/2016 dell'ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. >

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, (parere di competenza prot. n. 6211 del 07/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In esito al processo di riorganizzazione del Ministero, disposto con D.M. del 23 gennaio 2016, questa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, assume le competenze in precedenza attribuite alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per il comune e la provincia di Torino e alla Soprintendenza Archeologia del Piemonte, limitatamente al territorio della città metropolitana di Torino.

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica presente sul sito, ovvero i Piani di Sviluppo 2013, 2014, 2015, il Rapporto Preliminare e la Relazione integrativa al Rapporto preliminare Ambientale del 17/05/2016, valutato che per il territorio di questa Soprintendenza non vi sono previsioni di nuovi corridoi, ma unicamente operazioni di rimozione delle limitazioni di elettrodotti esistenti (rete 380 KV "Rondissone -Trino", 132 KV Castagnole-Volpone") e di razionalizzazione reti AAT e AT Torino, nel condividere gli obiettivi generali sui beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico ed il paesaggio nonché gli indicatori maggiormente significativi per gli aspetti di competenza, si osserva quanto segue:

- si rileva che a p. 99 del Rapporto Preliminare non è stato il Piano Paesaggistico Regionale della Regione

54



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbae-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbae-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbae-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbae-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 05



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V – Tutela del Paesaggio*

Piemonte (P.P.R.), svolto in copianificazione dalla Regione Piemonte e da questo Ministero, ri-adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 pubblicata sul bollettino Ufficiale n. 20 del 21/05/2015, disponibile sul sito della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm> a cui si rimanda, anche per le prescrizioni immediatamente cogenti (articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici);

- per quanto riguarda le fonti di informazioni disponibili per il Piemonte si segnala altresì l'applicazione webgis unica del P.P.R. [http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr\\_storvmap\\_webapp](http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storvmap_webapp) e per i beni culturali, più in generale, il data-base "Vincoli in rete" dell'ICCD disponibile all'indirizzo web <http://www.vincoliinrete.beniculturali.it>;

- si ritiene inoltre di confermare le osservazioni già effettuate, della Soprintendenza Archeologia del Piemonte in fase di scoping con nota n.883 del 04.02.2016.>

Il **Segretariato Regionale per il Piemonte**, (parere di competenza prot. n. 4859 del 21/10/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

<Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla nota Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V, prot. 13355 del 3/10/2016, assunta agli atti di questo ufficio con prot. 4526 del 3/10/2016;

considerate le disposizioni di cui all'art. 32 del DPCM n. 171 del 29/08/2014, al comma 1, in cui si specifica il ruolo del Segretariato Regionale di coordinamento delle attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale, e al comma 2, lettera "e";

considerato che la valutazione richiesta viene effettuata su uno strumento di programmazione (Piani di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2013, 2014, 2015) che per natura definisce linee di indirizzo e strategie di intervento e non singoli progetti già elaborati e che dovrà essere valutata la completezza del quadro conoscitivo, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o in corso di redazione e rispetto ai vincoli esistenti o in itinere (paesaggio, beni culturali e siti UNESCO), e in rapporto con altri livelli di pianificazione;

si richiede alle competenti Soprintendenze di settore di esprimere il proprio parere motivato nella procedura VAS Piani di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2013, 2014, 2015 di cui in oggetto, già richiesti alle medesime dalla citata nota della DO Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

tenuto conto che il parere unico richiesto dalla DC Archeologia Belle Arti e Paesaggio è espresso dal Segretariato, relativamente a quanto disposto all'art. 32 del DPCM n. 171 del 29/08/2014, al comma 1 e al comma 2, lettera e; si richiede di far pervenire a questo indirizzo tale parere in tempo utile al fine di consentire a questo Segretariato di ottemperare a quanto richiesto entro il 31/11/2016.>

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, (parere di competenza prot. n. 5718 del 14/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con D.M. 44 del 23/01/2016, a completamento del processo di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stata istituita la nuova Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, la quale assume —limitatamente alle tre province del Piemonte meridionale - unificandole in un unico Ufficio, le competenze delle sopresse Soprintendenza Archeologia del Piemonte e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio Ossola e Vercelli.

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica presente sul sito, ovvero i Piani di Sviluppo 2013, 2014, 2015 e la Relazione integrativa al Rapporto Preliminare Ambientale del 17/05/2016, condividendo gli indicatori maggiormente significativi per gli aspetti di competenza, valutato che per il territorio di questa Soprintendenza non vi

55



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

sono previsioni di nuovi impianti, ma unicamente operazioni relative all'Elettrodotto 380 kV Casanova-Asti-Vignole (nuova stazione di trasformazione 380/132 kV nell'area di Asti), si ritiene di confermare sostanzialmente le osservazioni già effettuate in fase di scoping con nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli prot. 2504 del 05/02/2016 e con nota della Soprintendenza Archeologia del Piemonte prot. 883 del 04/02/2016.>

## REGIONE PUGLIA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, (parere di competenza prot. n. 6238 del 07/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V n. 13355 del 03.10.2016 (ns. prot. n. 3985 del 04.10.2016), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale inerente ai Piani in argomento disponibile al link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1590>

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questo Ufficio, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni ed osservazioni.

### - Valutazioni inerenti la tutela archeologica

In primo luogo si rileva che i piani in argomento interessano il territorio di competenza di questo Ufficio solo per il 2013 e limitatamente all'area di Brindisi, dove sono previsti i seguenti interventi:

- costruzione di nuovo elettrodotto a 150 KV Mesagne - Brindisi Sud;
- demolizione di un tratto di linea a 150 KV in ingresso nella stazione elettrica Brindisi Pignicelle.

Si fa presente che la ex SAR Puglia ha già espresso le proprie valutazioni in fase di scoping con nota prot. 1229 del 05.02.2016, e che tale contributo non è stato recepito nel Rapporto Ambientale attualmente in esame, pertanto si ritiene opportuno richiamarne gli aspetti salienti.

In particolare, si evidenzia che è necessario approfondire, nel Rapporto Ambientale, la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, con particolare riferimento al contesto territoriale che gravita intorno al centro urbano di Mesagne. Il centro attuale, infatti, si è sviluppato su un insediamento messapico che ha condizionato in modo significativo l'articolazione del territorio circostante, come attesta un'area archeologica urbana vincolata con declaratoria del 04.01.1999 ai sensi della L. 1089/1939 e non indicata nell'analisi conoscitiva.

L'analisi di tale contesto effettuata nel Rapporto Ambientale risulta riduttiva, in relazione al patrimonio culturale, in quanto non vengono prese in considerazione anche le tutele previste nel PPTR per gli *Ulteriori Contesti Paesaggistici - Testimonianze della stratificazione insediativa*, nonché le segnalazioni archeologiche cartografate nella tav. 3 del PTCP della provincia di Brindisi, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 6.02.2013. In particolare, si fa presente che la suddetta tavola del PTCP attesta che la porzione nord-occidentale dell'area di studio è interessata dal tracciato della via Appia, così come ipotizzato sulla base di recenti studi e eli ricognizioni sistematiche, su cui gravitano numerosi e significativi siti noti in bibliografia anche se non oggetto di specifici provvedimenti di tutela.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 3



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Si ritiene inoltre poco esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico in rapporto ad interventi attuativi dei piani in esame che comportino interventi di escavazione. In proposito si sottolinea il carattere di irreversibilità di tali impatti: le azioni attuative previste dal piano, possono infatti comportare la distruzione di stratigrafie e/o strutture archeologiche, la cui presenza può essere rilevata solo a seguito della redazione, nella fase di progettazione preliminare dei singoli interventi, di un documento di valutazione preventiva del rischio archeologico. Risulta, pertanto, poco esaustiva anche la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sui beni culturali conseguenti all'attuazione dei piani. In proposito, con riferimento al patrimonio archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo, è necessario inserire nel Rapporto Ambientale un esplicito riferimento, per le successive fasi attuative, alle procedure dell'archeologia preventiva (ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016). Si ritiene esaustiva, seppure in linea molto generale, la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano. Si suggerisce di inserire tra gli indicatori relativi alle misure di mitigazione degli impatti anche quelli relativi ad eventuali ulteriori beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva da attivare nelle fasi attuative del Piano.>

## REGIONE SARDEGNA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, (parere di competenza prot. n. 16860 del 03/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

<In riferimento alla nota di codesta Direzione generale prot. n. 13355 del 3.10.2016 (ns prot. n. 15139 del 7.10.2016) verificati i materiali depositati in consultazione sul sito del MATTM e del MISE relativi al progetto della RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE proposto dalla soc. Terna, considerato che i responsabili dei procedimenti di seguito indicati, rispettivamente afferenti alla tutela dell'interesse paesaggistico ed archeologico, effettuate le istruttorie di competenza, hanno riferito quanto segue.

### A. Area funzionale patrimonio archeologico

Esaminata la documentazione tecnica reperibile sui siti web sopra indicati, si riscontra che alcune opere di sviluppo in fase di concertazione e in fase di valutazione interessano aree ad alta concentrazione di siti archeologici. Gli interventi suscettibili di ingenerare impatto sul patrimonio archeologico sono in particolare il "nuovo elettrodotto 150 KW Selargius-Goni" (codice 708-P) e il "riassetto rete AT Carbonia-Iglesias" (codice 712-S). In sede di autorizzazione del tracciato potrebbe risultare necessario richiedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.lgs. 50/2016.

Per quanto concerne l'intervento "Sviluppo interconnessione Sardegna-Corsica-Italia (SA-CO-1) 3 (codice intervento 301-S) e l'intervento " Riclassamento 150 KW Taloro-Goni" (codice intervento 704-S), si considera opportuno verificare nella successive fasi gli interventi che dovessero prevedere scavi sopra terra e/o sottomarini in zone non precedentemente interessate da cavi e strutture esistenti.

### B. Area funzionale Paesaggio

Esaminati gli elaborati progettuali depositati dal proponente.

è constatato che tra gli interventi in progetto si rinviene un solo sito di competenza della scrivente, relativo al PdS 2014 e afferente all'area della Stazione Elettrica "Rumianca", nell'area industriale di Macehiareddu, Comune di Assemini, Provincia di Cagliari, definito tra gli obiettivi specifici con la seguente denominazione "O7°S5-Miglioramento della qualità di servizio della rete mediante azioni collocate nell'area Sud-Ovest della Sardegna"

57



AB 8



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

preso atto che l'intervento in progetto consiste nell'installazione di un dispositivo di compensazione reattiva presso la locale Stazione elettrica, "al fine di consentire il controllo della tensione della rete nell'area a sud ovest della Sardegna e di incrementare i margini di qualità di esercizio nell'area"

- constatato che nell'area in esame è stato già attuato e concluso nel 2014 il progetto di realizzazione dell'elettrodotto 150 KV Cagliari Sud - Rumianca in cavo interrato ed opere connesse, di collegamento con la città di Cagliari e di cui il progettato dispositivo costituisce un elemento di completamento funzionale alla SE, in quanto definito azione "su asset esistenti -funzionalizzazione"

- tenuto conto che l'area è interamente contenuta in un contesto industriale a forte densità, ormai ampiamente consolidato in tale destinazione, privo di rilevanza sotto il profilo paesaggistico (risulta infatti escluso dalla "fascia costiera", perimetrata dal PPR della Sardegna ai sensi dell'art. 143, Comma1, lett. d del D.lgs. 42/2004 e da qualsivoglia altra tipologia di tutela paesaggistica), non comprende nelle immediate vicinanze aree o beni di interesse storico-architettonico.

Tutto quanto sopra considerato, a giudizio della Scrivente, si ritiene che i Piani di Sviluppo 2013 e 2014 per le relative parti operative ed il PUS 2015 per le sole azioni gestionali, non siano suscettibili di determinare impatti diretti sui beni oggetto di tutela da parte di questa Soprintendenza.

Premesso quanto sopra esposto, si trasmettono le risultanze delle istruttorie condotte dai responsabili dei procedimenti sopraindicati che corrispondono alle valutazioni di competenza di questo ufficio.>

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro**, (parere di competenza prot. n. 1992 del 07/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In riferimento alla nota della DG ABAP-Serv. V n. 13355 del 3.10.16 (ns n. 3715 del 5.10.16), per quanto attiene al patrimonio archeologico e monumentale si comunica che solo in sede di valutazione dei progetti specifici è possibile valutarne la compatibilità con le presenze diffuse sul territorio, in quanto puntuali per loro intrinseca natura. A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che andranno soggetti alla procedura di cui al comma 1 art. 25 del DLgs 50/2016 anche i lavori che interessano i fondali marini, previsti relativamente alle connessioni elettriche tra Sardegna e Corsica.

Per quanto concerne la tutela paesaggistica si segnala che, in linea generale e ove possibile, nelle aree di particolare pregio con minore antropizzazione, si dovrà prevedere l'interramento delle linee.>

## REGIONE SICILIA

1.a **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania**, (parere di competenza prot. n. 2242 del 07/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Facendo seguito a quanto delineato dalla Terna S.p.A. con l'inoltro del << Rapporto Preliminare Ambientale – Relazione >> inerente i Piani di Sviluppo 2013-2014-2015, pervenuto in data 8.1.2016 con prot. n. 291, e successiva richiesta dati per elaborazione Rapporto Ambientale trasmessa dalla Società medesima a questa Soprintendenza in data 4.4.2016, prot. n. 6148; viste le note rispettivamente: del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -Servizio V prot. n. 18355, Fasc. 179 del 18.11.2016 e successiva prot. n. 3277, Fasc. 3277 del 3.2.2017, nonché la nota prot. n. 55698 del 23.11.2016 del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana – Servizio Tutela, in merito all'argomento riportato in oggetto questa Soprintendenza rappresenta che la realtà territoriale di San Cono in generale, non risulta interessata da vincoli paesaggistici di particolare rilievo ivi comprese aree di interesse archeologico ( art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 ); non insistono, altresì, beni di natura demotnoantropologica che possano connotare percettivamente il paesaggio.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

RB 10



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Per quanto attiene l'area di studio interessata dalla realizzazione della stazione 150 kV riportata nella relazione allegata al Rapporto Preliminare Ambientale pervenuto in data 8.1.2016, quest'ultima, essendo alquanto approssimativa, non fornisce elementi sufficienti per poter effettuare una verifica nella microscala pertanto, in linea di massima, si evidenzia che a confine fra il territorio in esame San Cono ( Comune di competenza della Soprintendenza di Catania) e quello limitrofo Piazza Armerina ( Comune di competenza della Soprintendenza di Enna) e precisamente lungo la SP 143 ( ricadente nel Comune di San Cono ) che si raccorda con la SS 117 bis è presente un'area boscata, ai sensi dell'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 normata dalla L. R. 16/96 inventario del corpo forestale regionale, bosco esteso ha 2,112 che implica una fascia di rispetto di m 100.

Qualora, a seguito di una verifica più puntuale, l'intervento dovesse ricadere tutto o in parte all'interno del bosco e/o nella fascia di rispetto la tipologia è tale che non opera il divieto di cui al comma 1 dell'art. 10 della L. R. 16/96 nel caso di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.

Risulta opportuno rimarcare, come proiezione futura, che il sopracitato bosco, ad avvenuta approvazione del PTPR ( Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ), si tradurrà con livello di Tutela 1) ovvero " *Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali "*, per il quale entreranno in vigore le prescrizioni relative al livello di Tutela 1 per quanto attiene la località di San Cono contenute **nell'art. 47 Paesaggio locale 27 – punto 2 - 27a.** contenute nella previsione del PTPR : " *Il Paesaggio Locale 27 comprende i territori comunali di San Cono, Mirabella Imbaccari e in parte il territorio di San Michele di Ganzaria. Esso si estende con un andamento collinare ed è attraversato longitudinalmente dalla valle del fiume Tempio. Ha un carattere prettamente agrario ... Paesaggio delle aste fluviali e dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)*

**Livello di Tutela 1**

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturalizzazione;
- rimozione dei detritori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali

59



AB 5



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica;
  - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici...>

La **Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa**, (parere di competenza prot. n. 3464 del 05/12/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Questa Soprintendenza, esaminati gli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica per l'intervento ricadente nelle aree della provincia di Ragusa, premesso

- che con D.A. 1346 del 05/04/2016 è stato approvato il piano paesaggistico della provincia di Ragusa;
- che l'intervento proposto dalla società TERNA ricadente in territorio della provincia di Ragusa non, risulterebbe interessare aree sottoposte a vincolo paesaggistico e archeologico;
- che nella stessa zona insiste il complesso monumentale di villa Fegotto, D.A.7545 del 31/12/1992 che imporrebbe misure di salvaguardia e di distanza;
- che l'impianto previsto nonostante non risulta formalmente interessare aree sottoposte a vincolo, ricade nella fattispecie prevista dall'art. 152 del D. Lgs. N. 42 del 22/01/04;
- che gli elaborati presentati sono a grande scala e quindi insufficienti per una individuazione puntuale dell'intervento proposto e le sue eventuali ricadute sul territorio circostante;

Per quando sopradetto si esprime parere favorevole di massima e si rimane in attesa di acquisire il progetto in adeguata scala di dettaglio per verificare eventuali ripercussioni sul piano paesaggistico e monumentale, fermo restando che per le opere su suolo dovranno essere previsti saggi archeologici a campione prima della realizzazione di ogni singola struttura.>

## REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, (parere di competenza prot. n. 1661 del 09/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In ordine alla nota prot. 3277 del 03/02/2017 acquisita il 06/02/2017 ns. prot.1498 dall'esame della documentazione pervenuta e in particolare dalle letture dell'unico elaborato si evidenzia che' il potenziamento dell'attuale stazione di Suvereto mediante la costruzione della nuova stazione" si inserisce in un quadro paesaggistico descritto nella cartografia del PIT-PPR (Piano di Indirizzo

60



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailecrt.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailecrt.beniculturali.it

AB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Territoriale - Piano Paesaggistico Regionale) comprendente aree tutelate ai sensi dell'art 142 comma 1: fiumi torrenti e corsi d'acqua lettera c), parchi e riserve lettera f), foreste e boschi lettera g) e nella scheda 16 Colline Metallifere Elba.

A giudizio di questa Soprintendenza non si ravvisano significative criticità e considerato il livello di progettazione ancora ad uno stato non definitivo. Questo Ufficio si riserva di dettare eventuali prescrizioni sulla base dell'esame di progetto di dettaglio che dovrà pervenire successivamente.

Per quanto riguarda l'aspetto archeologico la documentazione presentata nell'unico comune di competenza di Questo Ufficio (il Comune di Suvereto nella Prov. di Livorno), non presenta particolari criticità. Come già trasmesso nel parere della Soprintendenza Archeologia Toscana - originariamente competente sull'area - che ha emesso parere complessivo, si rimane in attesa dei progetti di dettaglio sui tracciati dei lavori per poter trasmettere prescrizioni dettagliate sul rischio archeologico tenendo anche presente che alle scale progettuali attualmente disponibili, non essendo stata avviata una valutazione di archeologia preventiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006, sarebbe antieconomico e penalizzante per l'Esecutore l'emissione di un parere complessivo che tutelasse il potenziale patrimonio archeologico dell'area interessata.>

#### REGIONE AUTONOMA VALLE D'OASTA

La Regione Autonoma valle d'Aosta, (parere di competenza prot. n. 7575 del 09/09/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< In riferimento alla pianificazione in oggetto, e al relativo processo di VAS, la scrivente Struttura regionale, in qualità di autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha provveduto a consultare le autorità ambientali regionali competenti rispetto alla pianificazione di cui trattasi.

Con la presente si comunica che, a seguito della suddetta consultazione, non sono pervenute specifiche osservazioni in merito da parte dei suddetti soggetti.

Si rileva infatti come la VAS in oggetto non ha preso in esame specifici interventi sul territorio regionale previsti nell'orizzonte temporale della pianificazione in oggetto.

Si rileva tuttavia che nel Cap. 5.2. del Piano di Sviluppo 2015, nell'elenco delle "opere di sviluppo in valutazione", sono stati indicati interventi che riguardano il territorio regionale afferenti in particolare alla "ricostruzione della direttrice a 220 KV "Avise - Villeneuve - Chatillon", e alla razionalizzazione della rete a 132 KV connessa.

Si prende atto che, rientrando nel suddetto elenco, gli interventi indicati non assumono carattere prioritario, in quanto nel documento viene indicato quanto segue: "per le opere in valutazione non si prevede al momento l'avvio delle attività nell'orizzonte di Piano, fatta salva l'eventualità di una futura modifica delle esigenze/condizioni al contorno che consenta di superare le attuali incertezze riprogrammando le opere in argomento nei prossimi Piani di Sviluppo".

L'inserimento degli interventi in argomento nel suddetto elenco non appare condivisibile stante le criticità funzionali, ambientali e di tutela della salute pubblica dell'attuale elettrodotto che fanno ritenere prioritaria l'esecuzione delle suddette opere.

A tale proposito si ribadisce quanto già segnalato in fase di concertazione di VAS evidenziando che la Regione Autonoma Valle d'Aosta già nel parere sulla VAS del PdS 2010, nel condividere l'importanza di ricostruire e potenziare la linea Villeneuve - Chatillon, aveva auspicato la risoluzione di interferenze dell'attuale linea con le aree urbanizzate.

Tale intervento è stato inoltre oggetto nel periodo 2010 - 2014 di una approfondita fase di concertazione tra TERNA, Amministrazione regionale, e Amministrazioni comunali territorialmente interessate dal

61



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 8



# Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

tracciato dell'elettrodotto, che ha portato all'individuazione di una soluzione di corridoio condivisa dalle parti.

Si richiede pertanto di inserire nuovamente la realizzazione dell'intervento "direttrice a 220 KV Avise - Villeneuve - Châtillon e razionalizzazione di una porzione di rete a 132 KV" tra le previsioni prioritarie della pianificazione argomento. >

## REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, (parere di competenza prot. n. 26212 del 31/10/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

### 1) TUTELA ARCHEOLOGICA

Tra gli interventi di sviluppo in progetto, l'unica azione operativa segnalata nella Regione Veneto riguarda l'elettrodotto 132 kV Dugale-Chiampo (comuni interessati: Tilasi, Montecchia di Crosara, San Bonifacio, San Giovanni, Ilarione, Arcole, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Soave - VR; Chiampo - VI), e specificamente la "riduzione delle limitazioni" al fine di incrementare l'esercizio energetico, mentre non sono previste nuove infrastrutture, dislocate in altre regioni.

In linea generale si osserva che l'intero comparto territoriale veneto, per la sua conformazione fisica e la posizione storicamente strategica di ponte fra l'Adriatico e i territori transalpini, presenta un elevato rischio archeologico intrinseco derivante da una lunga e diversificata frequentazione antropica che ha determinato la formazione di un patrimonio archeologico rilevante e diffuso, pertinente ad un ampio *exc.irms* cronologico, dalla preistoria all'età moderna. A questo proposito, per il territorio di riferimento si segnala in via preliminare quanto rappresentato dalla *Carta Arch. e/o.ica del P<sup>o</sup> c., elo vol. 11*, 1990, F. 49, e dal volume *Le one archeologiche del Teneo* del 1987.

Si sottolinea, pertanto, l'impatto potenzialmente significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico sepolto tutti quegli interventi che comportino intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo previsti tra le opere in programma.

Ciò premesso, per tutte le opere che comportano movimentazione del **suolo**, si richiama a quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità (D.lgs. 50/2016, art. 25, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art.28 comma 4), in accordo con quanto indicato tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ossia la salvaguardia o la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico.

### 2) TUTELA PAESAGGISTICA

Relativamente al territorio di competenza, i comuni interessati sono per la provincia di Verona: Illasi, Montecchia di Crosara, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Arcole, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Soave; per la provincia di Vicenza: Chiampo.

Gli interventi previsti nel PdS 2013 riguardano azioni operative su assetti esistenti, ovvero interventi di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 13



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

funzionnizzazione **che** consentono di migliorare la funzionalità esistente e che non comportano l'interessamento di nuovo territorio. Tuttavia si evidenzia che il territorio presenta un'elevata densità di aree tutelate paesaggisticamente, attraverso specifici decreti ministeriali ex art. 136 del D.lgs.42/04 e s.m. Si ritiene non esaustiva la stima degli indicatori di sostenibilità territoriale dal punto di vista paesaggistico, definiti dai codici IST 07-08-09-10-11-12-13-14..15, pertanto sarebbe necessario una più puntuale analisi di conformità degli obiettivi e delle azioni con le specificità del territorio tutelato. Si ritiene, di conseguenza, non esaustiva la descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti significativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale. >

Il **Segretariato Regionale per il Veneto**, (parere di competenza prot. n. 1234 del 06/02/2017), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento al procedimento in oggetto, per il seguito di competenza, questo Ufficio inoltra quanto già trasmesso dalle rispettive Soprintendenze di settore a codesta Direzione generale.

La ex **Soprintendenza Archeologia del Veneto** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 1121 del 2 febbraio 2015, ha comunicato quanto segue:

“In riferimento alla richiesta della DGBEAP prot. 32337 del 31/12/2015, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 53 del 05/01/2016; esaminata la documentazione tecnica disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con particolare riguardo al Rapporto Preliminare Ambientale; considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6/2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni,

Come si evince dal RPA, i Piani di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica indicano gli scenari di riferimento e le esigenze di sviluppo e individuano le priorità degli investimenti da realizzare, in linea con le politiche energetiche e le strategie di sviluppo nazionali ed europee e dunque, nel concreto, le infrastrutture da costruire o potenziare (riassetti e razionalizzazione della rete, potenziamenti della rete esistente, realizzazione di nuovi elettrodotti e stazioni). In generale, si tratta di opere che comportano intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo e hanno un impatto potenzialmente significativo sul patrimonio archeologico sepolto.

Per quanto di competenza, tra gli interventi di sviluppo elencati nel RPA (par. 4.2.2.2, pag. 70), l’unica azione operativa segnalata nella Regione Veneto riguarda l’elettrodotto 132 kV Dugale-Chiampo (VI), e specificamente la “riduzione delle limitazioni” al fine di incrementare l’esercizio energetico, mentre non sono previste nuove infrastrutture, dislocate in altre regioni. In linea generale, nell’osservare che l’intero comparto territoriale veneto, per la sua conformazione fisica e la posizione storicamente strategica di ponte fra l’Adriatico e i territori transalpini, presenta un elevato rischio archeologico intrinseco, si segnala in via preliminare quanto rappresentato dalla Carta Archeologica del Veneto (nella fattispecie, per l’area di Chiampo: vol. II, 1990, F. 49, nn.107, 108, 159, rinvenimenti di età pre-protostorica sul Monte Madarosa e sul Monte Parnese) e dal volume Le zone archeologiche del Veneto del 1987 (negli stessi siti sopra menzionati insistono vincoli paesaggistici ex L. 431/1985, ora art. 142 comma 1 lettera m) D.Lgs. 42/2004).

Ciò premesso, si ritiene necessario, per quanto di competenza e per tutte le opere che comportano movimentazione del suolo, **attivare le procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare** (D.lgs. 163/2006, artt. 95-96, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art.28 comma 4), in accordo con quanto indicato tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ossia la salvaguardia o la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico”.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

La ex **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza** (ora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza) con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 1015 del 19 gennaio 2016, ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento alla procedura in argomento, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto preliminare inerente al suddetto programma.

Considerato che il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti osservazioni:

la valutazione delle implicazioni generabili sui beni paesaggistici e culturali coinvolti dovrà essere rapportata all'implementazione e contestualizzazione degli obiettivi di programma, al fine di focalizzare l'analisi degli ambiti territoriali interessati, per la verifica di compatibilità del Piano proposto, con gli strumenti di pianificazione paesaggistica già attivi o in corso di redazione, nel territorio di competenza dell'Ufficio scrivente.

Nel constatare, altresì, che i dati registrati manifestano una progressiva tendenza alla riduzione del numero di azioni relative alla realizzazione di nuove infrastrutture, potenzialmente generatrici di significativi effetti sull'ambiente, si auspica che sia incluso tra gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale finalizzati a tutelare, recuperare e valorizzare il paesaggio e i beni culturali, anche azioni di riqualificazione, mediante interrimento delle tratte aeree esistenti su aree di particolare valore culturale e paesaggistico, compatibilmente con le esigenze di conservazione del patrimonio archeologico”.

La ex **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso** (ora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso) con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 2241 del 2 febbraio 2016, ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 32337 del 31-12-2015, (qui pervenuta in data 04-01-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 28 RE del 04-01-20165) con cui questo Ufficio veniva a conoscenza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1590/2627>), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del Piano come evidenziati dal Rapporto Preliminare.

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione degli obiettivi principali del Piano e l'illustrazione delle relazioni con altri pertinenti piani o programmi e con la pianificazione sovraordinata, anche se si ravvisa l'opportunità di precisare, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, che l'attuale livello di pianificazione paesaggistica che interessa la Regione Veneto supera quanto descritto nello schema di pag. 99. Con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, infatti, è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto e in data 15.07.2009 è stato siglato il Protocollo d'intesa per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico regionale fra Regione del Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'obiettivo di dare "validazione" paesaggistica al suddetto Piano territoriale, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio. Si ritiene, pertanto, auspicabile che i Piani di Sviluppo 2013-2014-2015 si raccordino con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo P.T.R.C.



AB 35



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

b) per quanto di competenza di questo Istituto, si ritiene non valutabile la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del piano, in quanto le azioni di sviluppo di tipo operativo individuate nei Piani non interessano né ricadono sul territorio di competenza di questa Soprintendenza.

c) per la stessa ragione, si ritiene non valutabile la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli scenari di piano, perché le Azioni Operative che intervengono direttamente sulla rete, introducendo nuove infrastrutture e/o modifiche agli impianti esistenti tali da poter generare interferenze con il contesto e con i valori paesaggistici espressi dal territorio interessano ambiti non di pertinenza di questo Istituto.

d) si ritiene, pertanto, non valutabile la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente di competenza, in quanto nel territorio di riferimento dello scrivente Ufficio non si dà attuazione ad azioni operative ma a misure di carattere gestionale che non si concretizzano in una diversa articolazione fisica delle reti di trasmissione (RTN). Ciononostante, si ritiene utile indicare dei criteri generali di indirizzo volti a minimizzare le interferenze delle opere infrastrutturali, al fine sia garantita la massima salvaguardia degli elementi costitutivi e morfologici di beni paesaggistici e culturali. Si auspica, pertanto, siano perseguite e individuate soluzioni che mirino a limitare la visibilità degli impianti, privilegiando, anche per quelli ad alta e altissima tensione, laddove fosse ritenuto possibile, l'impiego di cavidotti interrati in luogo degli elettrodotti aerei, le cui intrinseche caratteristiche - vista la consistenza, l'altezza e continuità sul territorio dei tralicci - generano inevitabili alterazioni dei rapporti prospettici e dei coni di aperta visuale, incidendo sostanzialmente sulla qualità dei paesaggi, specialmente montani e collinari, e sul contesto di siti di interesse monumentale e archeologico. Si considera, inoltre, necessario e auspicabile che gli obiettivi di efficientamento e potenziamento della Rete di Trasmissione Nazionale muovano nella direzione di prediligere azioni operative volte ad integrare e potenziare infrastrutture e tracciati esistenti, riducendo il più possibile l'innesto di nuovi impianti, il cui inserimento sul territorio implica inevitabili ricadute paesaggistiche, a totale o parziale detrimento della qualità dei luoghi. Un'ultima considerazione concerne le cosiddette FRNP (fonti rinnovabili non programmabili) che, in base a quanto si evince nel RPA, hanno «contribuito, negli ultimi anni, ad un sensibile aumento delle difficoltà di gestione e dei rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (p. 58). Si impone, quindi, una riflessione in merito alla necessità di dettare linee strategiche e di indirizzo che limitino la frammentazione generata da dislocazioni puntuali di piccoli impianti produttivi, tali da determinare modifiche diffuse ed eterogenee sul territorio, avviando politiche che mirino alla concentrazione degli stessi, di effettiva rilevanza produttiva e dimensionale, con evidenti vantaggi in termini di preservazione e salvaguardia del paesaggio e di efficienza energetica.

e) si ritiene non valutabile la coerenza tra la strategia e le attività di tutela del paesaggio storico, in quanto, come già enunciato, non sono previste azioni operative nel territorio di competenza di questo Ufficio.

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Non sono state adeguatamente specificate le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano. In particolare, gli indicatori relativi alla tutela e alla qualità paesaggistica (Ist07, Ist08, Ist09, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15), si basano su modalità di calcolo esclusivamente aritmetiche, tali da restituire valori acritici e quantitativi, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di piano, soprattutto nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. Nella fase attuativa del piano, le azioni previste saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso APQ - Accordi di Programma Quadro, o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT".

65



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB<sup>16</sup>



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

La ex **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna** (ora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna) con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 1395 del 4 febbraio 2016, ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento al rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 13, c. 1 del d.lgs. 152/06 s smi, si evidenzia che le zone di competenza di questa Soprintendenza, già interessate dal Pino di Sviluppo di Terna del 2012, non risulterebbero interessate anche dai Piani di Sviluppo 2013-2014-2015”.>

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso**, (parere di competenza prot. n. 26475 del 18/11/2016), ha comunicato le seguenti osservazioni:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 13355 del 03-10-2016, (qui pervenuta in data 03-10-2016 ed assunta a protocollo d’Ufficio n. 22274-VE-Re del 05-10-2016) con cui questo Ufficio veniva a conoscenza del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/energia-elettrica/rete-elettrica-di-trasmissione-nazionale/piano-di-sviluppo>), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l’art. 13 e l’allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del Piano come evidenziati dal Rapporto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014 e in base alle proprie competenze territoriali.

a) **si ritiene esaustiva** l’illustrazione degli obiettivi principali del Piano e l’illustrazione delle relazioni con altri pertinenti piani o programmi e con la pianificazione sovraordinata, in particolare, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, con l’attuale livello di pianificazione paesaggistica che interessa la Regione Veneto (citato nello schema di pag. 249) ovvero il *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto*, adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, comprensivo dell’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio. Si ritiene, pertanto, auspicabile che i Piani di Sviluppo 2013-2014-2015 si raccordino con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo P.T.R.C.

b) per quanto di competenza di questo Istituto, **si ritiene non valutabile la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente** e sua evoluzione probabile senza e con l’attuazione del piano, in quanto le azioni di sviluppo di tipo operativo individuate nei Piani non interessano né ricadono sul territorio di competenza di questa Soprintendenza.

c) per la stessa ragione, **si ritiene non valutabile la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche** delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli scenari di piano, perché le Azioni Operative che intervengono direttamente sulla rete, introducendo nuove infrastrutture e/o modifiche agli impianti esistenti tali da poter generare interferenze con il contesto e con i valori paesaggistici espressi dal territorio interessano ambiti non di pertinenza di questo Istituto.



RB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

d) si ritiene, pertanto, non valutabile la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente di competenza, in quanto nel territorio di riferimento dello scrivente Ufficio non si dà attuazione ad azioni operative ma a misure di carattere gestionale che non si concretizzano in una diversa articolazione fisica delle reti di trasmissione (RTN). Ciononostante, si ritiene utile indicare dei criteri generali di indirizzo volti a minimizzare le interferenze delle opere infrastrutturali, al fine sia garantita la massima salvaguardia degli elementi costitutivi e morfologici di beni paesaggistici e culturali. Si auspica, pertanto, siano perseguite e individuate soluzioni che mirino a limitare la visibilità degli impianti, privilegiando, anche per quelli ad alta e altissima tensione, laddove fosse ritenuto possibile, l'impiego di cavidotti interrati in luogo degli elettrodotti aerei, le cui intrinseche caratteristiche – vista la consistenza, l'altezza e continuità sul territorio dei tralicci – generano inevitabili alterazioni dei rapporti prospettici e dei coni di aperta visuale, incidendo sostanzialmente sulla qualità dei paesaggi, specialmente montani e collinari, e sul contesto di siti di interesse monumentale e archeologico. Si considera, inoltre, necessario e auspicabile che gli obiettivi di efficientamento e potenziamento della Rete di Trasmissione Nazionale muovano nella direzione di prediligere azioni operative volte ad integrare e potenziare infrastrutture e tracciati esistenti, riducendo il più possibile l'innesto di nuovi impianti, il cui inserimento sul territorio implica inevitabili ricadute paesaggistiche, a totale o parziale detrimento della qualità dei luoghi. Un'ultima considerazione concerne le cosiddette FRNP (fonti rinnovabili non programmabili) che, in base a quanto si evince nel RA, hanno «contribuito, negli ultimi anni, ad un sensibile aumento delle difficoltà di gestione e dei rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (p. 129). Si impone, quindi, una riflessione in merito alla necessità di dettare linee strategiche e di indirizzo che limitino la frammentazione generata da dislocazioni puntuali di piccoli impianti produttivi, tali da determinare modifiche diffuse ed eterogenee sul territorio, avviando politiche che mirino alla concentrazione degli stessi, di effettiva rilevanza produttiva e dimensionale, con evidenti vantaggi in termini di preservazione e salvaguardia del paesaggio e di efficienza energetica.

e) si ritiene non valutabile la coerenza tra la strategia e le attività di tutela del paesaggio storico, in quanto, come già enunciato, non sono previste azioni operative nel territorio di competenza di questo Ufficio.

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, in modo verificare in che misura l'attuazione del piano sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Sebbene la metodologia proposta sia molto elaborata, articolata e complessa, sebbene altresì siano state specificate le modalità di raccolta dei dati, non appare sufficientemente definita l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano. In particolare, pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale relativi alla tutela e alla qualità paesaggistica (Ist07, Ist08, Ist09, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15), basandosi su acquisizioni e calcoli aritmetici, sono tali da restituire valori acritici e quantitativi, che consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di piano, soprattutto nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. Nella fase attuativa del piano, le azioni previste saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso APQ - Accordi di Programma Quadro, o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT.>



AB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V - Tutela del Paesaggio

**Per quanto sopra VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO, questa Direzione Generale esprime il seguente parere motivato**

**OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI del Servizio II-Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, (parere di competenza prot. n. 7534 del 10/03/2017):**

< Facendo seguito alla nota 3277 del 03.02.2017 con la quale codesto Servizio sollecitava l'invio dei pareri da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si comunica che lo scrivente Servizio ha raccolto le valutazioni delle seguenti Soprintendenze territoriali competenti:

- nota prot. 5418 del 04.11.16, acquisita agli atti con prot. 1732 del 08.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. 2063 del 08.11.16, acquisita agli atti con prot. 18210 del 16.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mouse;
- nota prot. 4242 dell'11.11.16, acquisita agli atti con prot. 18697 del 21.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 5718 del 14.11.16, acquisita agli atti con prot. 18214 del 16.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 2147 del 15.11.16, acquisita agli atti con prot. 18213 del 16.11.16, della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del cratere;
- nota prot. 6614 del 16.11.16, acquisita agli atti con prot. 18685 del 21.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- nota prot. 10505 del 21.11.16, acquisita agli atti con prot. 19485 del 28.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino;
- nota prot. 3464 del 05.12.16, acquisita agli atti con prot. 20921 del 12.12.16, della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- nota prot. 2630 del 14.12.16, acquisita agli atti con prot. 21696 del 19.12.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona;
- nota prot. 1992 del 07.02.17, acquisita agli atti con prot. 3805 del 08.01.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro;
- nota prot. 1538 del 07.02.17, acquisita agli atti con prot. 3807 del 08.02.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;
- nota prot. 2242 del 07.02.17, acquisita agli atti con prot. 4140 del 10.02.17, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
- nota prot. 2005 del 09.02.17, acquisita agli atti con prot. 4137 del 10.02.17, della Soprintendenza di Pompei;
- nota prot. 4442 del 28.02.17, acquisita agli atti con prot. 6995 del 07.03.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;

oltre alla note

- prot. 12569 del 13.10.16, acquisita agli atti con prot. 14661 del 13.10.16, del Segretariato Regionale

68



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V-Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416  
www.beap.beniculturali.it  
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

RB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

della Puglia;

- prot. 4885 del 21.10.16, acquisita agli atti con prot. 15633 del 21.10.16, del Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- prot. 1234 del 06.02.17, acquisita agli atti con prot. 3656 del 07.02.17, del Segretariato Regionale per il Veneto;
- prot. 0780 del 08.02.17, acquisita agli atti con prot. 4349 del 14.02.17, del Segretariato Regionale per la Lombardia.

e alle note

- prot. 4859 del 21.10.16, del Segretariato Regionale per il Piemonte;
- prot. 26212 del 31.10.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- prot. 4263 del 02.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- prot. 16860 del 03.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra;
- prot. 10374 del 03.11.16, del Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna;
- prot. 5235 del 04.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- prot. 9202 del 07.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- prot. 6211 del 07.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- prot. 6238 del 07.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- prot. 10623 del 10.11.16, del Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna;
- prot. 26475 del 18.11.16, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso;
- prot. 14065 del 01.12.16, del Segretariato Regionale per la Toscana;
- prot. 1728 del 07.02.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- prot. 555 del 08.02.17, del Segretariato Regionale per la Liguria;
- prot. 955 del 09.02.17, della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- prot. 1661 del 09.02.17, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.

acquisite per le vie brevi.

Nelle note sopra citate sono state evidenziate, anche da parte di Istituti non direttamente coinvolti dagli interventi di progetto, o che hanno considerato gli stessi «*non rilevanti ai fini delle possibili conseguenze sul patrimonio culturale e paesaggistico*», alcune problematiche che possono essere così sintetizzate:

- è stato fatto presente che i pareri potranno essere espressi solo sulla base dei singoli progetti;
- è stata sottolineata da più parti la necessità di valutare il rischio archeologico dei territori interessati dal Piano, «*anche laddove non insista vincolo archeologico ex D. Lgs. 42/2004 o non vi siano altri specifici provvedimenti di tutela*»;
- in particolare sono state fatte presenti «*la natura spesso puntuale dei resti archeologici, anche*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AS 18



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

non emergenti, potenzialmente interessati degli interventi -- pur limitati -- di funzionalizzazione» e la necessità di valutare «di volta in volta i possibili impatti negativi sul patrimonio sia terrestre che subacqueo»; di conseguenza è stato ribadito l'obbligo di assoggettare «alla procedura di cui al comma i dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 anche i lavori che interessano i fondali marini»;

• è stato richiesto il coinvolgimento delle Soprintendenze nella stesura delle relazioni archeologiche preliminari dal momento che le banche-dati sono soggette ad implementazioni continue. Nello specifico infine:

- è stato notato che nel caso dell'intervento 7.2.2 Area a nord di Udine «non è fatto cenno - nemmeno in negativo ad una avvenuta valutazione delle potenziali interferenze con beni monumentali, e specificamente archeologici, salvo l'assenza di siti UNESCO»;

- il Segretariato Regionale del Friuli Venezia Giulia, nel suggerire che le aree archeologiche validate nell'ambito del Comitato tecnico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesistico, siano classificate come "Aree di Esclusione (aree nelle quali ogni realizzazione è preclusa)", invita ad acquisire i dati georeferenziati presso gli uffici della Regione;

- per quanto concerne i territori delle regioni Liguria e Piemonte sono stati forniti i link per effettuare il download degli shapefile relativi ai repertori cartografici delle Regioni medesime;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario alla realizzazione delle opere che ricadono nel territorio di competenza;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento comunica che non sono «pervenute le integrazioni richieste alla soc. Terna [in merito alla]... individuazione del tracciato relativo all'intervento della stazione 380 kV di S. Maria Capua Vetere»;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, osservando che nel Rapporto Ambientale non è stato recepito il contributo della ex Soprintendenza Archeologia della Puglia, chiede che siano effettuati degli approfondimenti «con particolare riferimento al contesto territoriale che gravita intorno al centro urbano di Mesagne»;

- è stato chiesto l'inserimento, fra gli strumenti normativi, della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Fato 2005, sottoscritta dall'Italia il 27.02.2013.

Invitando pertanto la Società al rispetto della normativa vigente in merito alla valutazione del rischio archeologico, che costituisce la fase preliminare, e imprescindibile, di qualsivoglia intervento sul territorio, si chiede che nella stesura definitiva del Piano siano prese in considerazione tutte le istanze rappresentate dai vari Istituti periferici e delle quali si è riportata sopra una breve sintesi.

Si rammenta infine quanto riportato nella *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, che all'art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che fin dalle fasi di programmazione strategica deve prevedere la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio. >

**OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI A CARATTERE GENERALE del Servizio V-Tutela del Paesaggio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.**

- Per quanto attiene al rapporto di ogni singolo PdS con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello, dovranno essere attuati, nelle fasi successive, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del piano paesaggistico regionale, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di

70



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

AB 26



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

pianificazione territoriale.

Si ritiene che le caratterizzazioni territoriali debbano essere approfondite in riferimento al paesaggio e, pertanto, gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale

- Con riferimento alla duplicazione in aereo del tratto siciliano dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi con il proposto nuovo elettrodotto denominato Torrente Gallo-Sorgente 2 (PdS 2013), si dovrà tener conto delle norme di tutela previste dal Piano Paesaggistico d'Ambito 9 della Regione Siciliana:

- Si segnala l'orientamento negativo, in sede di VAS, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, in relazione alle previsioni di interventi che interessano i propri ambiti territoriali, per le motivazioni esposte nel parere riporato integralmente in premessa;

- Dovrà essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione dei singoli PdS potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione senza l'attuazione del piano (ad esempio considerando le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di revisione e aggiornamento, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice);

- Tra le componenti che potrebbero essere potenzialmente interferite dagli interventi previsti Dai PdS, oltre ai "beni paesaggistici", è stato correttamente inserito anche il "paesaggio", recependo così la richiesta fatta da questo Ministero con i precedenti pareri resi in ambito di VAS.

Si deve rilevare, tuttavia, come già fatto notare in ambito VAS PdS 2012, come tale componente non sia stata ancora sufficientemente declinata ed esplicitata, alla stregua delle altre componenti elencate ai fini della definizione della "qualità ambientale del territorio", soprattutto se messa in relazione alle attività di copianificazione paesaggistica, attualmente in corso tra MiBACT e amministrazioni regionali.

Si ribadisce, pertanto, che il "paesaggio", nella sua accezione più ampia, prescinde dai fattori qualitativi ed estetici che solitamente connotano il "bene paesaggistico" dichiarato con provvedimento di tutela per il notevole interesse pubblico, ovvero sottoposto a salvaguardia ope legis. Tale considerazione è in linea sia con il concetto di paesaggio introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio (*la Convenzione riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che posso essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati - Art. 2*), sia con il dettato dell'articolo 131 del Codice che definisce il paesaggio "(... ..) il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" che con quello dell'art. 143 del medesimo D.Lgs n. 42/2004 che, di fatto, ha recepito i contenuti della Convenzione, orientando la pianificazione paesaggistica su tutto il territorio regionale e, quindi, su tutto il paesaggio, anche quello "quotidiano" e finanche degradato.

Pertanto, nell'analisi del territorio-paesaggio, anche nelle successive fasi di attuazione dei PdS, andrà posta la dovuta attenzione anche all'individuazione di eventuali ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici dichiarati con specifico provvedimento, che il piano paesaggistico regionale potrebbe sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 76



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, andrà adeguatamente verificata e documentata, la coerenza degli interventi vecchi e nuovi, previsti fino al PdS 2015 compreso, con la *pianificazione territoriale paesaggistica regionale*, tenuto conto dell'aggiornamento in itinere degli strumenti di pianificazione presi a riferimento alla luce dei processi di copianificazione in atto e di revisione e adeguamento dei vecchi vincoli paesaggistici, come già segnalato in esito alle VAS dei precedenti PdS. A tal fine è utile di nuovo ribadire che l'attuale normativa di settore, Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che, "(... ..) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette" (art. 145, comma 3, del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.).

- Si richiama altresì la necessità di verificare la coerenza esterna del PdS anche con i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in quanto non si concorda con quanto segnalato da Terna circa l'opportunità di verificare tale coerenza solo in fase di procedura di VIA del singolo intervento, ciò in quanto, oltre al fatto che non tutti gli interventi previsti dal PdS sono assoggettabili a VIA, in ogni caso si tratta di verificare la coerenza non del singolo intervento ma del Piano, in conseguenza del quale, sul medesimo sito UNESCO potrebbero interferire vari interventi previsti dal PdS medesimo.

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dai Segretariati Regionali MIBACT e dalle Soprintendenze, si rimanda ai pareri dei suddetti uffici periferici del MiBAC, come sopra integralmente riportati, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione dei PdS e dei Rapporti Ambientali e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione dei Piani e delle attività di monitoraggio dei Piani stessi, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

**RACCOMANDAZIONI:**

1. Come già evidenziato negli anni passati, considerata la natura eterogenea dei livelli di approfondimento progettuale degli interventi presenti nel PdS, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici del MiBACT, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui TERNA dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali dei singoli elettrodotti, stazioni e sistemi di accumulo non convenzionali (fase di VIA e successiva fase autorizzatoria ed esecutiva):

a) - Per quanto attiene alle successive fasi di progettazione delle opere, soprattutto per gli elettrodotti, venga ulteriormente messa a punto la fase di valutazione per l'individuazione delle fasce di fattibilità, con particolare riferimento alla preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiBACT che dovrà avvenire prima di attivare i tavoli di concertazione con gli enti locali, al fine di acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli ed di ogni altro elemento di attenzione, inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio la successiva localizzazione del tracciato;

b) - Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico delle linee aeree, ove tecnicamente possibile, dovranno essere utilizzati i sostegni di ultima generazione (monostelo, traliccio tipo Foster o Rosental-Dutton) avendo accortezza di occultare la parte di fissaggio al terreno con opere di ingegneria naturalistica, partendo dalla considerazione che - soprattutto nelle tensioni del 380 mila volt e del 150 mila volt - ogni inserimento paesaggistico è, nei fatti, una forzatura che potrebbe essere resa più accettabile con una migliore qualità architettonica dei manufatti impiegati.

c) - Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/ affiancamento delle linee elettriche di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di territorio.

d) - Considerata l'orografia del terreno dovrà essere ricercata la migliore soluzione progettuale che consenta

72



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.bcnp.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 8



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

*Servizio V - Tutela del Paesaggio*

di evitare il posizionamento dei sostegni nelle creste delle alture e, allo stesso tempo la possibile riduzione del numero degli stessi.

e) - Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le linee elettriche e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D.Lgs 42/2004) e di quelli storici; a tal fine potranno essere previsti anche tratti interrati, ove tecnicamente possibile.

f) - I sostegni dovranno avere un trattamento superficiale non riflettente con cromia che si integri a seconda dell'ambiente circostante.

g) - Nel caso le linee elettriche debbano interferire con uliveti secolari o piantumazioni di pregio a filari, si ritiene debba essere evitato, per quanto possibile, il posizionamento di sostegni che vadano ad alterare il "sesto" d'impianto;

h) - In caso di impianti che prevedano la realizzazione di scavi, la procedura da seguire sarà quella stabilita dal Protocollo d'intesa tra MiBACT e Terna Spa - in particolare agli artt. 1, 2, 3 - siglato il 28-04-2011 e allegato alla Circolare n. 8 del 11-05-2011 dell'allora Direzione Generale per le Antichità;

i) - Resta inteso che in tutte le fasi previste negli articoli sopracitati, le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico di TERNA) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti di TERNA sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze per i beni archeologici competenti.

l) - La Società TERNA S.p.A. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.s, in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.

m) - Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del PdS, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che la Società TERNA S.p.A. predisponga, in accordo con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere).

n) - Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

o) - I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera.

p) - Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del

73



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB 16



*Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**Servizio V – Tutela del Paesaggio**

rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale.

q) – La Società TERNA S.p.A. dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

r) – Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016.

s) - Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.

t) - Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D. Lgs 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature. Tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti.

u) - Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nei progetti presentati da TERNA dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale TERNA dovrà garantire la permanenza delle suddette opere e la loro manutenzione.

v) - TERNA in fase di VIA e in fase autorizzativa dovrà dimostrare, con adeguate simulazioni fotorealistiche, che le coloriture adottate per i tralicci localizzati in aree di particolare pregio paesaggistico siano coerenti con i cromatismi naturali prevalenti della vegetazione circostante, ovvero con toni scuri in presenza di vegetazione boschiva, laddove non contrastanti con le norme di sicurezza del volo aereo;

z) - Particolare attenzione dovrà, infine, essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti

74



**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**Servizio V-Tutela del Paesaggio**

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB 16



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al DLgs 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati sul paesaggio e patrimonio culturale (anche dati georeferenziate e non), si suggerisce di verificare, oltre al SITAP, la possibilità di ottenere informazioni utili ai fini della VAS del PdS, consultando anche altri siti MiBACT di seguito elencati:
  - a) **SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico)**, afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: [www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it) (contatti e richieste agli indirizzi: e-mail: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it) - PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it));
  - b) **VINCOLI IN RETE** per la ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico, consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: [is-cr.segreteria@beniculturali.it](mailto:is-cr.segreteria@beniculturali.it));
  - c) **CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale**, afferente all'ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it> (contatti e richieste all'indirizzo e-mail: [is-cr.segreteria@beniculturali.it](mailto:is-cr.segreteria@beniculturali.it));
  - d) **Ufficio MiBACT Patrimonio Mondiale UNESCO**, con la lista dei siti italiani Unesco, consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.beniculturali.it>;
  - e) **CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: [http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU\\_FE/Home.action?timestamp=1437647489671](http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1437647489671);
  - f) **ATLANTE DEI CENTRI STORICI** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://151.12.80.71/iccdms/index.html>;
  - g) **AEROFOTOTECA NAZIONALE** dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/98/aerofototeca-nazionale>
3. Per le **integrazioni e i necessari approfondimenti, nelle successive fasi di attuazione dei PdS**, anche ai fini di più oculata e attenta localizzazione dei singoli interventi e per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione dei Piani stessi, comprese le **eventuali necessarie autorizzazioni** da acquisire per la realizzazione degli interventi, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle **norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali e dei piani di gestione dei siti UNESCO**, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
  - art. 7 *bis* - Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
  - art. 10 - Beni Culturali;
  - art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 - Beni Paesaggistici;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 - FAX 06-6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) – aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) – zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

4. il **Piano di Monitoraggio**, che questa Direzione Generale propone con cadenza annuale, dovrà essere meglio definito e implementato, inserendo specifici indicatori riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) associati ai suddetti riferimenti di tutela previsti dal Codice D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., nel caso di aree territoriali o beni culturali eventualmente interferiti, direttamente o indirettamente, dalle azioni, dalle misure e dagli interventi previsti dai PdS 2013-2014 e 2015.

Si suggerisce di inserire nel monitoraggio anche il consumo del suolo e il bilancio attivo di nuove aree rinaturalizzate a seguito delle dismissioni e demolizioni di linee e/o manufatti obsoleti, rapportando il tutto, in termini di percentuale, a quanti dei suddetti interventi risultino all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico

Dovrà essere considerato, attraverso apposite intese con Terna, il ruolo delle Soprintendenze del MIBACT nell'ambito delle attività di monitoraggio VAS dei Piani.

Il Report annuale di monitoraggio andrà trasmesso anche a questa Direzione Generale per le opportune verifiche e valutazioni;

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dalla scrivente Direzione Generale del MIBACT e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e recepite dal proponente (Terna S.p.A.) e dall'autorità procedente (Ministero dello Sviluppo Economico), ai fini dei successivi adempimenti.**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

Responsabile della U.O. Ammin.va VIA e VAS

Riccardo Brugnoli

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto BANCHINI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

Supporto tecnico redazionale  
Dott. Geologo Roberto Chiochetti  
Arch. Franca Di Gasbarro  
Arch. Sandro Maiori



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V-Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 – FAX 06-6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it